

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il presente fascicolo è integrato con l'errata corrige pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 683 del 20 maggio 2026

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 5 ^a Senato) . . .	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	35
FINANZE (VI)	»	113
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	115
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	120
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	128
AFFARI SOCIALI (XII)	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	130

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ Europa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i>	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 .	»	144
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	146

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. C. 2935 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 19 maggio 2026. – Presidenza
del presidente Riccardo DE CORATO.*

La seduta comincia alle 10.30.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale ed economica.**

C. 2935 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VI).

(*Esame e conclusione – Parere con osser-
vazione e raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedi-
mento.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver
illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento, formula la se-
guente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 2935
e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omo-
geneità e dei limiti di contenuto previsti
dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente com-
posto da 19 articoli per un totale di 48
commi, consta, a seguito dell'esame del
Senato, di 36 articoli per un totale di 103
commi; esso appare riconducibile, anche
sulla base del preambolo, a due finalità: 1)
prevedere misure urgenti in materia fi-
scale; 2) prevedere misure urgenti per ga-
rantire l'operatività delle pubbliche ammi-
nistrazioni, nonché il regolare svolgimento
delle attività economiche; sul punto, si ri-
corda che la Corte costituzionale, nella
sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato per-
plessità sul ricorso alla "materia finanzia-
ria" quale finalità e ratio unitaria cui ri-

condurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari” e perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla prima finalità sopra indicata, nella parte in cui fa riferimento allo scopo di “prevedere misure urgenti in materia fiscale”, e alla seconda finalità, nella parte in cui risulta volta a garantire “il regolare svolgimento di attività economiche”;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 103 commi 5 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 4 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nel provvedimento in esame risulta “confluito” il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (presentato per la conversione al Senato AS. 1865), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda inoltre che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che “la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'o-

mogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare”; sul punto, si segnala infine anche l'ordinanza n. 30 del 2024 con cui la Corte costituzionale ha definito, in un *obiter dictum* di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, siffatta tecnica normativa “tortuosa” e “frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge”; a tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023, più volte richiamate nei pareri del Comitato;

si segnala, peraltro, che il decreto confluito modifica esplicitamente diverse disposizioni del decreto-legge in esame, così realizzando – per la prima volta nel corso della XIX legislatura – un “intreccio” fra decreti-legge in corso di conversione; si tratta tuttavia di un tecnica normativa che, come già rilevato da questo Comitato in casi analoghi verificatesi nel corso della XVIII legislatura (da ultimo, si veda la raccomandazione espressa nel parere reso nella seduta del 13 luglio 2022 sul decreto-legge 80/2022) nonché dal Comitato per la legislazione del Senato nel parere espresso il 14 aprile 2026 sul decreto-legge in esame, genera un'alterazione dell'ordinario *iter* di conversione definito dalla Costituzione e specificato nei regolamenti parlamentari, determinando una sovrapposizione tra atti normativi immediatamente efficaci;

l'articolo 8, comma 1-*bis*, interpreta autenticamente la lettera *r-ter*) del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di decarbonizzazione del settore marittimo, limitando la possibilità di destinare i proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione (ETS) al finanziamento di tali finalità di decarbonizzazione ai soli interventi realizzati presso cantieri navali situati nell'Unione europea; sul punto, si ricorda, in materia di norme di interpre-

tazione autentica, la sentenza n. 73 del 2017 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni “che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore”; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore “non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata”;

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 22 aprile 2026;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, l'articolo 8, comma 1-bis, alla luce della giurisprudenza costi-

tuzionale richiamata in materia di norme di interpretazione autentica;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo di evitare forme di “intreccio” – e in particolare la modifica esplicita di decreti-legge in corso di conversione da parte di successivi decreti-legge – tra più provvedimenti di urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere, in modo da non alterare l'ordinario *iter* di conversione;

abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come evitare, per il futuro, la “confluenza” di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2920 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 12 articoli per un totale di 60 commi, appare

riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: 1) definire misure necessarie per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato; 2) adottare misure di sostegno in favore dei conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica che versino in condizioni di morosità incolpevole; 3) adottare ulteriori misure di contrasto al disagio abitativo sul territorio nazionale;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 60 commi, 7 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 3 DPCM, 2 decreti ministeriali e 2 provvedimenti di altra natura; in 2 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 5, al fine di favorire il coordinamento della finanza pubblica e l'accesso alla proprietà dell'abitazione, riconosce agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale il diritto di opzione per l'acquisto, a condizione che i medesimi siano in regola con il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori "e non siano proprietari di un'altra abitazione"; in proposito, la formulazione di tale espressione potrebbe essere approfondita precisando se rilevi, a fini ostativi, anche la titolarità pro quota di un'altra abitazione;

l'articolo 7, al comma 6, prevede che, in caso di sottoscrizione delle quote del Fondo Housing Coesione anche da parte delle regioni e province autonome o delle amministrazioni centrali, nell'ambito del Fondo devono essere creati comparti dedicati, idonei a garantire un'adeguata "segregazione contabile" relativa alle ri-

sorse europee e nazionali; in linea con la formulazione impiegata nella disciplina vigente, tale espressione potrebbe essere approfondita facendo piuttosto riferimento alla più consolidata formula "separazione contabile";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

due disposizioni del provvedimento in esame concernono la nomina con DPCM di Commissari straordinari; in particolare, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, in tema di programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e di edilizia sociale, l'articolo 3 prevede, al comma 1, la nomina con DPCM di un Commissario straordinario; il comma successivo, inoltre, prevede che tale Commissario possa operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; anche l'articolo 9, in tema di programmi infrastrutturali di edilizia integrata prevede, al comma 8, la nomina con DPCM di un Commissario straordinario per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma di investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico nazionale; ai sensi del medesimo comma, tale Commissario opera con i poteri previsti dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2023, a tenore del quale egli può provvedere, a mezzo di ordinanza, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; ciò premesso, in primo luogo si fa presente che, essendo i Commissari straordinari menzionati nominati con DPCM, si tratta di disposizioni che operano una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della l. n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; per quanto riguarda invece la definizione dei poteri attribuiti ai Commissari straordinari, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscriverli meglio, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 5 maggio 2026 sul disegno di legge n. 2910 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2026);

il medesimo articolo 3, al comma 6, inoltre, dispone che gli interventi previsti dal programma nazionale previsti dal Commissario straordinario garantiscono l'osservanza dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 18/2009; in proposito, si osserva che l'articolo 2 della richiamata convenzione reca le definizioni rilevanti e che, invece, i principi generali risultano disciplinati dal successivo articolo 3;

il sopra richiamato articolo 5 prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto a disciplinare le procedure di alienazione di immobili facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale; tenuto conto che la legge 24 dicembre 1993, n. 560 reca la disciplina generale delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, comprensiva delle relative modalità di alie-

nazione, la disposizione in esame potrebbe essere approfondita realizzando un coordinamento normativo con la richiamata disciplina, anche al fine di chiarire se le nuove procedure di alienazione debbano applicarsi in deroga, in sostituzione o in attuazione rispetto a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 5, precisando se, ai fini del riconoscimento del diritto di opzione per l'acquisto dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e sociale, rilevi anche la titolarità pro quota di un'altra abitazione;

dell'articolo 7, comma 6, sostituendo l'espressione "segregazione contabile" con "separazione contabile";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa:

l'articolo 3, commi 1 e 2, e l'articolo 9, comma 8, esplicitando la deroga all'articolo 11 della l. n. 400 del 1988 e circoscrivendo meglio i poteri dei Commissari straordinari;

l'articolo 3, comma 6, facendo riferimento all'articolo 3 della Convenzione

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 18/2009, articolo recante i principi generali sulla progettazione universale;

l'articolo 5, realizzando un coordinamento normativo con la disciplina recata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560,

in tema di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.35.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 5^a (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
Audizione informale di rappresentanti di SVIMEZ nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034	9
Audizione informale di rappresentanti di Openpolis nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034	9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 maggio 2026.

**Audizione informale di rappresentanti di SVIMEZ
nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della
Commissione europea relative al Quadro finanziario
pluriennale dell'Unione europea per il periodo
2028-2034.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
14.20 alle 14.45.

**Audizione informale di rappresentanti di Openpolis
nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della
Commissione europea relative al Quadro finanziario
pluriennale dell'Unione europea per il periodo
2028-2034.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
14.45 alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi (Seguito dell'esame e rinvio)	10
ALLEGATO (Proposte emendative approvate)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
ERRATA CORRIGE	16

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 11.15.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 maggio scorso è proseguito l'esame delle proposte emendative presentate e che sono state accantonate talune proposte emendative.

A seguito della richiesta avanzata dalla deputata Pavanelli, non essendovi obie-

zioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dà conto delle sostituzioni e avverte altresì che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Pierro 2.25, Gusmeroli 3.18, Comba 3.82 e Andreuzza 3.198.

In sostituzione dei relatori, deputati Zinzi e Zucconi per l'VIII Commissione, Cavo e Squeri per la X Commissione, passa ad esprimere i pareri sulle proposte emendative precedentemente accantonate. Relativamente all'articolo 1, propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Iaia 1.9, Barabotti 1.10 e Battistoni 1.11, nonché l'emendamento Davide Bergamini 1.28. Relativamente all'articolo 2, propone di mantenere accantonati gli emendamenti Gusmeroli 2.15, Davide Bergamini 2.57, Iaia 2.58, gli identici emendamenti Pierro 2.59 e Barabotti 2.60; esprime parere favorevole sugli emendamenti Marattin 2.183 e Rotelli 2.184, a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); propone di mantenere accantonati gli emendamenti Curti 2.206, Gusmeroli 2.207, Pavanelli 2.208, gli identici emendamenti Ilaria Fontana 2.209 e Montemagni 2.210, gli emendamenti Casa-

sco 2.244, Alessandro Colucci 2.245, Gusmeroli 2.246 e Alessandro Colucci 2.251. Relativamente all'articolo 3, propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Battistoni 3.10, Iaia 3.11 e Barabotti 3.12; esprime parere favorevole sugli emendamenti Casasco 3.49, Giovine 3.50 e sugli identici emendamenti Montemagni 3.51 e Peluffo 3.52, a condizione che siano tutti riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); propone di mantenere accantonati l'emendamento Montemagni 3.84, nonché gli identici emendamenti Ilaria Fontana 3.85 e Ferrari 3.86; esprime parere contrario sull'emendamento Bonelli 3.135; esprime parere favorevole sull'emendamento Rotelli 3.136, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Simiani 3.160 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Gusmeroli 3.167, Pierro 3.168 e Pietrella 3.169, nonché l'emendamento Gusmeroli 3.170; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Manes 3.01.

Il sottosegretario Claudio BARBARO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che rimangono accantonati gli identici emendamenti Iaia 1.9, Barabotti 1.10 e Battistoni 1.11, gli emendamenti Davide Bergamini 1.28, Gusmeroli 2.15, Davide Bergamini 2.57, Iaia 2.58, gli identici emendamenti Pierro 2.59 e Barabotti 2.60, gli emendamenti Curti 2.206, Gusmeroli 2.207, Pavanelli 2.208, gli identici emendamenti Ilaria Fontana 2.209 e Montemagni 2.210, gli emendamenti Casasco 2.244, Alessandro Colucci 2.245, Gusmeroli 2.246, Alessandro Colucci 2.251, Battistoni 3.10, Iaia 3.11, Barabotti 3.12, Montemagni 3.84, gli identici emendamenti Ilaria Fontana 3.85 e Ferrari 3.86, nonché gli identici emendamenti Gusmeroli 3.167, Pierro 3.168 e Pietrella 3.169, e l'emendamento Gusmeroli 3.170.

Andrea BARABOTTI (LEGA), sottoscrive l'emendamento Marattin 2.183.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Marattin 2.183 e Rotelli 2.184 hanno accettato la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Marattin 3.205 (*ex* 2.183) e Rotelli 3.206 (*ex* 2.184), come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Casasco 3.49, Giovine 3.50 e degli identici emendamenti Montemagni 3.51 e Peluffo 3.52, hanno accettato la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Casasco 3.49, Giovine 3.50, nonché gli identici emendamenti Montemagni 3.51 e Peluffo 3.52 come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 3.135, evidenzia criticamente che il parere contrario espresso assume un evidente significato politico, poiché la proposta è volta a introdurre la consultazione delle comunità locali interessate dalla localizzazione degli impianti nucleari. Osserva che, pur nel quadro di una contrarietà complessiva al disegno di legge in esame, l'emendamento mira a garantire un presidio minimo di partecipazione democratica, consentendo ai territori coinvolti di essere informati e ascoltati preventivamente. Rileva invece che il Governo e la maggioranza sembrano voler procedere dall'alto, senza un reale confronto con le popolazioni interessate e senza considerare l'impatto che tali scelte potrebbero produrre sui territori. Sottolinea che l'esclusione della consultazione delle comunità locali non può essere giustificata da ragioni tecniche o di copertura finanziaria, ma appare come una scelta politica di chiusura nei confronti dei cittadini. Fa presente che

tale atteggiamento risulta tanto più grave in una materia delicata come quella nucleare, nella quale sarebbe necessario garantire trasparenza, informazione preventiva e partecipazione. Conclude osservando che il mancato accoglimento dell'emendamento in esame conferma la volontà di chiusura politica della maggioranza e del Governo, alimentando ulteriormente le perplessità sull'impianto del provvedimento che definisce « ossimorico » alla luce della contraddizione in termini tra la dichiarata sostenibilità e il programma nucleare.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel dichiarare di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 3.135, condivide le considerazioni già espresse dal deputato Dori circa la necessità di garantire un adeguato coinvolgimento delle comunità locali. Osserva che, qualora il Governo intenda realmente procedere alla diffusione di numerosi SMR sul territorio nazionale, risulterebbe del tutto irragionevole escludere forme minime di consultazione preventiva. Rileva che la localizzazione di impianti nucleari, anche di dimensioni ridotte, inciderebbe inevitabilmente sui territori, sulle abitazioni, sui luoghi di lavoro e sulla vita delle comunità interessate. Per tale ragione, ritiene indispensabile evitare un'impostazione calata dall'alto e fondata esclusivamente sulla decisione del Governo. Sottolinea che l'accoglimento dell'emendamento in esame rappresenterebbe un segnale di reale disponibilità al confronto con i territori e con gli enti locali. Conclude auspicando che vi sia ancora spazio per una riflessione da parte del Governo e della maggioranza, al fine di un ripensamento sulla proposta emendativa in esame.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonelli 3.135, ribadisce l'importanza del coinvolgimento dei territori, già richiamata con numerose proposte emendative presentate dalle opposizioni. Osserva che, in una materia così delicata, non può essere sufficiente una comunicazione generica o meramente informativa, ma è necessario un confronto effettivo con cittadini, istituzioni locali, associazioni e

operatori economici. Richiama, in particolare, il precedente rigetto di emendamenti volti a introdurre il dibattito pubblico, strumento che consentirebbe un confronto strutturato tra esperti e comunità interessate. Sottolinea come tale modello sia utilizzato anche in Francia, spesso richiamata dalla maggioranza come esempio in materia nucleare, e come possa contribuire a migliorare i progetti e a ridurre i conflitti territoriali. Rileva criticamente che la maggioranza sembra invece mostrare chiusura nei confronti della partecipazione dei cittadini e degli enti territoriali, preferendo un'impostazione calata dall'alto. Osserva che tale atteggiamento risulta particolarmente preoccupante se letto insieme ad altri interventi normativi che, a suo avviso, tendono a comprimere il dissenso, soprattutto quando espresso su temi ambientali. Conclude invitando Governo e maggioranza a una riflessione ulteriore sull'emendamento in esame, sottolineando che il confronto con i cittadini non deve essere considerato un elemento di ostacolo o di timore, ma un'occasione di arricchimento democratico e di miglioramento delle decisioni pubbliche.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Bonelli 3.135, fa presente che il testo in discussione accentuerà il conflitto con i territori, con evidenti conseguenze in termini di calo del consenso elettorale. Rileva infatti che l'ipotesi di realizzare numerosi reattori sul territorio nazionale inciderebbe su una parte molto ampia del Paese e della popolazione, rendendo inevitabile una forte mobilitazione dei cittadini interessati. Osserva che il rifiuto di prevedere forme di consultazione non eliminerà il problema del consenso territoriale, ma rischierà al contrario di aggravarlo, anche perché alla localizzazione degli impianti si aggiungerebbero le questioni relative alle scorie, ai depositi temporanei e al deposito definitivo. Sottolinea che tale impostazione potrebbe trasformare il Paese in un sistema diffuso di siti nucleari, senza un reale coinvolgimento delle comunità chiamate a subirne gli effetti. Rileva inoltre che la gestione dell'esame degli emendamenti presentati, caratterizzata da numerosi accan-

tonamenti, mostra una significativa incertezza della maggioranza su un provvedimento presentato come qualificante della propria azione politica. Conclude osservando che il rigetto dell'emendamento in esame aumenterebbe la distanza tra le politiche del Governo e l'interesse dei territori, alimentando ulteriormente le preoccupazioni per gli impatti del nucleare sulla salute, sull'ambiente e sull'economia nazionale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 3.135.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Rotelli 3.136 hanno accettato la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Rotelli 3.136, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Simiani 3.160 hanno accettato la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Simiani 3.160, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Sara FERRARI (PD-IDP), dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Manes 3.01.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Manes 3.01 (*vedi allegato*).

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un aggiornamento sull'organizzazione dei lavori e sulle modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento, alla luce dei numerosi emendamenti ancora accantonati sintomo di un'incertezza della maggioranza e del Governo sul disegno di legge in esame. Stigmatizza altresì le modalità con cui sono stati condotti i lavori, evidenziando che, da un lato, è stato previsto il contingentamento dei tempi degli interventi – con evidenti conseguenze negative sul dibattito

parlamentare – e, dall'altro lato, l'esame del provvedimento stenta a concludersi secondo le tempistiche preannunciate mancando ancora numerosi pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti accantonati.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) dichiara di condividere le considerazioni testé svolte dalla deputata Pavanelli, rilevando che – all'accelerazione dei lavori impressa dalla maggioranza e dal Governo – non sembra corrispondere un quadro pienamente definito sugli orientamenti da assumere in ordine alle proposte emendative tuttora accantonate.

Fa presente che i gruppi di opposizione avevano assicurato la massima disponibilità a proseguire l'esame sin dalla mattinata odierna e reputa pertanto necessario, anche alla luce della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, che si chiariscano le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Devis DORI (AVS), nell'associarsi alla richiesta di chiarimento formulata dai deputati precedentemente intervenuti, rileva che il permanere degli accantonamenti non consente di comprendere con chiarezza l'orientamento della maggioranza e del Governo sulle proposte emendative ancora da porre in votazione.

Chiede, pertanto, se i relatori e il Governo siano nelle condizioni di formulare i pareri sulle proposte emendative tuttora accantonate e se, conseguentemente, si possa procedere alla loro votazione, ovvero se si ritenga di rinviarne ulteriormente l'esame. Auspica, in ogni caso, che venga fornita un'indicazione definitiva sull'organizzazione dei lavori, evitando ulteriori rinvii meramente interlocutori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, propone, concordi le Commissioni, di sospendere la seduta fino alle ore 12.15, al fine di acquisire i pareri sulle rimanenti proposte emendative accantonate e procedere quindi al completamento della loro votazione.

La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa alle 12.15.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, propone concordi le Commissioni, di sospendere ulteriormente la seduta al fine di consentire lo svolgimento di una riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni, per definire le ulteriori modalità di prosecuzione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 12.15, è ripresa alle 13.05.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che sono stati ritirati gli identici emendamenti Gusmeroli 3.167, Pierro 3.168 e Pietrella 3.169, nonché gli emendamenti Alessandro Colucci 2.245 e 2.251.

Invita quindi i relatori ed il rappresentante del Governo a formulare i pareri riferiti alle rimanenti proposte emendative accantonate.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatrice per la X Commissione*, anche a nome dell'altro relatore per la X Commissione, deputato Squeri, nonché dei relatori per l'VIII Commissione, deputati Zinzi e Zucconi, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Iaia 1.9, Barabotti 1.10 e Battistoni 1.11, nonché sull'emendamento Davide Bergamini 1.28, a condizione che siano tutti riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); esprime parere favorevole sull'emendamento Gusmeroli 2.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); esprime parere favorevole sugli emendamenti Davide Bergamini 2.57, Iaia 2.58 e sugli identici emendamenti Pierro 2.59 e Barabotti 2.60, a condizione che siano tutti riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); esprime parere favorevole sugli emendamenti Curti 2.206, Gusmeroli 2.207, Pavanelli 2.208, sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 2.209 e Montemagni 2.210, sull'emendamento Montemagni 3.84, sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 3.85 e Ferrari 3.86, nonché sull'emendamento

Gusmeroli 3.170, a condizione che siano tutti riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*); invita al ritiro degli emendamenti Casasco 2.244 e Gusmeroli 2.246, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Bonelli 3.73.

Il sottosegretario Claudio BARBARO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Emma PAVANELLI (M5S) chiede di poter disporre di un tempo congruo per approfondire le proposte di riformulazione avanzate dai relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, propone, concordi le Commissioni, di sospendere brevemente la seduta al fine di consentire ai presentatori di prendere visione delle proposte di riformulazione testé avanzate dai relatori.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.15.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che sono stati ritirati gli emendamenti Casasco 2.244 e Gusmeroli 2.246.

Avverte che i presentatori degli identici emendamenti Iaia 1.9, Barabotti 1.10 e Battistoni 1.11, e dell'emendamento Davide Bergamini 1.28, hanno accettato la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Iaia 1.9, Barabotti 1.10, Battistoni 1.11 e Davide Bergamini 1.28, come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Gusmeroli 2.15 hanno accettato la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gusmeroli 2.15, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Davide Bergamini 2.57, Iaia 2.58 e degli identici emendamenti Pierro 2.59 e Barabotti 2.60 hanno accettato la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Davide Bergamini 2.57, Iaia 2.58, Pierro 2.59 e Barabotti 2.60, come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Curti 2.206, Gusmeroli 2.207, Pavanelli 2.208, degli identici emendamenti Ilaria Fontana 2.209 e Montemagni 2.210, dell'emendamento Montemagni 3.84, degli identici emendamenti Ilaria Fontana 3.85 e Ferrari 3.86, nonché dell'emendamento Gusmeroli 3.170, hanno accettato la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Curti 3.207 (*ex* 2.206), Gusmeroli 3.208 (*ex* 2.207), Pavanelli 3.209 (*ex* 2.208), Ilaria Fontana 3.210 (*ex* 2.209), Montemagni 3.211 (*ex* 2.210) e 3.84, Ilaria Fontana 3.85, Ferrari 3.86 e Gusmeroli 3.170, come riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 3.73, prende atto del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, rilevando tuttavia come non ne appaiano chiare le ragioni, atteso che la proposta è volta a precisare che i procedimenti abilitativi integrati relativi alla sperimentazione, alla costruzione, all'installazione e all'esercizio degli impianti nucleari si svolgano nel rispetto della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Osserva che tale procedura dovrebbe costituire una garanzia nell'esame di progetti di particolare rilevanza, come dimostrano anche esperienze recenti – tra tutte quella del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria – nelle quali la valutazione

ambientale ha consentito di far emergere profili tecnici e criticità meritevoli di approfondimento.

Auspica, quindi, che una proposta emendativa di tale natura possa essere oggetto di una diversa valutazione, trattandosi di un presidio tecnico essenziale per verificare l'effettiva sostenibilità delle scelte progettuali.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonelli 3.73, rileva con rammarico che, ogniqualevolta si richiama l'esigenza di introdurre adeguate tutele – e in particolare la valutazione di impatto ambientale (VIA) – continua a registrarsi una limitata disponibilità a valorizzare tale strumento, che viene spesso percepito come un ostacolo tecnico-amministrativo anziché come una garanzia per il territorio.

Osserva che, mentre nel dibattito pubblico si introducono nuovi riferimenti, quali la valutazione di impatto generazionale, permane una difficoltà ad applicare in modo pieno strumenti già consolidati, come la VIA. Sottolinea, pertanto, la necessità di adottare una visione non frammentata, ma integrale, capace di affrontare le questioni ambientali in modo serio, concreto e non ideologico.

Ribadisce, in conclusione, che proprio su temi di tale rilievo sarebbe necessario applicare con coerenza i principi dell'ecologia integrale, evitando che strumenti fondamentali di valutazione e tutela ambientale vengano ridimensionati o considerati meri appesantimenti procedurali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 3.73.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Fa presente che il testo del provvedimento, risultante dalle proposte emendative approvate, sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per acquisirne il parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 19 maggio 2026.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 12.15 alle 12.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 680 del 14 maggio 2026:

a pagina 36, seconda colonna, ventiduesima riga, sostituire le parole: « 13.40 » con le seguenti: « 13:35 » e le parole: « 13.45 » con le seguenti: « 13:40 ».

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.**C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, *con le seguenti:* per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile.

* **1.9.** (Nuova formulazione) Iaia.

* **1.10.** (Nuova formulazione) Barabotti.

* **1.11.** (Nuova formulazione) Battistoni, Cortelazzo, Pierro, Davide Bergamini.

* **1.28.** (Nuova formulazione) Davide Bergamini, Cortelazzo, Battistoni, Pierro, Mazzetti.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la sicurezza *aggiungere le seguenti:* , la resilienza *e dopo le parole:* i costi della stessa *aggiungere le seguenti:* nonché a promuovere la competitività del sistema produttivo.

2.15. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, *e dopo le parole:* dell'esercizio *aggiungere le seguenti:* , fino alla disattivazione,.

Conseguentemente,

al comma 1, lettera g), premettere le seguenti parole: nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, *e dopo le parole:* dell'esercizio *aggiungere le seguenti:* , fino alla disattivazione,;

al comma 1, lettera h), premettere le seguenti parole: nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti, *e dopo le parole:* dell'esercizio *aggiungere le seguenti:* , fino alla disattivazione,.

* **2.57.** (Nuova formulazione) Davide Bergamini, Cortelazzo, Pierro, Mazzetti, Battistoni.

* **2.58.** (Nuova formulazione) Iaia, Mattia, Antoniozzi, Giovine, Maerna, Pietrella, Colombo.

* **2.59.** (Nuova formulazione) Pierro, Cortelazzo, Davide Bergamini, Mazzetti, Battistoni.

* **2.60.** (Nuova formulazione) Barabotti.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) previsione che la disciplina relativa alla localizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), contempli la possibilità di autocandidature e garantisca altresì la sottoposizione a nuove procedure di valutazione ambientale strategica, di cui alla parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, degli eventuali strumenti di pianificazione riguardanti aree eleggibili per la localizzazione dei medesimi impianti.

* **3.205.** (ex 2.183). (Nuova formulazione) Marattin, Barabotti.

* **3.206.** (ex 2.184). (Nuova formulazione) Rotelli, Battistoni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee.

** **3.49.** (Nuova formulazione) Casasco, Cortelazzo, Davide Bergamini, Pierro, Mazzetti, Battistoni.

** **3.50.** (Nuova formulazione) Giovine.

** **3.51.** (Nuova formulazione) Montemagni, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.

** **3.52.** (Nuova formulazione) Peluffo, Pandolfo, Braga, Simiani, De Micheli, Gnassi, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: , e sia assicurato il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi, anche tenendo conto della compresenza, nella stessa area, di impianti di produzione di energia già esistenti o autorizzati.

3.136. (Nuova formulazione) Rotelli, Battistoni.

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le parole: , da realizzare anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e di canali di comunicazione idonei ad assicurare trasparenza e accessibilità.

3.160. (Nuova formulazione) Simiani, Braga, Pandolfo, Di Sanzo, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3.01. Manes, Gebhard, Schullian, Steger, Ferrari.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: , valutando la previsione di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio del titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti;

* **3.207.** (ex 2.206). (Nuova formulazione) Curti, Braga, Simiani, Pandolfo, Evi, Ferrari, Di Sanzo, De Micheli, Gnassi, Peluffo.

* **3.208.** (ex 2.207). (Nuova formulazione) Gusmeroli, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

* **3.209.** (ex 2.208). (Nuova formulazione) Pavanelli, Morfino, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

* **3.210.** (ex 2.209). (Nuova formulazione) Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.

* **3.211.** (ex 2.210). (Nuova formulazione) Montemagni, Gusmeroli, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

- | | |
|--|--|
| <p>* 3.84. <i>(Nuova formulazione)</i> Montemagni, Gusmeroli, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.</p> <p>* 3.85. <i>(Nuova formulazione)</i> Ilaria Fontana, Morfino, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Santillo.</p> | <p>* 3.86. <i>(Nuova formulazione)</i> Ferrari, Braga, Simiani, Pandolfo, Curti, Evi, De Micheli, Gnassi, Peluffo.</p> <p>* 3.170. <i>(Nuova formulazione)</i> Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Benvenuto, Centenaro, Montemagni, Pizzimenti.</p> |
|--|--|

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. C. 2935 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	20
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	31

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », e Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	30
Audizione informale di Corrado Caruso, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Alma Mater Studiorum » di Bologna, Nicola Grasso, professore di diritto costituzionale presso l'Università del Salento, e Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	30
Audizione informale di rappresentanti dell'associazione Carte in Regola, delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani (ACLI), in videoconferenza, e dell'Associazione Ricreativa Culturale Italiana (ARCI APS), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

C. 2935 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo MAGI, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, il disegno di legge C. 2935, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

In sostituzione del relatore, onorevole Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, procede all'illustrazione del provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali ulteriori approfondimenti.

In premessa, fa presente che il decreto-legge in esame, composto originariamente di 19 articoli, ha subito modificazioni per opera del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 – recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese – il quale, oltre a novellare l'articolo 8, ha aggiunto all'interno del decreto-legge in esame i nuovi articoli 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*. Evidenzia, poi, che nel corso dell'esame al Senato si è proceduto, da un lato, a riversare nel testo del decreto-legge n. 38 il contenuto del decreto-legge n. 42 e, dall'altro, ad abrogare lo stesso decreto n. 42 – con l'inserimento del comma 2 nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione – facendone salvi gli effetti prodotti. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, il decreto-legge in esame si compone di 37 articoli, suddivisi in due capi.

Osserva che il capo I – articoli da 1 a 12-*bis* – reca misure urgenti in materia fiscale.

L'articolo 1, modificato dal Senato, interviene sulla disciplina concernente la determinazione della base imponibile IVA relativa alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni. Al comma 1 si prevede che per tali operazioni la base imponibile IVA sia costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. Si prevede, inoltre, che tale valore non possa essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni. Al comma 3 si prevede, inoltre, l'abrogazione delle disposizioni della legge di bi-

lancio per il 2026 che intervengono sulla medesima materia, prevedendo altresì, al comma 2, che la nuova disciplina si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono, infine, dettate disposizioni applicabili ai comportamenti pregressi conformi alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025.

L'articolo 2, al comma 1, estende il divieto di cumulabilità con il regime della cosiddetta *flat tax* per i neo-residenti anche al nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) e, al comma 2, prevede l'applicazione della disciplina in esame ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

L'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato, al comma 1 introduce nel testo unico delle imposte sui redditi l'esclusione dalla base imponibile dell'IRPEF dei redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato per le navi iscritte nel registro internazionale. Inoltre, il comma 2 abroga una norma di interpretazione autentica che regolava il citato regime di esenzione riferito ai medesimi lavoratori marittimi. Il comma 3 stabilisce che si tenga conto dei redditi dei predetti lavoratori marittimi per quanto riguarda deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo.

L'articolo 2-*ter*, introdotto anch'esso al Senato, prevede che le Pubbliche amministrazioni non siano tenute a verificare l'effettuazione degli adempimenti fiscali da parte degli esercenti di arti e professioni prima dell'erogazione delle somme dovute quale compenso per l'attività professionale svolta nel caso in cui l'ammontare delle cartelle di pagamento non sia superiore a cinquemila euro.

L'articolo 3, commi 1 e 2, introduce la rateizzazione (in cinque quote annue) della tassazione, ai fini IRES ed IRAP, dell'av-

viamiento negativo rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), a fronte delle operazioni di cessione di azienda (o ramo d'azienda) con continuità dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali. Il comma 3 dispone che tale previsione trovi applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, mentre il comma 4 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti.

L'articolo 4 dispone, al comma 1, una esenzione temporanea, fino al 31 dicembre 2028, dall'imposta sostitutiva sui proventi finanziari a favore dei sistemi di garanzia dei depositanti (ad esempio il Fondo interbancario di tutela dei depositi) e, al comma 2, provvede alla copertura dei relativi oneri.

L'articolo 5 prevede la disapplicazione, fino al 30 giugno 2026, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro.

L'articolo 6, comma 1, differisce dal 1° marzo al 1° maggio 2026 la decorrenza dell'applicazione della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale. Il comma 2 provvede alla copertura di tali oneri. Segnala che la misura si inserisce all'interno della disciplina dei commi da 140 a 142 della legge di bilancio 2026, che estendono l'obbligo anche a categorie prima escluse (come agenzie di viaggio, intermediari marittimi e aerei e operatori del settore petrolifero), uniformandone il trattamento fiscale. Inoltre, fa presente che nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti i nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, con cui viene introdotta l'esenzione della ritenuta sulle provvigioni per le agenzie di viaggio e turismo, limitandola, tuttavia, ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, provvedendo, altresì, alla copertura del relativo onere.

L'articolo 7, comma 1, rende ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iper-

ammortamento, prevista dall'articolo 1, comma 427, della legge di bilancio per il 2026, anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1. Il comma 3 stabilisce che le precedenti disposizioni sono applicate agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Il comma 3-*bis*, introdotto al Senato, stabilisce, invece, che nella determinazione del reddito d'impresa oggetto di concordato preventivo biennale, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (cosiddetto iperammortamento).

L'articolo 7-*bis*, introdotto al Senato, al comma 1 prevede, nell'ambito del regime del concordato preventivo biennale, due nuove soglie di livello massimo per la proposta di reddito concordato. In particolare, tale proposta non può eccedere di più del 30 per cento il valore del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente (opportunamente rettificato) per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 6, ma inferiore a 8, e di più del 35 per cento del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente (sempre opportunamente rettificato) per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 1, ma inferiore a 6. Il comma 2 prevede, inoltre, che per il 2026 i programmi informatici (di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il Modello ISA) siano resi disponibili entro il 15 maggio 2026 (anziché entro il 15 aprile 2026). Infine, il comma 3 differisce al 31 ottobre 2026 (anziché al 30 settembre 2026) il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027.

L'articolo 8, ai commi 1 – il cui contenuto è stato previsto dall'articolo 1, comma

1, lettera *a*), del decreto-legge n. 42 del 2026 e poi trasposto, nel corso dell'esame al Senato, nel decreto-legge in esame –, 2, 3, 3-*bis*, 4 e 4-*bis*, stabilisce un aumento degli importi spettanti alle imprese che abbiano presentato le comunicazioni per i benefici previsti dal Piano Transizione 5.0 del 2025 e introduce un ulteriore contributo, concesso alle imprese in proporzione a specifiche spese sostenute. Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, interviene sulla destinazione dei proventi delle aste ETS, richiedendo la realizzazione presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea degli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, nonché dell'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi. I commi da 4-*ter* a 4-*quinqies*, inseriti al Senato, prevedono lo stanziamento di 30 milioni di euro nel 2027 e di 62 milioni di euro nel 2028 per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia incaricato, in raccordo con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della gestione e attuazione delle fasi di progettazione tecnico-economica delle opere infrastrutturali e della realizzazione delle opere. I commi da 4-*sexies* a 4-*octies*, anch'essi introdotti al Senato, dispongono circa l'istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane. Il fondo è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con una dotazione complessiva di 20 milioni per il 2027 e di 30 milioni per il 2028. I commi in esame demandano, inoltre, a un decreto ministeriale le disposizioni di attuazione e prevedono, altresì, alla copertura degli oneri. Per altro verso, i commi 4-*novies* e 4-*decies*, inseriti nel corso dell'esame al Senato, introducono un regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) e IRAP, nei confronti dei soggetti coinvolti nello svolgimento della «America's Cup – Napoli 2027». Nello specifico, si riconosce un'esenzione dall'IRES e dall'IRAP alle persone giuridiche (ed alle stabili

organizzazioni) costituite, dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, nel 2026 con sede legale in Italia, in relazione alle attività svolte, tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, che siano direttamente ed esclusivamente correlate alla loro partecipazione all'evento. Si riconosce l'esenzione da imposizione fiscale (da IRPEF, da ritenute a titolo d'acconto o d'imposta e da imposte sostitutive sui redditi) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché sui redditi di lavoro autonomo percepiti, negli anni 2026 e 2027, da soggetti non residenti per prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della 38° edizione della Coppa America e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento. Per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, i medesimi redditi, percepiti negli anni 2026 e 2027, concorrono alla formazione del reddito complessivo, per le medesime annualità, limitatamente al 35 per cento del loro ammontare.

Gli articoli 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* sono stati introdotti al Senato, riproducendo il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoversi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*, del decreto-legge n. 42 del 2026 – che, come anticipato, viene abrogato, facendone salvi gli effetti, dall'articolo 1, comma 2, della legge di conversione del presente decreto-legge.

In particolare, l'articolo 8-*bis*, al comma 1 proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dall'8 aprile al 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed al GPL impiegati come carburanti, già prevista dal decreto-legge n. 33 del 2026 dal 19 marzo al 7 aprile. In aggiunta, il comma 2 prevede per lo stesso periodo temporale l'azzeramento dell'accisa per il gas naturale (metano) usato come carburante e l'equiparazione dell'aliquota ridotta anche per il biocarburante e il biodiesel. Il comma 3, infine, provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2.

L'articolo 8-*bis*.1, unico comma, introdotto al Senato, dispone che dal 1° giugno 2026 il Garante per la sorveglianza dei

prezzi, ove rilevi un possibile aumento dei prezzi dei carburanti legato a eventi straordinari o condizioni socioeconomiche particolari, trasmetta una relazione al Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Questi a sua volta, con proprio decreto, può quindi attivare uno speciale regime di controllo sulla filiera dei carburanti per verificare e contrastare eventuali fenomeni distorsivi.

L'articolo 8-*ter*, comma 1, riconosce in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026, comprovato con le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA ed entro limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026. Secondo quanto previsto dal comma 2, il credito d'imposta è utilizzabile secondo le modalità telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate, senza che si rendano applicabili alcuni limiti annuali (quello generale di 2 milioni di euro e quello di 250 mila euro applicabile ai crediti d'imposta da quadro RU, nonché il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro). Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d'imposta. Il comma 4, specificando che le disposizioni precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, stabilisce che a tali adempimenti provveda il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il comma 5 reca invece le disposizioni finanziarie.

L'articolo 8-*quater* introduce un incentivo a favore delle imprese che abbiano subito impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o ad una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico. La misura, da erogare alle imprese che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2026, consiste in un contributo a

fondo perduto fino al 20 per cento (30 per cento per le PMI) dell'intervento complessivo concesso a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell'Unione europea, secondo la disciplina dei finanziamenti agevolati di cui al cosiddetto « Fondo 394 ».

L'articolo 9, comma 1, esclude, dal 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) fino al 31 dicembre 2026, dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro. Il comma 2 reca le conseguenti disposizioni finanziarie. Per altro verso, il comma 2-*bis*, inserito al Senato, modifica la denominazione dei soggetti ai quali si applica la detassazione degli eventi sportivi organizzati dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche.

L'articolo 10, commi 1 e 2, prevede che, limitatamente ai carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione successivamente all'8 agosto 2024 – e per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, sia già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico – la facoltà di richiedere la riconsegna anticipata sia esercitata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale – non ancora emanato – che deve definire le modalità e i termini della richiesta. Il comma 2-*bis*, aggiunto al Senato, interviene sulla disciplina della perdita dei benefici della « definizione agevolata », prevedendo che essa si verifichi, nel caso di pagamento dell'unica rata o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, solo nel caso in cui il versamento tardivo sia superiore a cinque giorni. Il comma 2-*ter*, anch'esso introdotto al Senato, prevede che le fattispecie per le quali i comuni possono differenziare le aliquote IMU siano suscettibili di modificazioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in luogo del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10-*bis*, introdotto al Senato, modifica la disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione. Si tratta di un'imposta che si applica alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (PRA). Tra le novità, si segnalano disposizioni che varranno anche per il settore del noleggio, nonché la possibilità per province e città metropolitane di accedere, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del PRA e della motorizzazione civile. Inoltre, si consentirà alle province e alle città metropolitane di accedere, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del PRA e della motorizzazione civile, ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera g), capoverso 5-*bis*, e modalità di accesso saranno disciplinate con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026.

L'articolo 10-*ter*, inserito nel corso dell'esame in Senato, modifica la norma sulla riscossione della tariffa del servizio idrico integrato, eliminando la possibilità che la riscossione volontaria possa essere effettuata attraverso il sistema F24 e previa convenzione con l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 10-*quater*, introdotto anch'esso al Senato, proroga le norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria (1° gennaio 2027) per le regioni che abbiano allineato la relativa legislazione regionale alla data di decorrenza originariamente prevista – per tali testi unici – del 1° gennaio 2026.

L'articolo 10-*quinqüies*, inserito al Senato, consente l'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (cosiddetta rottamazione *quinqüies*) ai carichi degli enti territoriali, affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, che, nell'esercizio della propria e autonoma autonomia impositiva, ne prevedano l'applicazione, disciplinandone modalità e termini.

L'articolo 11 reca delle modifiche al trattamento fiscale (IRES e IRPEF) dei dividendi (regime di esclusione) e delle plusvalenze (regime di esenzione), nonché alle modalità di applicazione della ritenuta (dell'1,20 per cento) su dividendi corrisposti a società non residenti soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo SEE. In particolare, eliminando il requisito dimensionale (partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro) a decorrere dal 1° gennaio 2026, viene ripristinato, senza soluzione di continuità, il regime previgente alle modifiche operate dalla legge di bilancio 2026.

L'articolo 12 eleva da 110 a 118 euro l'importo dell'imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'articolo 12-*bis*, introdotto al Senato, stabilisce che il trasferimento della proprietà di beni immobili all'Automobile Club d'Italia nel contesto dell'operazione di liquidazione della società *in-house* « ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni » è esente da qualsiasi imposta diretta e indiretta, tributo o diritto. La norma medesima specifica, tuttavia, che non saranno oggetto di rimborso imposte o versamenti già effettuati.

Passando al capo II – articoli da 13 a 19 –, che reca ulteriori misure urgenti, fa presente che l'articolo 13, comma 1, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (« riduzione del *turn-over* »). Il comma 2, con riferimento ai criteri di riparto della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sopprime il riferimento all'importo di 192 milioni di euro e aggiorna i riferimenti temporali sostituendo l'anno 2025 con l'anno 2026 e il triennio 2022-2024 con il triennio

2023-2025. Il comma 3 interviene sull'articolo 1, comma 763, della legge n. 197 del 2022, disponendo la proroga al 31 dicembre 2026 dell'operatività della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP) S.p.A. nella gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore di imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2012 e del 2016.

L'articolo 14 riduce la misura del tasso di interesse di differimento e di dilazione per il versamento rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria; l'intervento concerne specificamente la maggiorazione, che viene ridotta da 6 a 2 punti percentuali, del valore di base dell'interesse. Resta fermo che tale valore di base è pari a quello del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento), il quale è attualmente pari a 2,15 punti percentuali. L'articolo medesimo, inoltre, autorizza le rappresentanze diplomatico-consolari e le altre strutture pubbliche italiane in Tunisia ad assumere personale per le attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, con contratto esclusivamente locale, senza applicare la disciplina degli impiegati a contratto assunti dalle rappresentanze diplomatiche e derogando alle norme sull'ottenimento della cittadinanza per servizio allo Stato.

L'articolo 14-*bis*, introdotto al Senato, prevede un beneficio economico per il personale non dirigenziale delle regioni e delle province autonome coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi e che partecipa al recupero dei tributi gestiti dai medesimi soggetti, parametrandone i limiti rispetto al trattamento tabellare individuale.

L'articolo 14-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, destina ulteriori 21.513 euro a decorrere dal 2027 all'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 102 del 2024 in materia di florovivaismo, provvedendo alla copertura del relativo onere. Il suddetto criterio di delega stabilisce che il Governo preveda un coordinamento nazionale che

fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Viene stabilito, inoltre, che a eventuali nuovi oneri derivanti dall'attuazione di altri criteri di delega contenuti nell'articolo 2 della citata legge n. 102 del 2024, si possa provvedere anche mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali esposti nelle tabelle A e B della legge di bilancio per il 2026.

L'articolo 15, modificato al Senato, novella alcune disposizioni in materia di educazione finanziaria. In particolare, oltre ad alcune precisazioni in merito ai principi ai quali si deve attenere il Ministro dell'economia e delle finanze nella predisposizione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, l'articolo in esame aumenta da 11 a 12 i membri del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, prevedendo che tra i componenti sia presente un soggetto designato dal Corpo della Guardia di finanza. Si prevede altresì che il citato Comitato possa avvalersi di consulenti o esperti nella materia esterni all'amministrazione dei quali sono determinati i compensi, e che sia consentito, per il Presidente del Comitato o un soggetto delegato, anche il rimborso di spese per la partecipazione a eventi nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali. Nel corso dell'esame parlamentare al Senato sono state introdotte diverse modifiche dirette a rafforzare il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari, degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi nella fase di elaborazione e attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria prevedendosi inoltre la possibilità che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sotto-

scriva appositi accordi con soggetti istituzionali e privati operanti nel settore al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro.

L'articolo 15-*bis*, anch'esso introdotto al Senato, interviene sul comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, sostituendo il riferimento alle « carte prepagate » con quello di « moneta elettronica », di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*), del testo unico bancario, ampliando e aggiornando la disciplina dei pagamenti elettronici.

L'articolo 15-*ter*, introdotto al Senato, con una norma di interpretazione autentica, stabilisce che, ai fini dell'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola, si intende per « personale della scuola » il personale docente, ivi compreso quello di religione cattolica, quello educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i dirigenti scolastici, nonché il personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito. In sede di prima applicazione, per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa da parte del predetto personale, si fa riferimento alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale del solo comparto istruzione e ricerca.

L'articolo 16 autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di assicurare la continuità, nel medesimo anno, del servizio di emissione della Carta europea della disabilità.

L'articolo 17, comma 1, autorizza la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate. Il comma 2 reca le conseguenti disposizioni finanziarie, con un rinvio all'articolo 18.

L'articolo 17-*bis*, introdotto al Senato, proroga al 31 maggio 2026 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 2025 per tutti gli enti locali situati nelle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza

dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 18, modificato al Senato, reca le disposizioni finanziarie, disponendo l'incremento di specifiche autorizzazioni di spesa e intervenendo sulle coperture già previste nel testo originario per integrarle, tenuto conto degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge n. 42 del 2026, il cui contenuto è stato trasposto nel decreto-legge in esame.

L'articolo 18-*bis*, introdotto al Senato, modifica la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise. Le novelle in esame prevedono: la modifica delle condizioni e della modulazione relative all'assegnazione ed erogazione di una prima quota, pari al 50 per cento, delle risorse statali già stanziata quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del Servizio sanitario della suddetta regione al 31 dicembre 2023; il differimento dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2028 del termine – al quale deve conformarsi il relativo piano della regione – per il completamento della copertura del disavanzo sanitario residuo, relativo al 31 dicembre 2023.

L'articolo 19, infine, reca la clausola di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela della concorrenza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione.

Osserva inoltre che, con riferimento a singole disposizioni, assumono rilievo ulteriori materie di competenza esclusiva statale, tra le quali: « rapporti dello Stato con l'Unione europea »; « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari »; « armonizzazione dei bilanci pubblici »; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali »; « giurisdizione e norme processuali »; « ordinamento civile »; « norme generali sull'istruzione »; « previdenza sociale »; « dogane »;

« tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *e)*, *g)*, *l)*, *n)*, *o)*, *q)* e *s)*, della Costituzione.

Al riguardo, segnala che, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, gli interventi volti a ridefinire il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche – di cui all'articolo 13 del decreto-legge in esame – rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, afferendo alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (sentenza n. 153 del 2011).

Per altro verso, rileva che il provvedimento in esame risulta, altresì, riconducibile alle materie « grandi reti di trasporto e di navigazione », « porti e aeroporti civili » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica », di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, per quanto concerne la delimitazione della materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », fa presente che la Corte costituzionale, nell'affermare come l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione debba ritenersi corrispondere alla nozione di « settore energetico », di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla nozione di « politica energetica nazionale » utilizzata dal legislatore statale nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998 (sentenza n. 383 del 2005), ha giustificato e legittimato, con riferimento al settore energetico, la norma che attribuisce maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto ritenuti gli unici a cui non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale, seppure a determinate condizioni. Secondo costante giurisprudenza, infatti, la disciplina statale può conferire allo Stato il potere di emanare degli indirizzi ed anche di incidere indirettamente ed in modo significativo sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali (si

vedano in questo senso le sentenze n. 383 del 2005 e n. 303 del 2003). Segnala che la giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce in astratto sempre ammissibile l'avocazione sussidiaria da parte dello Stato di funzioni amministrative e legislative concernenti l'individuazione (e anche la realizzazione) degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. In concreto, però, al fine di valutare la legittimità dell'attrazione in sussidiarietà, deve essere effettuato un giudizio sulla proporzionalità degli interventi stessi. Inoltre, segnala che con la sentenza n. 27 del 2023, la Corte costituzionale ha ribadito la necessità di garantire la « massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili » (si veda, *ex multis*, la sentenza n. 286 del 2019), quale obiettivo perseguito a livello europeo dalle direttive 2007/77/CE, 2009/28/CE e 2018/2001/UE, nonché dalle norme nazionali di attuazione (decreti legislativi n. 387 del 2003, n. 28 del 2011 e, da ultimo, n. 199 del 2021), nel comune intento di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici. Infine, ricorda che, con la sentenza n. 28 del 2025, – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma adottata dalla regione autonoma della Sardegna avente l'effetto di sospendere in modo generalizzato il rilascio di tutte le autorizzazioni per la realizzazione di impianti a FER, minando così il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo al 2030 – la Corte ha affermato che la normativa statale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 sull'individuazione delle cosiddette aree idonee alla realizzazione dei suddetti impianti « reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze » che lo Statuto della regione autonoma riconosce in materia di produzione di energia.

Con riguardo invece alle materie « grandi reti di trasporto e di navigazione » e « porti e aeroporti civili », ricorda che, con la sentenza n. 192 del 2024, la Corte costituzionale ha affermato che sussistono consi-

stenti ostacoli al trasferimento delle funzioni – in particolare di quelle legislative – relative a tali materie. La Corte ha riscontrato: da un lato, che «le reti di trasporto e le infrastrutture che ne sono i nodi fondamentali – come i porti e gli aeroporti – sono parti di un sistema euronazionale. Vi è, infatti, una disciplina eurounionale delle reti e dei trasporti, dei piani europei di sviluppo di alcuni grandi direttrici di trasporto (sia ferroviario che su strada), dei progetti di investimento cofinanziati dall'Unione»; dall'altro lato, che «le grandi reti di trasporto e i loro nodi infrastrutturali sono parti di un sistema nazionale, costituente una piattaforma essenziale dell'economia e del mercato nazionale, che richiede, nel rispetto della normativa eurounionale, il mantenimento di fondamentali funzioni, in primo luogo, di normazione, a livello statale». Peraltro, segnala che, con la sentenza n. 79 del 2011 la Corte ha affermato che lo Stato può legittimamente revocare i finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse nazionale, senza previa consultazione della regione interessata.

Con riferimento, infine, alle materie «tutela della salute» e «coordinamento della finanza pubblica» e, dunque, al necessario rispetto dei principi statali in materia di contenimento della spesa pubblica, la giurisprudenza costituzionale richiede una particolare attenzione in materia di piani di rientro sanitari nelle regioni in disavanzo. In termini generali, le disposizioni legislative statali, che prevedono i piani di rientro sanitari nelle regioni in disavanzo, finalizzati a verificare la qualità delle prestazioni e a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali interessati, sono principi fondamentali della materia di coordinamento finanziario. Da ciò consegue che un principio fondamentale in materia concorrente, quale il coordinamento finanziario, incide sull'intero spettro della competenza legislativa regionale in altra materia concorrente, quale la tutela della salute (sentenza n. 163 del 2011). Nella specie, la disciplina dei piani di rientro e dei connessi commissariamenti è impostata, secondo il principio di leale collaborazione, a un co-

stante confronto collaborativo tra il livello statale e quello regionale, la cui sede di elezione è rappresentata dall'azione congiunta del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico regionali, organismi la cui stessa composizione, improntata a una compenetrazione tra la componente statale e quella regionale, garantisce di per sé il pieno coinvolgimento della regione in merito all'analisi dell'andamento del proprio Piano di rientro. La regione sottoposta a piano di rientro vede limitata la sua competenza in materia di tutela della salute sotto plurimi aspetti.

Da ultimo, evidenzia come venga in rilievo la materia «artigianato», ascrivibile alla potestà legislativa residuale regionale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. In particolare, l'articolo 8, comma 4-*sexies*, del decreto-legge prevede l'istituzione presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane, finalizzato alla concessione di agevolazioni per l'accesso al credito in regime *de minimis*, sotto forma di contributi in conto interessi.

A fronte di questo intreccio di competenze, osserva che il provvedimento prevede, all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera g), capoverso 5-*bis*, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, stabilendo che, ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le città metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026.

Ciò premesso, rileva che potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento alla disciplina del fondo istituito per la concessione di agevolazioni per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane dall'articolo 8, comma 4-*septies*, il quale prevede che con decreto del Ministro

delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni per le imprese artigiane, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione del predetto comma 4-*sexies*.

In proposito, segnala che con la sentenza n. 179 del 2022, con riferimento a una disposizione istitutiva di un fondo statale finalizzato alla concessione di contributi alle imprese non industriali, la Corte costituzionale si è parzialmente discostata dalla precedente giurisprudenza, che fino a quel momento aveva prevalentemente ricondotto disposizioni di analogo tenore alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. In questo caso infatti, la Corte costituzionale, pur non ritenendo irragionevole né sproporzionata la valutazione dell'interesse pubblico che ha condotto all'attrazione in sussidiarietà delle funzioni legislative in ambiti di competenza regionale, al fine di intervenire per sostenere economicamente imprese operanti in più ambiti, non industriali, alcuni dei quali di competenza regionale, ha dichiarato l'illegittimità della norma per mancanza di un adeguato coinvolgimento delle regioni interessate, nella parte in cui non prevede che il decreto interministeriale, di determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione del relativo fondo, sia adottato previa intesa nella Conferenza Stato-regioni.

Formula dunque una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato*).

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Inter-

viene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », e Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.30.

Audizione informale di Corrado Caruso, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Alma Mater Studiorum » di Bologna, Nicola Grasso, professore di diritto costituzionale presso l'Università del Salento, e Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.20.

Audizione informale di rappresentanti dell'associazione Carte in Regola, delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani (ACLI), in videoconferenza, e dell'Associazione Ricreativa Culturale Italiana (ARCI APS), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.10.

ALLEGATO

**DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
C. 2935 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2935, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica;

rilevato che:

nel decreto-legge in esame, in parte già modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, sono confluite, nel corso dell'esame al Senato, le disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 42;

il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto al Senato, ha conseguentemente disposto l'abrogazione del decreto-legge n. 42 del 2026, facendone salvi gli effetti;

a seguito delle modifiche apportate al Senato, il decreto-legge n. 38 del 2026 si compone di 37 articoli, suddivisi in due Capi;

il Capo I – articoli da 1 a 12-*bis* – reca misure urgenti in materia fiscale, concernenti: il trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento (articolo 1); modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati (articolo 2); il regime di imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi (articolo 2-*bis*); la disciplina di talune verifiche fiscali da parte delle pubbliche amministrazioni verso gli esercenti di arti e professioni (articolo 2-*ter*); la rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali (articolo 3); un'esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti (articolo

4); il differimento dell'applicazione di un contributo amministrativo a copertura di spese collegate alle importazioni di pacchi (articolo 5); la disciplina della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale (articolo 6); la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (articolo 7); la disciplina del concordato preventivo biennale (articolo 7-*bis*); il sostegno alle imprese e il rafforzamento della competitività nel settore marittimo, nonché l'istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane e l'introduzione di un regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nei confronti dei soggetti coinvolti nello svolgimento della « America's Cup – Napoli 2027 » (articolo 8); la proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle aliquote di accise sui carburanti (articolo 8-*bis*); la disciplina della sorveglianza dei prezzi dei carburanti (articolo 8-*bis*.1); un credito d'imposta in favore delle imprese agricole (articolo 8-*ter*); il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane che abbiano subito un impatto negativo dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nel Golfo persico (articolo 8-*quater*); una particolare forma di esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti (articolo 9); la disciplina della riscossione coattiva e della riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 10); la disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione (articolo 10-*bis*) e della riscossione della tariffa del servizio idrico integrato (articolo 10-*ter*); la proroga dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale per le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale

(articolo 10-*quater*); l'estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (articolo 10-*quinquies*); il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze (articolo 11); l'importo dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 12) e una norma di interpretazione autentica in merito al trasferimento della proprietà di taluni beni immobili all'Automobile Club d'Italia (articolo 12-*bis*);

il Capo II – articoli da 13 a 19 – reca ulteriori misure urgenti, riguardanti: proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP S.p.A. (articolo 13); la disciplina di taluni crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 14); l'integrazione di alcune misure di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali per il completamento del federalismo fiscale (articolo 14-*bis*); disposizioni finanziarie per l'attuazione di una delega legislativa in materia di florovivaismo (articolo 14-*ter*); la materia dell'educazione finanziaria (articolo 15); la disciplina dei pagamenti elettronici (articolo 15-*bis*); l'interpretazione autentica di disposizioni in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola (articolo 15-*ter*); la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (articolo 16); il contributo unificato per gli enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato (articolo 17); la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione per gli enti locali situati nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nel 2026 (articolo 17-*bis*); le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri derivanti dal decreto in esame (articolo 18); la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise (articolo 18-*bis*); la clausola di entrata in vigore del decreto (articolo 19);

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « sistema

tributario e contabile dello Stato » e « tutela della concorrenza », attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

con riferimento a singole disposizioni, assumono rilievo ulteriori materie di competenza esclusiva statale, tra le quali: « rapporti dello Stato con l'Unione europea »; « moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari »; « armonizzazione dei bilanci pubblici »; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali »; « giurisdizione e norme processuali »; « ordinamento civile »; « norme generali sull'istruzione »; « previdenza sociale »; « dogane »; « tutela dell'ambiente », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *e*), *g*), *l*), *n*), *o*), *q*) e *s*), della Costituzione;

con riguardo alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale gli interventi volti a ridefinire il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche – di cui all'articolo 13 del provvedimento – rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, afferendo a tale materia (sentenza n. 153 del 2011);

talune disposizioni del provvedimento risultano riconducibili alle materie « grandi reti di trasporto e di navigazione », « porti e aeroporti civili » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica », afferenti alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

viene, da ultimo, in rilievo la materia « artigianato », ascrivibile alla potestà legislativa residuale regionale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-*sexies*, del provvedimento, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera g), capoverso 5-*bis*, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, stabilendo che, ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le città metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026;

rilevata l'opportunità di prevedere, anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 179 del 2022), forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* volto a stabilire le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione, nonché i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni per la promo-

zione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane previste dall'articolo 8, comma 4-*sexies*, trattandosi di misura incidente sulla materia artigianato, ascrivibile alla potestà legislativa residuale regionale di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali all'articolo 8, comma 4-*septies*, il quale prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni per le imprese artigiane, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione del comma 4-*sexies*.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO	34
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	34
Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Audizione, in videoconferenza, di Arild Moe, <i>research professor</i> del <i>Fridtjof Nansen Institute</i> (Svolgimento e conclusione)	34

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza
del presidente Paolo FORMENTINI.*

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Audizione, in videoconferenza, di Arild Moe, *research professor* del *Fridtjof Nansen Institute*.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Arild MOE, *research professor* del *Fridtjof Nansen Institute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Nicola CARÈ (PD-IDP), a più riprese, Laura BOLDRINI (PD-IDP), in videoconferenza, e Paolo FORMENTINI, *presidente*, a più riprese.

Arild MOE, *research professor* del *Fridtjof Nansen Institute*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo contributo ai lavori dell'indagine conoscitiva. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. C. 2935 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	71
ERRATA CORRIGE	70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

C. 2935 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge C. 2935, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione del decreto-legge n. 38 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Nel rammentare che il testo iniziale del provvedimento, corredato della prescritta relazione tecnica e del prospetto riepilogativo dei relativi effetti finanziari, è stato già

esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento che, alla luce di una Nota di risposta ai rilievi formulati dal relatore della Commissione Bilancio, ha espresso parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che tali condizioni, concernenti alcune modifiche alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18, sono state quindi recepite dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato.

Osserva altresì che, nel corso dell'esame presso il Senato, mediante l'approvazione dell'emendamento 8.1000 del Governo, è stato inserito nel decreto-legge in esame il testo del decreto-legge n. 42 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese, di cui è stata contestualmente prevista l'abrogazione. Rileva che il citato emendamento 8.1000 è corredato di una relazione tecnica in cui si evidenzia che l'emendamento medesimo « prevede la rifusione nell'Atto Senato n. 1852 delle disposizioni recate dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, che viene contestualmente abrogato, e garantisce l'allineamento delle disposizioni con il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Pertanto, l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica, rispetto a quelli dettagliati nella relazione tecnica relativa al citato decreto-legge ». Segnala, invece, che le ulteriori proposte emendative approvate dal Senato della Repubblica non sono corredate di relazione tecnica.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, segnalando che ai fini delle proprie richieste farà riferimento alla relazione tecnica riferita al testo iniziale del provvedimento e ai chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto la relazione tecnica aggiornata è stata trasmessa solo nell'imminenza della presente seduta.

Rileva, innanzitutto, che l'articolo 1 del decreto, integralmente sostituito nel corso dell'esame presso il Senato, modifica la disciplina, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel decreto legislativo n. 10 del 2026, concernente la base imponibile IVA applicabile alle operazioni permutative. Fa presente che la disposizione in esame introduce una identica modifica all'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2026 e all'articolo 27, comma 2, lettera d), del testo unico in materia di IVA, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, recante la corrispondente disciplina vigente dal 1° gennaio 2027. Rileva, inoltre, che la norma prevede che i suddetti corrispettivi delle operazioni permutative siano costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto e che tale valore non possa essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni. La norma stabilisce altresì che le nuove regole di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative previste

dall'articolo in esame si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Inoltre, fa presente che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in data antecedente al 1° gennaio 2026, in applicazione della disciplina previgente, nonché i comportamenti adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge di bilancio per l'anno 2026, di cui alla legge n. 199 del 2025, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Segnala che per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità della disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La norma dispone, inoltre, che non si procede, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata. Segnala che le norme abrogano, dunque, i commi 138 e 139 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2025. Evidenzia che la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che la norma in esame riduce il perimetro delle operazioni permutative da assoggettare alle nuove regole, determinando un recupero di gettito rispetto a quanto ascritto in sede di valutazione della norma originaria, pari a 15,25 milioni di euro su base annua dal 2026. Segnala altresì che la relazione tecnica quantifica un recupero di gettito pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2026, nell'ipotesi che circa la metà delle operazioni permutative effettuate in un anno sia riconducibile a contratti stipulati nelle annualità precedenti. Con riferimento agli effetti di recupero di gettito riferiti al testo originario del provvedimento in esame, evidenzia che gli stessi sono riferiti alla riduzione del perimetro di applicazione dei criteri stabiliti dai commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026 ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, con riguardo ai quali erano stati stimati effetti di minori entrate IVA pari a 15,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Ciò stante, pur considerando che la norma in esame, come modificata dal Senato, mantiene la medesima decorrenza dell'applicabilità del metodo di calcolo dell'imponibile IVA delle operazioni permutative alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, prevista nel testo originario della norma stessa, andrebbe acquisita, a suo avviso, una conferma da parte del Governo circa la permanenza di tali effetti di recupero di gettito anche con riguardo alla nuova formulazione del criterio per la determinazione della base imponibile IVA, che fa riferimento al valore monetario.

Rileva inoltre che l'articolo 2-ter del decreto, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo alla verifica, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere a pagamenti di somme dovute nei confronti degli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Osserva che la norma modifica la soglia dell'inadempimento rilevante ai fini dell'esito positivo della verifica, sostituendo l'espressione « di qualunque ammontare » con l'espressione « per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro ». Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che la limitazione dell'applicazione della procedura di pagamento vigente ai soli inadempimenti di importo pari almeno a cinquemila euro, rendendo più difficoltoso il recupero di crediti erariali, appare suscettibile di determinare minori entrate in termini di cassa rispetto a quelle che dovrebbero essere incorporate nei tendenziali di finanza pubblica, a fronte delle quali, peraltro, non dovrebbero neppure manifestarsi risparmi di spesa da poter utilizzare a compensazione, posto che le verifiche sui pagamenti relativi a prestazioni professionali dovrebbero essere comunque svolte, indipendentemente dal relativo importo.

Evidenzia quindi che l'articolo 3 interviene sulla disciplina fiscale delle operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda poste in essere da soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, introducendo, da un lato, il comma 5-ter all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, dall'altro, il comma 4-novies all'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In particolare, evidenzia che viene stabilito che la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici costituenti l'azienda o il ramo d'azienda, il cosiddetto avviamento negativo o *badwill*, nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, rilevi fiscalmente, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, mediante imputazione in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei quattro successivi, anziché in misura intera nell'esercizio corrente, sia ai fini della determinazione del reddito d'impresa sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta. Segnala che le disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e che gli oneri derivanti dalla norma sono quantificati in 22,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, ai quali si provvede ai sensi del successivo articolo 18. Fa presente che la relazione tecnica evidenzia che la norma, introducendo la rateizzazione quinquennale della tassazione dell'avviamento negativo, determina effetti finanziari negativi ai fini IRES nei primi quattro anni di applicazione. Segnala che la quantificazione è effettuata sulla base dei dati della banca dati dell'imposta di registro relativi al periodo 2022-2024, con individuazione dei soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS che hanno effettuato operazioni di compravendita di aziende e successiva analisi delle note integrative dei bilanci per verificare la rilevazione di un avviamento negativo imputato a conto economico e rilevante ai fini IRES. Rappresenta come da tale analisi emerga un am-

montare di componenti positivi di reddito riconducibili ad avviamento negativo pari a 25 milioni di euro, corrispondente ad un gettito IRES di circa 6 milioni, con aliquota pari al 24 per cento. Rileva che la relazione tecnica riferisce, altresì, che l'imputazione annuale del *badwill* al conto economico generi un'IRES dovuta in misura pari al doppio di quella osservata nel periodo 2022-2024, ovvero in misura pari a 12 milioni di euro. Con riferimento all'IRAP, evidenzia come la relazione tecnica non rilevi effetti finanziari rispetto alle previsioni a legislazione vigente, in quanto l'avviamento negativo risulta imputato a conto economico in una voce non rilevante ai fini della determinazione della base imponibile del tributo. Gli effetti IRES sono quindi quantificati in termini di competenza e cassa, tenendo conto di un acconto IRES del 75 per cento e dell'entrata in vigore della norma nel 2026, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Al riguardo, con riferimento alla quantificazione delle minori entrate IRES nei primi quattro anni di applicazione della misura, osserva che la relazione tecnica ipotizza un ammontare di IRES dovuta pari a 12 milioni di euro annui, valore risultante da un raddoppio del dato osservato nel periodo 2022-2024, senza tuttavia esplicitare i presupposti di tale incremento. Pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa il carattere prudenziale della stima, appare comunque necessario, a suo avviso, che siano acquisiti maggiori elementi di informazione in merito alla metodologia e ai dati assunti a base della stima, con particolare riferimento alle motivazioni e all'effettiva prudenzialità del citato raddoppio. Inoltre, preso atto che il Governo ha rappresentato di non disporre di elementi informativi circa le potenziali operazioni da parte di soggetti che non hanno ancora presentato la dichiarazione o che potrebbero presentare una dichiarazione integrativa, ritiene comunque necessario che siano acquisiti ulteriori elementi informativi in merito ai criteri applicati nella quantificazione degli oneri, in particolare con riferimento all'entità della platea dei contri-

buenti interessati dalla misura, distinguendo tra i soggetti con esercizio coincidente e non coincidente con l'anno civile e chiarendo, altresì, gli effetti finanziari derivanti dal rimborso delle imposte già versate, in eccedenza, per l'annualità 2024. Sotto un diverso profilo, con riferimento alla dinamica dei flussi fiscali, rileva che la relazione tecnica non illustra distintamente le componenti finanziarie lorde che determinano la perdita di gettito stimata: osserva che appare pertanto necessario che sia fornita la scomposizione tra l'imposta non più dovuta con riferimento ad un dato esercizio e le quote di imposta dovute nel medesimo per effetto del differimento previsto dalla norma in esame. Non formula invece osservazioni in merito all'IRAP, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'imputazione contabile dell'avviamento negativo in una voce non rilevante ai fini della determinazione della base imponibile del tributo, con la conseguenza che dalla norma non derivano effetti rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

Passando a esaminare l'articolo 4 del decreto, rileva che lo stesso prevede che, in considerazione della possibilità di un consistente incremento dei rendimenti, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti siano esenti dall'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996. Fa presente che tale previsione si applica agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2028 e che agli oneri, valutati in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi del successivo articolo 18. Segnala che la relazione tecnica afferma che, ai fini della valutazione finanziaria, sono stati esaminati i bilanci 2024 dei principali fondi di garanzia dei depositanti, in particolare il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – FITD e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo – FGDC. Evidenzia che dall'e-

same dei bilanci dei citati fondi risulta un'imposta versata, sostitutiva sui proventi finanziari pari al 12,5 e 26 per cento, di circa 8,4 milioni di euro su base annua, che viene prudenzialmente raddoppiata nell'importo per considerare eventuali altri operatori e potenziali maggiori proventi finanziari esenti. Si stima, pertanto, che l'intervento determini minori entrate da imposta sostitutiva per 16,8 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica e gli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, pur individuando i sistemi di garanzia dei depositanti presi a riferimento ed esponendo le ragioni del raddoppio dell'imposta sostitutiva versata, non espongono i dati analitici necessari a ricostruire l'importo di 8,4 milioni di euro indicato come gettito annuo, segnatamente la ripartizione tra le aliquote del 12,5 e del 26 per cento. Ciò stante, ritiene pertanto necessario acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo.

Evidenzia, poi, che i commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 6, modificando gli articoli 39, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2025 e il corrispondente articolo 25-*bis*, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, reintroducono l'esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per le agenzie di viaggio e turismo, limitandola ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio relativi al trasporto di persone, ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei citati commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 6, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede con le modalità previste dal comma 2-*quater* del medesimo articolo. In proposito, ritiene necessario acquisire dal Governo dati ed elementi informativi volti ad assicurare la congruità della previsione di spesa contenuta nella norma di cui trattasi. In merito ai profili di copertura finanziaria,

fa presente che il comma 2-*quater* dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 2-*bis* e 2-*ter*, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero del turismo. Al riguardo non formula osservazioni, dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità.

Segnala, inoltre, che l'articolo 7, commi da 1 a 3, interviene sulla disciplina dell'agevolazione in forma di cosiddetto iperammortamento, eliminando il requisito della provenienza geografica dei beni richiesto dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 199 del 2025 al fine di rendere ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iperammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Osserva che agli oneri derivanti dalla norma in esame, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede ai sensi dell'articolo 18. Specifica, inoltre, che la norma stabilisce che le disposizioni in esame si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Fa presente che la relazione tecnica, a cui rinvia per maggiori dettagli, illustra la metodologia di quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della norma in esame e fornisce i risultati della stessa, ancorando le stime relative all'ammontare degli investimenti ai dati delle dichiarazioni dei redditi provvisori 2023 relativi al credito d'imposta Transizione 4.0 e applicando, in assenza di dati sul piano Transizione 5.0, un incremento forfettario del 25 per cento agli investimenti agevolabili. Segnala che per i beni immateriali, in ragione dell'innalzamento dei massimali, si stima una crescita

degli investimenti pari a 2,5 volte il dato storico e che la quantificazione, effettuata tramite modelli di microsimulazione IRES e IRPEF, considera l'investimento fiscalmente ammortizzabile in cinque anni per i beni materiali e in tre per quelli immateriali. Al riguardo, ritiene necessario che vengano esplicitate le aliquote effettivamente applicate per la quantificazione delle minori entrate fiscali, nonché l'importo medio dell'investimento considerato per ciascuna delle tre classi cui sono applicate le maggiorazioni ai fini della deducibilità, così da consentire una verifica della congruità della perdita di gettito stimata rispetto ai volumi di investimento stimati.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, inserisce, nell'ambito del regime del concordato preventivo biennale, due nuove soglie di livello massimo ai fini della determinazione della proposta di reddito concordato. In particolare, rileva che tale proposta non può eccedere di più del 30 per cento il valore del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente, opportunamente rettificato, per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, e di più del 35 per cento del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente, sempre opportunamente rettificato, per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6. Evidenzia altresì che si prevede che per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il modello ISA siano resi disponibili entro il 15 maggio 2026, anziché entro il 15 aprile 2026. Inoltre, segnala che si differisce al 31 ottobre 2026, anziché al 30 settembre 2026, il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo elementi di informazione in merito ai possibili effetti finanziari relativi alla fissazione di due nuove soglie di incremento percentuale massimo ai fini della

determinazione della proposta di reddito concordato con riferimento ai contribuenti con ISA più bassi, posto che la fissazione di dette soglie potrebbe determinare, da un lato, effetti di riduzione del gettito rispetto a quello già scontato nei tendenziali di finanza pubblica, dall'altro lato, effetti di segno opposto, grazie alla maggiore adesione da parte dei contribuenti con ISA più bassi. In particolare, osserva che gli elementi di informazione testé richiesti dovrebbero essere volti ad assicurare che le predette soglie siano state determinate in modo da non incidere negativamente sugli equilibri di finanza pubblica definiti a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, rileva che le norme, modificate dal Senato, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 8.1000 del Governo, riconoscono per il 2026, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, un contributo in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni, di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024, relativamente al piano Transizione 5.0, e che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. la comunicazione che gli investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità, unitamente alla notizia dell'esclusione dal beneficio per esaurimento delle risorse disponibili. Rappresenta che il contributo è pari a all'89,77 per cento dell'ammontare del credito di imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli Allegati A e B della legge n. 232 del 2016 e alle spese di formazione del personale. Fa presente che la relazione tecnica, ai fini della stima della congruità del limite di spesa, utilizza i dati trasmessi dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* relativamente alle istanze tecnicamente ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0, che non ne hanno beneficiato per effetto del raggiungimento del limite di spesa previsto per la misura. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in merito all'onere quantificato, dal momento che esso è contenuto nell'ambito dei limiti di spesa fissati dalla norma. In

merito alla contabilizzazione dell'onere sui saldi di finanza pubblica, appare peraltro necessario, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo, posto che, mentre il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge in esame registra la spesa come maggiore spesa corrente, il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 42 del 2026, che ha innalzato il medesimo limite di spesa di 765,3 milioni di euro, registra l'incremento dell'onere che ne deriva come maggiore spesa in conto capitale.

Per quanto concerne il comma 1-*bis* del citato articolo 8, introdotto al Senato, rileva che la disposizione reca una norma di interpretazione autentica della lettera *r-ter*) del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, volto a precisare che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo finanziabili con i proventi delle aste ETS *Emissions Trading System* assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere realizzati presso cantieri navali ubicati all'interno dell'Unione europea. Al riguardo, tenuto conto della natura interpretativa della disposizione, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili effetti retroattivi della norma con particolare riguardo ad eventuali interventi di decarbonizzazione già autorizzati presso cantieri navali situati al di fuori dell'Unione europea.

Con riferimento ai commi da 4-*ter* a 4-*quinqües* dell'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma, introdotta dal Senato, stanziava risorse per complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028, per il potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino, ai sensi del comma 4-*ter*, demandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la gestione, la progettazione e la realizzazione delle opere, in raccordo con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai

sensi del comma 4-*quater*. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni per il 2027 e 62 milioni per il 2028, si provvede con le modalità previste dal comma 4-*quinqües*. In proposito, non ha osservazioni da formulare in merito alla spesa autorizzata per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino, essendo l'onere indicato limitato all'ammontare dello stanziamento previsto. Per quanto riguarda, invece, le attività relative alla gestione, alla progettazione e alla realizzazione delle opere, poste a carico Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in raccordo con il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, appare necessario, a suo avviso, acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che i citati dicasteri siano in grado di provvedere a tali attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4-*quinqües* dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*ter* del medesimo articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027 e a 62 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023. In proposito, ricorda che il citato articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023 reca uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, che riconosce alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, un incentivo sotto forma di credito d'imposta, nei limiti delle risorse di cui al predetto comma 11. Nel rilevare che il citato comma 11 non reca un'autorizzazione di spesa in senso proprio, per quanto attiene alle risorse oggetto di utilizzo, fa presente che le stesse risultano iscritte sul capitolo 7353 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*,

che, per gli anni 2027 e 2028, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari, rispettivamente, a 70 milioni di euro e a 130 milioni di euro. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura dalla disposizione in esame, fornendo altresì una rassicurazione in merito alla possibilità di procedere alle predette riduzioni senza compromettere l'erogazione degli incentivi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2023, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione delle medesime risorse disposta, per i medesimi anni 2027 e 2028, dal successivo comma 4-*octies* dell'articolo 8.

Con riferimento all'articolo 8, commi da 4-*sexies* a 4-*octies*, rileva che le norme, introdotte dal Senato, istituiscono, presso lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane, con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro per il 2027 e di 30 milioni di euro per il 2028. Segnala che le modalità di funzionamento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni concesse a valere sul predetto Fondo sono stabiliti con un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4-*octies* dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*sexies* del medesimo articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 30 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023. In proposito, nel richiamare quanto già rilevato con riferimento al precedente comma 4-*quinquies* che utilizza la medesima modalità di copertura finanziaria, ricorda che le risorse oggetto di utilizzo risultano iscritte sul capitolo 7353 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in*

Italy, che, per gli anni 2027 e 2028, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari, rispettivamente, a 70 milioni di euro e a 130 milioni di euro. Al riguardo, nel segnalare che la sommatoria delle riduzioni della medesima autorizzazione di spesa disposte dai commi 4-*quinquies* e 4-*octies* dell'articolo 8 ammonta a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 92 milioni di euro per l'anno 2028, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate nonché fornisca una rassicurazione in merito alla possibilità di procedere alle predette riduzioni senza compromettere l'erogazione degli incentivi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2023.

In merito ai commi 4-*novies* e 4-*decies* del medesimo articolo 8, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, in ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della « America's Cup – Napoli 2027 » e al fine di garantirne il regolare ed efficace svolgimento sin dal suo avvio, che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima « Regata Preliminare Louis Vuitton 38^a America's Cup », prevede che le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'IRES e dall'IRAP per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attività siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Rileva inoltre che le disposizioni fiscali sopra descritte si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia nel 2026 in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti. Si prevede, inoltre, che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della 38^a edizione della Coppa America e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non

concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi, se percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Rileva, altresì, che i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare, se percepiti da soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Infine, si stabilisce che i benefici previsti per i redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi da lavoro autonomo non siano cumulabili con altri benefici fiscali relativi al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Al riguardo, evidenzia che la norma appare suscettibile di determinare effetti di minore entrata connessi alle esenzioni di imposta e alle agevolazioni previste. Infatti, i redditi a cui tali esenzioni e agevolazioni si riferiscono, per quanto derivanti da specifiche attività economiche avviate solo nel 2026, al pari dei redditi relativi a ogni altra attività economica avviata nel medesimo anno, dovrebbero determinare un gettito già incorporato nelle previsioni di entrata ai fini dei saldi di finanza pubblica. In proposito, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Osserva poi che l'articolo 8-bis conferma per il periodo dall'8 aprile al 1° maggio 2026 la riduzione delle aliquote di accisa già prevista, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2026, per la benzina, il gasolio e il GPL, dal 19 marzo fino al 7 aprile 2026, nelle seguenti misure: per la benzina 472,90 euro per 1000 litri, per gli oli da gas o gasolio usato come carburante 472,90 euro per 1000 litri, per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti 167,77 euro per mille chilogrammi. Rileva che, in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2026, si prevede l'azzeramento

dell'aliquota di accisa sul gas naturale metano, usato come carburante. Segnala che la norma dispone inoltre, per il medesimo periodo dall'8 aprile al 1° maggio 2026, la riduzione da 617,40 euro per mille litri a 472,90 euro per mille litri dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi biocarburanti soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Evidenzia che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18 del decreto in esame. Rileva che la relazione tecnica afferma che la stima degli effetti finanziari della disposizione, ai fini dell'individuazione della copertura finanziaria da reperire nell'ambito del presente provvedimento, è stata condotta a partire dai consumi di benzina, gasolio, GPL e gas metano registrati nel mese di aprile 2025, riproporzionati in base al numero di giorni di vigenza della riduzione dell'accisa, utilizzando la medesima metodologia già impiegata per la quantificazione degli effetti finanziari connessi alla riduzione delle accise disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 33 del 2026. Al riguardo, osserva che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica e tenuto anche conto degli ulteriori elementi di informazione resi dal Governo in occasione dell'esame del decreto-legge n. 33 del 2026, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, è stato possibile ricostruire solo alcuni degli effetti principali connessi alla riduzione delle accise. Infatti, non sono stati forniti dati ed elementi di dettaglio necessari alla stima degli effetti relativi ad alcuni settori agevolati, quali ad esempio il settore agricolo, le Forze armate e le ambulanze. Inoltre, non è stato possibile verificare in modo puntuale le minori e maggiori entrate e le maggiori e minori spese derivanti dalle variazioni del gettito dell'accisa, dell'IVA, dell'IRES e dell'IRAP, in quanto non sono

stati forniti dati più puntuali in merito alla quota dei soggetti che non detraggono l'IVA e i cui consumi dovrebbero determinare una riduzione del gettito dell'imposta medesima e ai soggetti che sono tenuti al versamento dell'IRES e dell'IRAP e che, per effetto dalla riduzione dell'accisa, dovrebbero vedere ampliate le loro basi imponibili, con conseguenti maggiori entrate nell'esercizio 2027 e minori entrate nell'esercizio 2028, come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Pertanto, ai fini di una compiuta valutazione degli effetti finanziari scontati dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi sopra richiamati alla base della stima, anche in considerazione del fatto che gli effetti positivi, in termini di maggiori entrate e minori spese, sono utilizzati anche come copertura ai sensi del successivo articolo 1, comma 2, lettera a).

Osserva, inoltre, che l'articolo 8-bis.1, introdotta nel corso dell'esame al Senato, prevede che, a decorrere dal 30 giugno 2026, ove il Garante per la sorveglianza dei prezzi, rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti, rimette al Ministro delle imprese e del *made in Italy* una relazione scritta. In questo caso, su segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* con proprio decreto può attivare lo speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerato che le attività a carico del Garante per la sorveglianza dei prezzi sembrerebbero comunque ricomprese nell'ambito dello speciale regime di controllo recentemente introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2026, affidato alla responsabilità al Ministero delle imprese e del *made in Italy* – Garante per la sorveglianza dei prezzi. In merito a tale profilo, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Rileva, poi, che l'articolo 8-quater, introdotto dal Senato, prevede che, entro il

limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la Promozione Integrata, previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, ordinariamente riconosciuto fino al 10 per cento dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul medesimo fondo, sia incrementato fino al 20 per cento, qualora ricorrano specifiche condizioni. In particolare, l'incremento si applica alle domande di finanziamento agevolato presentate entro il 31 dicembre 2026 e riferite a iniziative di transizione digitale o ecologica, come individuate dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 1° giugno 2023, laddove le imprese richiedenti abbiano subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico. Segnala altresì che per le imprese qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi della normativa europea, la quota di cofinanziamento a fondo perduto è ulteriormente elevata fino al 30 per cento dei finanziamenti concessi, che le erogazioni afferenti al citato cofinanziamento a fondo perduto sono autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027 e che l'attuazione della misura è demandata a una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017, cui spetta la definizione dei criteri di verifica delle condizioni previste, nonché dei termini e delle modalità applicative. Rileva che, secondo la relazione tecnica, le evidenze più recenti mostrano un possibile ridimensionamento significativo della domanda per le misure ordinarie, riconducibile al peggioramento del quadro macroeconomico. In questo contesto, si determinerebbe un effetto di sostituzione tra le misure ordinarie e quella in esame, con una riallocazione della domanda all'interno del fondo rotativo senza incrementarne il livello complessivo. La combinazione tra minore domanda

ordinaria ed effetto di sostituzione consentirebbe di compensare integralmente gli oneri connessi all'aumento della componente a fondo perduto; pertanto, considerato che i limiti massimi di erogazione previsti, pari a 160 milioni di euro nel 2026 e 140 milioni nel 2027, risultano in linea con le stime a legislazione vigente e inferiori alla media storica, la relazione tecnica conclude che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario chiarire se i limiti di spesa di cui al comma 4 siano comprensivi di tutti i finanziamenti a fondo perduto, sia quelli al 10 per cento, sia quelli, di nuova previsione, al 20 per cento o al 30 per cento, come indicato nella relazione tecnica, ovvero se, come sembrerebbe dal tenore letterale dei commi 1 e 3, i limiti debbano intendersi riferiti unicamente alla quota incrementale, rimanendo pertanto esclusi i contributi a fondo perduto al 10 per cento, che continueranno comunque ad essere erogati a coloro che non presentano i requisiti previsti dal comma 2. Ritiene altresì necessario acquisire ulteriori elementi informativi in merito alle stime per l'anno 2027, che prefigurano impegni in competenza a valere sul Fondo per la Promozione Integrata per 180 milioni di euro, pari al 14,4 per cento del totale, con una diminuzione relativamente contenuta rispetto al 2026, pari al 17,5 per cento del totale. Sotto il profilo della cassa, rileva che i limiti massimi di erogazione a valere sul Fondo per la promozione integrata fissati dal comma 4 per il biennio 2026-2027 coincidono, secondo la relazione tecnica, con le stime originarie previste per il biennio a legislazione vigente, mentre i dati riportati dalla medesima relazione tecnica, aggiornati al 28 febbraio 2026, attestano un impiego di 40 milioni di euro riferibili al Fondo per la promozione integrata per il bimestre gennaio-febbraio 2026 che, se riproporzionati sull'intero anno, sembrerebbero in linea con la media di 238 milioni annui registrata nel triennio 2023-2025. Ciò stante, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di informazione volti a confermare la prudenzialità dei suddetti limiti massimi di erogazione nonché il fatto

che la prevista contrazione della domanda di strumenti ordinari risulti effettivamente idonea a compensare il maggior costo unitario degli interventi derivante dalle nuove percentuali di cofinanziamento.

Segnala, quindi, che i commi 1 e 2 dell'articolo 9 escludono, dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto in esame, fino al 31 dicembre 2026, dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento ai fini dell'IRPEF, previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro, mentre se l'ammontare è superiore a tale importo le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte. Evidenzia che agli oneri derivanti dalle norme in esame, valutati in euro 1.380.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18. Osserva che la relazione tecnica stima i medesimi effetti finanziari dell'analoga misura stabilita per l'anno 2024 dall'articolo 14, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 215 del 2023, utilizzando gli stessi dati, ossia potenziali beneficiari pari a 19,2 mila soggetti, e adottando le stesse ipotesi già considerate nella relazione tecnica di passaggio al citato decreto-legge n. 215 del 2023. Al riguardo, evidenzia che, a fronte della medesima riduzione del gettito stimata dalle due diverse disposizioni, la misura del 2024 aveva una durata di dieci mesi, mentre l'esenzione prevista dalla norma in esame opera per un arco temporale di nove mesi. Ciò stante, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma da parte del Governo, che la stima della platea potenzialmente beneficiaria e il parametro della maggiorazione del 20 per cento, alla base della quantificazione, siano supportati dalle evidenze amministrative e possano considerarsi ancora utilizzabili anche per l'anno 2026.

Relativamente all'articolo 10-*quinquies*, rileva che la norma in esame, introdotta

dal Senato, consente di estendere la definizione agevolata delle cartelle esattoriali nell'ambito della cosiddetta rottamazione *quinquies*, ai carichi degli enti territoriali che, nell'esercizio della propria autonomia impositiva, ne abbiano previsto l'applicazione, disciplinandone modalità e termini. Segnala, inoltre, che la norma consente agli enti territoriali di applicare con alcune deroghe la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevista dai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026. Ciò premesso, evidenzia che la medesima legge di bilancio ai commi da 105 a 110 ha previsto la facoltà per le regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata «tenendo conto della situazione economica e finanziaria degli enti interessati e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate». In proposito, rileva che tale condizione non è stata riprodotta nel testo della norma in esame né è stato operato un rinvio alla citata disposizione, che, nel rispetto dell'autonomia impositiva e amministrativa di regioni ed enti locali, pone un vincolo a presidio dell'equilibrio finanziario degli enti territoriali. In merito a tale profilo, ritiene pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo.

Fa presente che l'articolo 11 interviene su diversi articoli del testo unico delle imposte sui redditi, al fine di eliminare i requisiti dimensionali introdotti dall'articolo 1, commi da 51 a 55, della legge di bilancio 2026 per l'accesso ai regimi di esclusione o esenzione dei dividendi e delle plusvalenze, consistenti nel possesso di partecipazioni non inferiori al 5 per cento del capitale ovvero di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Sono altresì modificati l'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2025, eliminando, ai fini dell'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti a soggetti appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, i requisiti dimensionali. In coerenza con tali modifiche, sono abrogati i commi da 51

a 55 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026. Rileva che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 e che agli oneri derivanti dalla norma in esame, valutati in 35,2 milioni di euro per l'anno 2026, 43,9 milioni di euro per l'anno 2027, 45,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 45,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi del successivo articolo 18. Segnala che la relazione tecnica afferma che, dal punto di vista strettamente finanziario, l'intervento determina oneri corrispondenti al recupero di gettito ascritto alla misura contenuta nella legge di bilancio 2026. Al riguardo, nel rilevare che, come evidenziato dalla relazione tecnica e dagli elementi resi dal Governo alla Commissione Bilancio del Senato, gli oneri indicati corrispondono ai maggiori introiti esposti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio 2026, ritiene tuttavia utile acquisire ulteriori elementi informativi relativi alla platea delle partecipazioni che non rientrano nei requisiti dimensionali e sui criteri di determinazione del loro valore fiscale, posto che la quantificazione degli oneri testé menzionati non appariva, anche in tale circostanza, pienamente verificabile.

In merito all'articolo 12, rileva preliminarmente che tale disposizione incrementa da 100 a 118 euro l'importo dell'imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, segnalando che la previsione si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame. Rileva che la relazione tecnica stima il maggior gettito considerando circa 1,5 milioni di società di capitali e 600 mila società di persone. In via prudenziale, ipotizza che le prime detengano in media 2 conti correnti e le seconde 1,5. Applicando un'imposta di 100 euro per conto, il gettito annuo stimato è di circa 390 milioni di euro. Secondo la relazione tecnica, l'incremento dell'imposta non riduce il numero dei rapporti, dato il costo contenuto rispetto all'interesse delle imprese a mantenere più rapporti bancari, per linee di credito, fidi e risparmio, nonché per la

cautela adottata nelle stime del numero di rapporti interessati. Sulla base di tali dati, essa afferma dunque che un incremento dell'imposta da 100 a 118 euro per conto genererebbe un maggior gettito annuo di circa 70,2 milioni di euro e stima, considerando la decorrenza della misura, i corrispondenti effetti in termini di IRES, IRPEF e IRAP. Al riguardo, considera necessario che siano esplicitate l'aliquota marginale media IRPEF utilizzata dalla relazione tecnica, che parrebbe attestarsi intorno al 24 per cento, e l'aliquota marginale media IRAP, nonché le ragioni poste alla base della scelta di tali parametri.

Rileva poi che l'articolo 12-bis, introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025, concernente il trasferimento all'ACI della proprietà dei beni immobili nell'ambito della liquidazione della società *in house* ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili S.p.A. In particolare, viene chiarito che l'esenzione fiscale dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, prevista per tali atti di trasferimento immobiliare, si applica anche alle imposte dirette. La norma stabilisce, altresì, che non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di imposte o versamenti già effettuati in relazione alla medesima operazione. Al riguardo, pur essendo la disposizione formulata come norma di interpretazione autentica di una disciplina vigente e prevedendo espressamente il divieto di rimborso di imposte o versamenti già effettuati, considera necessario un chiarimento circa la sua portata. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se essa si limiti a confermare una neutralità fiscale già riconosciuta in sede applicativa o se, al contrario, l'esplicitazione dell'esenzione dal pagamento delle imposte dirette comporti il venir meno di entrate già incorporate nelle previsioni a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 13, commi 1 e 4, rileva preliminarmente che la norma in esame, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rile-

vante interesse culturale, posticipa dal 2026 al 2028 l'applicazione della disciplina limitativa del *turn over*, che prevede la riduzione del 25 per cento delle facoltà assunzionali calcolate sul personale a tempo indeterminato cessato l'anno precedente, individuata con riguardo ai medesimi enti dal comma 830 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024. I relativi oneri sono indicati pari a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e agli stessi si provvede ai sensi dell'articolo 18. Al riguardo, evidenzia che l'importo dei suddetti oneri è determinato dalla norma – e confermato dalla relazione tecnica – in termini analoghi a quanto previsto dai commi 16-duodevicies e 16-undevicies dell'articolo 12 del decreto-legge n. 25 del 2025 che, da ultimo, hanno differito l'applicazione della suddetta disciplina dal 2025 al 2026. Ciò stante, considerato che, come già rilevato a suo tempo con riguardo al decreto-legge da ultimo citato, in base a quanto desumibile dalla relazione tecnica relativa ai commi 830 e 834 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 non appaiono evidenti i termini di quantificazione del summenzionato importo, rileva l'opportunità che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione medesima.

Relativamente all'articolo 14, commi 1 e 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge n. 402 del 1981, che regola la rateizzazione dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Rileva altresì che agli oneri, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2026, 12,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi del successivo articolo 18. Evidenzia che la relazione tecnica riferisce che, ai fini della quantificazione dei suddetti oneri, sono stati usati i dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che fanno riferimento complessivamente a circa 65 mila piani di dif-

ferimento l'anno, precisandone l'importo medio, pari a 21 mila euro, la durata media complessiva, pari a 24 mesi, e la percentuale di revoca pari al 35 per cento. Con riferimento a quest'ultimo dato, essa afferma che una riduzione di quattro punti percentuali dell'interesse dovuto per i summenzionati debiti contributivi possa determinare un recupero di circa 1.700 piani che, non venendo revocati, permanerebbero nel regime di rateizzazione. La relazione tecnica riferisce, altresì, che il piano di rateizzazione agevolato di cui trattasi è applicabile esclusivamente alle nuove istanze e che, pertanto, i piani di ammortamento emessi in base a tassi precedenti non vengono modificati. Con riferimento alla platea delle posizioni debitorie che possono beneficiare della rideterminazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge n. 402 del 1981, posto che, tra i predetti enti, è compreso, oltre all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ritiene necessario un chiarimento in merito all'effettiva inclusione, ai fini della quantificazione degli oneri, dei piani di differimento relativi a posizioni debitorie verso l'INAIL, dal momento che la relazione tecnica sembrerebbe invece considerare solo i piani relativi a posizioni verso l'INPS. Con riferimento alla decorrenza del piano di rateizzazione agevolata, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione volti ad escludere possibili effetti, in relazione alle rate non ancora maturate, sui piani di differimento in essere, posto che la norma, dal suo tenore letterale, nello stabilire che la citata rideterminazione dell'interesse è disposta «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto», non sembrerebbe escludere esplicitamente effetti sui piani di differimento in essere, mentre per la relazione tecnica il piano di rateizzazione agevolato di cui trattasi è applicabile esclusivamente alle nuove

istanze. Con riferimento al recupero di circa 1.700 piani di differimento dalla quota di piani oggetto di revoca, rileva che la relazione tecnica sembra considerare tale platea solo ai fini della quantificazione degli oneri complessivi relativi ai minori interessi applicati ai medesimi piani, senza tuttavia fornire alcun elemento di informazione in merito agli effetti in termini di maggiori o minori entrate contributive e fiscali ad essa ascrivibili. Fa riferimento, in particolare, agli effetti negativi derivanti dal venire meno, in ciascun anno, delle revoche che confluiscono nei piani di differimento, posto che in ciascun esercizio dovrebbero essere state incorporate nei tendenziali a legislazione vigente le previsioni di entrata relative a quei contributi che, in quanto non compresi nei piani di dilazione e dovendo essere pagati nell'anno, dovrebbero essere indicati in bilancio sulla base della prevista percentuale di effettivo incasso, solo parzialmente compensati dal corrispondente aumento della base imponibile in ragione delle minori deduzioni per spesa contributiva. Fa altresì riferimento agli effetti positivi derivanti dalle rate versate in ciascun anno dalla nuova platea dei 1.700 ulteriori aderenti ai piani di dilazione non considerati a legislazione vigente, solo in parte ridotti dalle minori entrate erariali dovute alla riduzione della base imponibile, in ragione dell'aumento dei contributi versati. Con riferimento agli oneri derivanti dai minori interessi incassati dallo Stato, segnala che non vengono specificati gli effetti fiscali che ne derivano in termini di all'ampliamento della base imponibile, ai fini IRES e IRPEF, e di conseguente aumento del relativo gettito, dovuto ai minori costi deducibili, fermo restando che tale ampliamento non si dovrebbe invece verificare ai fini IRAP, stante la non deducibilità degli oneri finanziari. Riguardo agli oneri quantificati dal testo, pur assumendo i soli dati e parametri forniti dalla relazione tecnica, ritiene che essi appaiono comunque lievemente sottostimati.

In merito all'articolo 14-bis, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, nell'ambito delle misure previste, dall'articolo 5-bis, del decreto-

legge n. 19 del 2026, per il rafforzamento delle strutture tributarie regionali preposte alla gestione diretta dei relativi tributi, nel quadro della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate, riconosce un incremento della quota dei compensi correlato alla *performance*, in misura non superiore all'ammontare del 30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo, al personale non dirigente delle strutture tributarie impiegato nelle operazioni di verifica, controllo e riscossione dei tributi e al personale a vario titolo coinvolto nelle attività istruttorie di recupero tributario. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale considera opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'incremento della componente accessoria del trattamento del suddetto personale regionale possa essere contrattualmente modulato nei termini indicati dalla norma, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate e fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali interessati.

Segnala, quindi, che l'articolo 14-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027 la quantificazione degli oneri per dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 102 del 2024, relativa al coordinamento nazionale del settore del florovivaismo. Osserva inoltre che le norme, novellando l'articolo 4, comma 2, della medesima legge n. 102 del 2024, prevedono che gli oneri derivanti dai decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), trovino compensazione mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 199 del 2025. Rileva, infine, che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le modalità ivi previste. In proposito, considera opportuno che si chiarisca se, in vista della predispo-

sizione dei decreti legislativi da adottare ai sensi della legge n. 102 del 2024, sia stata svolta da parte del Governo una ricognizione delle risorse necessarie all'attuazione del principio e criterio direttivo di cui alla lettera c) e risulti pertanto necessario l'ulteriore stanziamento delle risorse previste dalla presente disposizione rispetto a quelle già autorizzate a legislazione vigente. Ritiene inoltre opportuno acquisire un analogo chiarimento con riferimento alle risorse necessarie all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere f) e i) del comma 1 dell'articolo 2, al fine di valutare, sia se l'attuazione dei predetti principi e criteri direttivi determini oneri, sia la congruità delle risorse previste dalla disposizione in esame per farvi fronte, anche con particolare riferimento all'articolazione temporale e alla natura delle stesse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo in commento provvede a una complessiva riscrittura dell'articolo 4 della legge n. 102 del 2024, che reca le disposizioni finanziarie relative all'attuazione della delega conferita dal medesimo provvedimento in materia di florovivaismo. Rileva che il comma 1 del citato articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Evidenzia che il comma 2 del medesimo articolo prevede che, salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della medesima delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti debbano provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ricorda che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli specifici principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma

1, lettere *f*) e *i*), della citata legge n. 102 del 2024 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. A fronte di tali disposizioni, evidenzia che il comma 1 della disposizione in commento incrementa di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027 le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge n. 102 del 2024 mentre il successivo comma 3 provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo non formula osservazioni, dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità, anche considerando quanto previsto dalla novella di cui al comma 2 dell'articolo in commento. Segnala che il comma 2 dell'articolo in esame novella, invece, il comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 102 del 2024 al fine di prevedere che, salva la conferma della possibilità che i futuri decreti delegati trovino compensazione al proprio interno, alla copertura finanziaria dei decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *i*), della medesima legge si possa provvedere anche mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 199 del 2025, con la conseguenza che, solo in caso di insufficienza anche delle predette risorse, si applicherà il meccanismo di salvaguardia delineato dal richiamato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 che subordina l'emanazione dei decreti delegati al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie stanziata ad opera di appositi prov-

vedimenti legislativi. Al riguardo, osserva preliminarmente che il meccanismo di copertura previsto dal citato comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 102 del 2024, come integrato dalla disposizione in esame, appare per molti versi analogo a quello adottato per l'attuazione di deleghe che si caratterizzano per la complessità della materia trattata. Con riferimento alla disposizione ora in esame ritiene, tuttavia, necessario che il Governo chiarisca se il riferimento all'utilizzo delle predette risorse, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, debba intendersi in termini sostanzialmente equivalenti a quelli di un'espressa autorizzazione di spesa immediatamente dispositiva e non solo eventualmente attivabile, con la conseguenza che, in caso affermativo, con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i predetti importi dovranno considerarsi oggetto di prenotazione e come tali resi indisponibili nell'ambito dei relativi accantonamenti dei fondi speciali di competenza del suddetto Ministero. Segnala, peraltro, che, in tal caso, sarebbe stato preferibile configurare la novella legislativa nei termini di un intervento normativo recante un'apposita autorizzazione di spesa riferita all'attuazione dei suddetti principi e criteri direttivi, e che la disposizione di copertura finanziaria avrebbe dovuto specificare se si intende imputare la riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fondo speciale di parte corrente o a quello di conto capitale. Dal punto di vista della capienza dei mezzi di copertura finanziari richiamati dalla disposizione in esame, fa in ogni caso presente che entrambi gli accantonamenti del fondo speciale di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tanto quello di parte corrente quanto quello di conto capitale, recano comunque le occorrenti disponibilità, anche considerando il ricorso all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del medesimo Ministero disposto dal comma 3 della disposizione in commento.

Relativamente all'articolo 15, rileva preliminarmente che la norma in esame, modificando l'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016, aumenta da 11 a 12 i membri del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, prevedendo che tra i componenti sia presente un soggetto designato dal Corpo della Guardia di finanza. Si prevede altresì che il citato Comitato possa avvalersi di consulenti o esperti nella materia esterni all'amministrazione dei quali sono determinati i compensi massimi, nel limite di spesa di euro 180.000 annui. Le norme prevedono infine che sia consentito, per il Presidente del Comitato o un soggetto delegato, anche il rimborso di spese per la partecipazione a eventi nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali. Segnala che la relazione tecnica assicura che agli oneri derivanti dalle disposizioni si provvede a valere sulle risorse già previste dal comma 11 dello stesso articolo 24-*bis*, ossia un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017. In proposito, considera opportuno acquisire dal Governo elementi informativi idonei a quantificare gli oneri derivanti dagli incarichi di consulenza esterna, al fine di verificare la congruità del limite di spesa fissato in 180.000 euro annui. Ritiene altresì necessario acquisire ulteriori elementi informativi con riferimento all'incremento degli oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio e di alloggio sostenute dal componente aggiuntivo del Comitato per la partecipazione alle riunioni. Ciò al fine di assicurare che le disposizioni in esame possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attualmente iscritte sul capitolo 1407 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca nel vigente bilancio triennale 2026-2028 una dotazione di circa 860 mila euro per ciascun anno del triennio, che risulta sensibilmente ridotta rispetto all'originaria autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro annui di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016. Rammenta che, con un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato, che inserisce il

comma 10-*ter* al medesimo articolo 24-*bis*, viene infine previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il summenzionato Comitato, sottoscriva appositi accordi con Banca d'Italia, CONSOB, COVIP, IVASS e le principali associazioni a tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa effettivamente svolgere le attività ad esso affidate nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come prescritto dalla clausola di invarianza finanziaria dinanzi indicata.

Riguardo all'articolo 15-*ter*, osserva che la norma in esame, introdotta dal Senato, chiarisce quale sia la definizione di personale della scuola ai fini dell'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025, comprendendo il personale docente, ivi incluso quello di religione cattolica, quello educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, i dirigenti scolastici e il personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito. Evidenzia che, in base a quanto affermato nella relazione tecnica riferita all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2025, il limite di spesa entro il quale deve essere garantito il servizio di copertura assicurativa integrativa, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, è stato quantificato sulla base di una platea di beneficiari che include esclusivamente docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto annuale, per un totale complessivo di 1.253.000 beneficiari, ipotizzando un costo medio annuo *pro capite* del servizio di 64 euro. In proposito, ritiene necessario acquisire elementi di informazione volti ad assicurare

che il citato servizio di copertura assicurativa possa essere garantito nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025, come incrementata dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2025, anche alla luce della nuova definizione della platea dei beneficiari, comprensiva anche dei dirigenti scolastici e del personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito.

Con riguardo all'articolo 16, rileva che la norma in esame autorizza la spesa di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di assicurare la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il recepimento della predetta direttiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 91 del 2025, legge di delegazione europea 2024. Segnala che la relazione tecnica afferma che il fabbisogno di 1,6 milioni di euro è calcolato sulla base del costo unitario della Carta, pari a 7,38 euro, e della stima media delle emissioni mensili, determinata tenendo conto dei volumi produttivi registrati nei mesi precedenti. Al riguardo osserva che, in base a quanto affermato nella relazione tecnica alla legge n. 91 del 2025, il numero annuo dei richiedenti la Carta era stato stimato in 685.000 unità a partire dal 2026, per un onere complessivo annuo di 5,06 milioni di euro, mentre le risorse stanziare dalle disposizioni in esame consentirebbero l'erogazione di circa 216.802 carte, ossia 1,6 milioni di euro/7,38 euro, nei sette mesi da giugno a dicembre 2026, che corrispondono a una platea annualizzata di circa 371.660 carte. Ciò stante, ritiene opportuno acquisire dal Governo i dati sui volumi produttivi menzionati dalla relazione tecnica, sulla base dei quali è stato calcolato l'onere, al fine di confermare la prudenzialità della stima.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 18, che reca le disposizioni finanziarie, prende preliminarmente atto della corrispondenza tra l'ammontare degli oneri indicati all'alinea del comma 2 e la somma degli importi indicati dalle norme di copertura di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera a), nel rilevare che gli importi indicati nella disposizione corrispondono a quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 8-bis, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1 e 8-bis del provvedimento in esame, rinvia a quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione finanziaria rispetto alle predette disposizioni.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera b), ricorda che il comma 770 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato ad incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Tali risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione. In proposito nel rilevare che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 7570 del Ministero dell'economia e delle finanze e che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo capitolo risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo corrispondente alla riduzione operata dalla disposizione contenuta nel testo iniziale del decreto in esame, pari a 537 milioni di euro, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che dall'utilizzo delle predette risorse impiegate con finalità di copertura finanziaria non derivi pregiudizio alla realizzazione di impegni già as-

sunti, tenuto conto che la disposizione in esame, come modificata nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica, utilizza l'intera dotazione del Fondo.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-bis*), fa presente che il comma 460 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha istituito un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, destinato al riconoscimento di un contributo in conto capitale in favore dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 3 giugno 2025.

In proposito, giacché la disposizione in esame determina il completo esaurimento delle risorse a suo tempo stanziare per le predette finalità, iscritte sul capitolo 7473 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ritiene necessario acquisire elementi informativi da parte del Governo volti a suffragare la possibilità di procedere al totale azzeramento dell'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione senza che da ciò derivi pregiudizio al soddisfacimento di impegni eventualmente già assunti a valere sulle medesime risorse.

Segnala che la modalità di copertura finanziaria di cui alla successiva lettera *b-ter*) fa anch'essa riferimento alle risorse di cui alla medesima autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge n. 207 del 2024 richiamata nella precedente lettera *b-bis*), prevedendo, nel caso di specie, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ai sensi della citata disposizione normativa. Al riguardo, osserva che, come si ricava da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 7473 risultano accertati residui per un ammontare pari a 60 milioni di euro, equiva-

lenti alla dotazione complessivamente prevista per l'anno 2025, che pertanto non sembrerebbe essere stata oggetto di utilizzo, e che gli stessi sono qualificati come residui di stanziamento, corrispondenti a stanziamenti rispetto ai quali non è stato assunto alcun impegno. Ciò posto, rinvia a quanto osservato con riferimento alla lettera *b-bis*).

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-quater*), fa presente che il richiamato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, prevede che le entrate provenienti dalle sanzioni amministrative irrogate dalla Autorità garante per la concorrenza e il mercato siano destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori. Tanto premesso, rileva che la modalità di copertura finanziaria in esame si configura sostanzialmente alla stregua di una limitazione della riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle predette sanzioni. Tuttavia, tenuto conto al riguardo dell'assenza nella relazione tecnica di elementi informativi sul piano quantitativo, ritiene opportuno che il Governo fornisca un'indicazione circa l'ammontare delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate, alla data del 30 marzo 2026, ai pertinenti programmi di spesa, anche tenuto conto dell'analogo utilizzo di tali risorse di recente disposto per lo stesso anno 2026, in misura pari a 180 milioni di euro, per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 25 del 2026 e a 146,5 milioni di euro per effetto dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 63 del 2026. Ritiene, altresì, opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione in ordine alla possibilità di utilizzare le predette risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-quinquies*), rammenta preliminarmente che l'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, in attuazione della normativa europea volta alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, disciplina la messa all'asta delle quote di emissione di CO₂ che

non siano oggetto di assegnazione gratuita ovvero che non siano immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato ovvero, ancora, che siano cancellate ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020. In particolare, il citato articolo 23 prevede che i proventi derivanti dalle suddette aste siano versati al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. su un conto corrente dedicato e da quest'ultimo trasferiti, comprensivi degli interessi nel frattempo maturati, su apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, per essere successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ai pertinenti capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati. Ricorda che il richiamato articolo 23 prevede altresì che, sulla base di appositi decreti ministeriali da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste e previa verifica dei proventi dalle stesse derivanti, il 50 per cento di questi ultimi sia riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e il restante 50 per cento delle risorse sia invece ripartito tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per una quota pari al 70 per cento, e i Ministeri delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, per una quota pari al 15 per cento ciascuno, per essere destinato a una serie di attività elencate al comma 7, lettere da a) a r-ter), del medesimo articolo 23, volte, in particolare, a promuovere la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e a sviluppare l'utilizzo delle energie rinnovabili. Ciò posto, rileva che l'utilizzo previsto dalla disposizione di copertura in esame grava sulla quota delle risorse di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 47 del 2020, da assegnare tra i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, senza dunque incidere sulla quota destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 23, commi 6 e 8, e da altre disposizioni vigenti. In tale quadro, osserva che la norma in commento, prevedendo che le risorse di cui trattasi restino

definitivamente acquisite all'erario, si traduce, sostanzialmente, nella mancata riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle predette aste. Tanto premesso, considerato che, dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al decreto-legge n. 42 del 2026, rifiuto nel presente provvedimento a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.1000 da parte del Senato della Repubblica, risulta che gli effetti della disposizione in termini di indebitamento netto e fabbisogno nel triennio 2026-2028 sono inferiori agli effetti complessivi in termini di saldo netto da finanziare nell'anno 2026, ritiene utile acquisire indicazioni in ordine all'articolazione di tali effetti anche negli anni successivi al 2028.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-sexies*), fa presente che oggetto di riduzione è il Fondo nazionale per le emergenze in agricoltura, iscritto sul capitolo 7832 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione iniziale di bilancio per l'anno 2026 pari a 61,5 milioni di euro. In tale quadro, nel rilevare che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo risulta accantonato un importo equivalente alla voce di copertura in esame, considera comunque utile acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che la riduzione del Fondo in questione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-septies*), nel rinviare a quanto evidenziato con riferimento alla precedente lettera *b-quinquies*) in merito alla disciplina di carattere generale dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione CO₂, ritiene necessario acquisire dal Governo un'indicazione circa i capitoli di bilancio degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti nei quali risultano iscritte le risorse utilizzate, anche considerando che la

disposizione fa riferimento al comma 7 dell'articolo 23 nel suo complesso, senza specificare ulteriormente le singole finalità elencate alle lettere da *a)* a *r-ter)* del medesimo comma 7. Rileva, inoltre, che, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al decreto-legge n. 42 del 2026, rifiuto nel presente provvedimento a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.1000 da parte del Senato della Repubblica, la disposizione in commento determina effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto distribuiti su un arco temporale pluriennale, anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, mentre in termini di saldo netto da finanziare gli effetti sono contabilizzati per intero nell'anno 2026. Al riguardo, osserva che in occasione dell'utilizzo delle medesime risorse per finalità di copertura finanziaria ad opera dell'articolo 1, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *e)* e *f)* del citato decreto-legge n. 21 del 2026, gli effetti erano stati computati in termini identici sui tre saldi di finanza pubblica ed imputati per intero all'esercizio di iscrizione delle risorse. Ritiene, pertanto, utile acquisire dal Governo delucidazioni in merito al diverso impatto sui saldi di finanza pubblica sopra evidenziato. Da ultimo, segnala l'opportunità di acquisire indicazioni in ordine all'articolazione degli effetti della disposizione in termini di indebitamento netto e fabbisogno anche negli anni successivi al 2028.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-octies)*, rappresenta che l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Ciò posto, segnala che il Fondo nazionale per l'efficienza energetica oggetto di utilizzo è iscritto sul capitolo 7660, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2026. Rappresenta peraltro che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ra-

gioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta una variazione di competenza, per l'anno in corso, pari a 50 milioni di euro, che determina uno stanziamento definitivo di competenza pari a 56,3 milioni di euro. In proposito, nel rammentare che una quota pari a 55 milioni di euro del predetto importo è stata di recente utilizzata per finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 4, lettera *d)*, del decreto-legge n. 21 del 2026, a fronte degli oneri connessi a misure straordinarie volte a sostenere i costi di acquisto dell'energia elettrica delle famiglie, osserva che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato un importo equivalente alla voce di copertura ora in esame. Al riguardo, nel rilevare che la disposizione in esame determina l'integrale utilizzo delle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7660, ritiene comunque utile che il Governo confermi che dall'utilizzo delle predette risorse non derivi pregiudizio alla realizzazione di impegni già assunti. Rileva, infine, che, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al decreto-legge n. 42 del 2026, rifiuto nel presente provvedimento a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.1000 da parte del Senato della Repubblica, la disposizione in commento determina effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto distribuiti su un arco temporale di tre anni mentre in termini di saldo netto da finanziare gli effetti sono contabilizzati per intero nell'anno 2026. Al riguardo, osserva che in occasione dell'utilizzo del medesimo Fondo per finalità di copertura finanziaria ad opera dell'articolo 1, comma 4, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 21 del 2026, gli effetti erano state computati in termini identici sui tre saldi di finanza pubblica ed imputati per intero all'esercizio di iscrizione delle risorse. Ritiene, pertanto, utile acquisire dal Governo delucidazioni in merito al diverso impatto sui saldi di finanza pubblica sopra evidenziato.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-novies)*, evidenzia che l'articolo 15, comma 1, del

decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede che, a decorrere dall'anno 2022, una quota dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione CO₂ di cui al sopracitato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sia destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia prevedendo che la predetta quota sia definita annualmente con il decreto interministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo 23, che provvede alla ripartizione dei predetti proventi.

Al riguardo, segnala che la relazione tecnica riferita allo schema del decreto legislativo n. 199 del 2021 chiarisce che, al fine di consentire l'utilizzo dei proventi delle aste nei termini stabiliti dalla normativa in esame, i suddetti proventi sono versati ai conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali dall'Autorità di regolazione per l'energia le reti e l'ambiente e destinati alla promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Sul punto, rileva che nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito l'apposito capitolo 7664, che nell'ambito delle previsioni iniziali di bilancio per il triennio 2026-2028 non reca alcuno stanziamento, mentre, da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, dalla data del 14 maggio 2026 risulta, per effetto di variazioni definitive di competenza, un accantonamento pari a 67.398.600 euro per l'anno corrente. Rileva, peraltro, che l'ammontare oggetto di accantonamento corrisponde in misura esatta alla somma delle risorse utilizzate, per l'anno 2026, a valere sulla medesima voce di copertura, ai sensi della disposizione in esame nonché dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2026, che ha disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 67 milioni di euro per la predetta annualità. Allo stato, pertanto, sul predetto capitolo non risulta alcuna disponibilità di competenza. Al riguardo, ritiene comunque necessario che il

Governo assicuri che l'impiego delle risorse in parola non sia suscettibile di pregiudicare impegni a valere sulle somme iscritte in bilancio e che il loro utilizzo risulti coerente con i profili della spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica, considerando che, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al decreto-legge n. 42 del 2026, rifiuto nel presente provvedimento a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.1000 da parte del Senato della Repubblica, la disposizione in commento determina effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto distribuiti su un arco temporale di due anni mentre in termini di saldo netto da finanziare gli effetti sono contabilizzati per intero nell'anno 2026. Ciò posto, osserva che in occasione dell'utilizzo del medesimo Fondo per finalità di copertura finanziaria ad opera dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del citato decreto-legge n. 21 del 2026, gli effetti erano state computati in termini identici sui tre saldi di finanza pubblica ed imputati per intero all'esercizio di iscrizione delle risorse. Ritiene, pertanto, utile acquisire dal Governo delucidazioni in merito al diverso impatto sui saldi di finanza pubblica sopra evidenziato.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-decies*), fa presente che l'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo n. 102 del 2014 ha previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse del fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 15 milioni di euro per l'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, e, contestualmente, ha disposto che il medesimo stanziamento possa essere integrato fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel sopracitato fondo di garanzia previa deter-

minazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della lettera *a)* del predetto comma, nonché fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 destinata ai progetti energetico ambientali, nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della lettera *b)* del comma medesimo. Ciò posto, fa presente che nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica risulta iscritto il capitolo di spesa n. 7660, denominato « Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica », nel cui ambito è a sua volta istituito il piano gestionale n. 2, denominato « Interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale », destinato all'attuazione del sopracitato articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014. Al riguardo, prende atto che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non risulta alcuno stanziamento iniziale di competenza sul predetto piano gestionale che, tuttavia, per effetto di variazioni definitive di competenza, presenta un ammontare di risorse oggetto di accantonamento corrispondente alla voce di copertura in esame. Tanto premesso, ravvisa l'opportunità di acquisire dal Governo una conferma della ricostruzione sopra riportata, nonché indicazioni rispetto alle variazioni degli stanziamenti che hanno interessato il piano gestionale oggetto di utilizzo.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-undecies)*, segnala che il comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 dispone che alle attività previste dai commi 5, 6 e

10-ter del medesimo articolo in materia di diagnosi energetiche si provvede, nei limiti di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021-2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati ai progetti energetico ambientali, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente. Al riguardo, nel rinviare a quanto evidenziato con riferimento alla precedente lettera *b-quinquies)* in merito alla disciplina di carattere generale dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione CO₂, fa presente che nell'ambito del sopracitato capitolo 7660 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, denominato Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica è istituito il piano gestionale n. 6, denominato « Somme destinate alle diagnosi energetiche e ai sistemi di gestione dell'energia ». In proposito, prende atto che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non risulta alcuno stanziamento iniziale di competenza sul predetto piano gestionale che, tuttavia, per effetto di variazioni definitive di competenza intervenute sul medesimo, presenta un ammontare di risorse oggetto di accantonamento corrispondente alla voce di copertura in esame. Ciò premesso, evidenzia che la disposizione in commento dispone l'integrale utilizzo, per l'anno 2026, della somma individuata ai sensi del sopracitato articolo 8, comma 11, del decreto legislativo n. 102 del 2014 al fine di dare attuazione alle attività in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia di cui ai commi 5, 6 e 10-ter del medesimo articolo. Tanto premesso, ravvisa l'opportunità di acquisire dal Governo una conferma della ricostruzione sopra riportata, indicazioni rispetto alle variazioni degli stanziamenti che hanno interessato il piano gestionale oggetto di utilizzo, nonché assicurazioni in ordine alla possibilità di operare la prevista riduzione senza pregiu-

dicare impegni di spesa già previsti a legislazione vigente.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-duodecies*), segnala che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014 disciplina il programma nazionale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia disponendo, al comma 4, che all'attuazione del programma stesso si provvede, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati ai progetti energetico ambientali, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente. Al riguardo, nel rinviare a quanto evidenziato con riferimento alla precedente lettera *b-quinquies*) in merito alla disciplina di carattere generale dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione CO₂, fa presente che nell'ambito del sopracitato capitolo 7660 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, denominato Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell'efficienza energetica è istituito il piano gestionale n. 3, denominato «Somme destinate al programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia». Al riguardo, prende atto che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non risulta alcuno stanziamento iniziale di competenza sul predetto piano gestionale che, tuttavia, per effetto di variazioni definitive di competenza intervenute sul medesimo, presenta un ammontare di risorse oggetto di accantonamento corrispondente alla voce di copertura in esame. Ciò premesso, evidenzia che la disposizione in commento dispone l'integrale utilizzo, per l'anno 2026, della somma individuata ai sensi del sopracitato articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 102 del 2014 al fine di dare attuazione al programma di informazione e for-

mazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia di cui al medesimo articolo. Tanto premesso, ravvisa l'opportunità di acquisire dal Governo una conferma della ricostruzione sopra riportata, indicazioni rispetto alle variazioni degli stanziamenti che hanno interessato il piano gestionale oggetto di utilizzo, nonché rassicurazioni in ordine alla possibilità di operare la prevista riduzione senza pregiudicare impegni di spesa già previsti a legislazione vigente.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-terdecies*), segnala che l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 47 del 2020 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione relative al trasporto aereo e la loro successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per destinarli a molteplici iniziative, individuate dalle lettere da *a*) ad *l*), del medesimo comma 2, connesse al contrasto ai cambiamenti climatici, la riduzione delle emissioni nonché per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS e i costi di funzionamento del Comitato ETS e del relativo supporto in relazione alle attività di trasporto aereo. Ciò posto, al fine di consentire una verifica in merito alla disponibilità delle risorse impiegate con finalità di copertura, ritiene necessario che il Governo fornisca una puntuale indicazione dei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica concretamente incisi dalla disposizione in esame.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-quaterdecies*), fa presente che l'articolo 14, comma 8, del decreto-legge n. 131 del 2024 dispone l'obbligo per le amministrazioni individuate nella delibera di approvazione

del Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria di adottare le relative misure, anche di carattere finanziario, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, volte ad assicurare il rispetto dei valori limite di materiale particolato al fine di assicurare la corretta esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea in merito ai superamenti dei predetti valori limite. Ciò posto, nel rilevare che il suddetto Piano, nel definire le diverse azioni da attuare da parte delle amministrazioni interessate, individua le rispettive fonti di finanziamento, ritiene necessario acquisire una puntuale indicazione da parte del Governo in merito alla effettiva allocazione delle risorse utilizzate dalla disposizione in esame, anche in considerazione del fatto che il citato articolo 14, comma 8, non prevede uno specifico stanziamento di risorse, nonché una conferma in merito al fatto che tale utilizzo non pregiudichi impegni di spesa già previsti a legislazione vigente.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-quinquiesdecies*), evidenzia, preliminarmente, che la disposizione in commento, prevede l'utilizzo di risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi di due distinte disposizioni. Con riferimento all'utilizzo delle risorse iscritte ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, rimanda a quanto già osservato in relazione alla lettera *b-septies*), confermando la necessità che sia fornita una puntuale indicazione circa i capitoli effettivamente incisi dalle riduzioni disposte ai sensi della presente disposizione. In merito all'utilizzo delle risorse iscritte ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo n. 102 del 2014, fermo restando quanto già osservato con riferimento alla lettera *b-decies*), evidenzia che il sopracitato capitolo 7660, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta, per l'anno in corso, sulla base delle risultanze della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, residui di stanziamento, corrispondenti a ri-

sorse di conto capitale non ancora impegnate, per un importo di 39.350.693,46 euro. Tanto premesso, ravvisa l'opportunità di acquisire dal Governo una conferma della ricostruzione sopra riportata, nonché una conferma in merito al fatto che l'utilizzo previsto non pregiudichi impegni di spesa già previsti a legislazione vigente.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b-sexiesdecies*), fa presente che la disposizione in esame prevede l'utilizzo, in misura pari a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031 del Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, che, come riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge n. 42 del 2026, rifuso nel presente provvedimento a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.1000 da parte del Senato della Repubblica, determina effetti di importo pari alla riduzione prevista esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare. In proposito, evidenzia, preliminarmente, che, a fronte di una riduzione di risorse per un valore complessivo pari a 772 milioni di euro negli anni dal 2027 al 2031, il comma 1, ultimo periodo, dell'articolo in esame dispone un incremento, della stessa autorizzazione di spesa nell'anno 2026, in misura pari a 773 milioni di euro, determinando, di fatto, una sostanziale rimodulazione di risorse tra periodi temporali differenti. In proposito, rammenta che il richiamato articolo 1, comma 519, della legge n. 213 del 2023 ha previsto il rifinanziamento, nella misura di 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, del citato Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, le cui risorse risultano iscritte sul capitolo 3035 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che il predetto capitolo 3035 reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione pari a euro 8.081.738.000 per l'anno 2026, euro 1.500.000.000 per l'anno 2027 ed euro 2.100.000.000 per l'anno 2028. Tanto pre-

messo, ritiene necessario che il Governo confermi che il fondo presenti le necessarie disponibilità per ciascuna delle annualità interessate.

Infine, rileva che l'articolo 18-*bis*, introdotto dal Senato, modifica la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise, prevedendo che la prima quota, pari al 50 per cento, delle risorse statali già stanziata quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del Servizio sanitario della suddetta regione al 31 dicembre 2023 sia erogata in due fasi: la prima erogazione, pari al 20 per cento, a seguito dell'adozione del Programma operativo; la seconda erogazione, pari al restante 30 per cento, a seguito della valutazione positiva del Programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti. Segnala che le norme prevedono, inoltre, il differimento dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2028 del termine per il completamento della copertura del disavanzo sanitario residuo relativo al 31 dicembre 2023. In proposito, ritiene opportuno acquisire informazioni da parte del Governo sugli eventuali effetti derivanti dalle disposizioni in esame sui tendenziali di finanza pubblica, al fine di escludere che possa determinarsi un peggioramento di questi ultimi in conseguenza della potenziale accelerazione delle dinamiche di spesa.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, già trasmessa per le vie brevi alla Commissione (*vedi allegato*).

Anche alla luce degli elementi contenuti nella predetta relazione tecnica, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice, osserva, in primo luogo, che la novella di cui all'articolo 1, comma 1, è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non quantificati, in quanto rende possibile considerare come base imponibile, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, un valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni di permuta superiore all'ammontare complessivo dei

costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, mentre le modifiche introdotte al comma 2 del medesimo articolo non incidono sulla quantificazione degli effetti ascritti alla disposizione.

Fa presente, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*, che modificano la soglia dell'inadempimento rilevante ai fini della verifica, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, di eventuali inadempimenti di obblighi di versamento derivanti da una o più cartelle di pagamento, prima di procedere al pagamento di somme dovute nei confronti di professionisti, ripristinano sostanzialmente la legislazione vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2026, destinate a entrare in vigore a partire dal 15 giugno 2026, alle quali erano ascritti potenziali effetti finanziari positivi, che non erano tuttavia stati prudenzialmente considerati nei saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo, di cui all'articolo 3, segnala che questa è stata effettuata secondo criteri di assoluta prudenzialità, in considerazione della sporadicità delle operazioni interessate dalla disposizione, tenuto conto che nei saldi di finanza pubblica non sono scontati effetti di gettito in relazione alla tassazione dell'avviamento negativo, in quanto nelle annualità più recenti non si sono verificati i presupposti per l'applicazione di tale tassazione;

Con riferimento, invece, alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4, che prevede, fino al 31 dicembre 2028, l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva su proventi finanziari derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia, segnala che questa è stata effettuata sulla base dell'analisi dei bilanci relativi all'anno d'imposta 2024 del Fondo interbancario di tutela dei depositi e del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, che in-

cludono la quasi totalità dei proventi finanziari sottoposti all'imposta sostitutiva in esame, considerando la quota delle rendite alle quali si applicano l'aliquota ordinaria del 26 per cento e l'aliquota agevolata del 12,5 per cento e raddoppiando prudenzialmente l'importo delle imposte sostitutive versate.

Rileva che gli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 6, che sono volti a escludere nuovamente dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio, sono stati quantificati sulla base dei dati relativi all'anno 2025 considerando il riconoscimento di commissioni da parte dei vettori aerei pari a circa 14 milioni di euro annui e di commissioni riferibili a ferrovie e traghetti pari a circa 25 milioni di euro annui, che determinerebbe un effetto di cassa riferito all'applicazione della ritenuta di acconto nell'anno 2026 pari a 4,5 milioni di euro, calcolando l'applicazione di una base ordinaria del 50 per cento e un'incidenza effettiva dell'11,5 per cento, incrementato prudenzialmente a 7,8 milioni di euro per tenere conto di possibili condotte infedeli, mentre a regime l'effetto in termini di minori entrate si attesterebbe a 3,3 milioni di euro annui;

Fa presente, poi, che gli effetti finanziari della novella di cui all'articolo 7, comma 1, che modifica l'agevolazione relativa al cosiddetto iperammortamento, al fine di incentivare anche gli investimenti aventi a oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, sono stati stimati considerando le aliquote effettive applicate a ciascuna impresa, calcolate come rapporto tra l'IRPEF e l'IRAP dovute e il reddito imponibile desunti dalle dichiarazioni dei redditi, che determinano un'aliquota media applicata pari al 16 per cento.

Chiarisce che gli importi medi degli investimenti agevolati ai sensi dell'articolo 7 ammontano a 253.587 euro per la fascia di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, a

4.565.404 euro per la fascia di investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e a 15.306.080 euro per la fascia di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Evidenzia che le novelle di cui all'articolo 7-bis, in materia di concordato preventivo biennale, si applicheranno ad accordi che verranno raggiunti dall'anno 2026 e non sono suscettibili di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto il maggior gettito derivante dall'adesione al concordato preventivo biennale, essendo legato agli accordi raggiunti annualmente, non è scontato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Segnala, ancora, che gli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, sono riconducibili a maggiori spese di conto capitale, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica aggiornata.

Con riferimento alla norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 8, comma 1-bis, assicura che quest'ultima è volta a precisare che gli interventi di decarbonizzazione nel settore marittimo finanziabili con i proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera r-ter), del decreto legislativo n. 47 del 2020, devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la disposizione si limita ad individuare gli interventi che possono beneficiare dei finanziamenti a valere sui predetti proventi.

Conferma che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* potranno provvedere alle attività connesse alla progettazione tecnico-economica e alla realizzazione delle opere necessarie al potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino, di cui all'articolo 8, commi 4-ter e 4-quater, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 4-ter, che, oltre al costo dei lavori, comprende anche le spese relative al progetto di fattibilità tecnico-economica e alla progettazione esecutiva.

Fa presente che le risorse di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 8, commi 4-*quinquies* e 4-*octies*, del decreto in esame sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica l'attuazione di impegni già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Chiarisce che le esenzioni fiscali previste dall'articolo 8, commi 4-*novies* e 4-*decies*, in relazione allo svolgimento dell'*America's Cup*, configurano una rinuncia a maggior gettito, in quanto si tratta di fattispecie impositive che verrebbero a configurarsi solo a seguito dello svolgimento del predetto trofeo e che, pertanto, non sono considerate nell'ambito delle entrate considerate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui all'articolo 8-*bis*, segnala che sono stati considerati, in primo luogo, i dati relativi al gasolio agricolo e alla benzina agricola ricavati dal Bollettino petrolifero pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla medesima mensilità dell'anno precedente, riproporzionati per il numero di giorni di applicazione del provvedimento, in considerazione della circostanza che i consumi a fine agricolo presentano una componente legata alla stagionalità, applicando a tali consumi le variazioni di aliquota risultanti dalla normativa vigente e dal citato articolo 8-*bis*.

Evidenzia che, al fine di stimare gli effetti di cassa delle agevolazioni, il modello di stima tiene conto delle tempistiche di fruizione delle agevolazioni, come risultanti dalla normativa vigente e dai documenti applicativi dell'Amministrazione finanziaria.

Osserva che, ai fini della stima della quota dei consumi riconducibili a imprese, che rileva sia ai fini della stima degli effetti in termini di IVA sia ai fini della stima degli effetti in termini di IRES e IRAP, sono stati considerati i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA, applicando quote diverse a se-

conda del prodotto e dell'uso specifico considerato con riferimento agli impieghi agevolati, mentre ai fini della quantificazione degli effetti in termini di gettito IRES e IRAP si è tenuto conto dell'applicazione del meccanismo di saldo e acconto.

Per quanto attiene alle previsioni dell'articolo 8-*bis*.1, ai sensi delle quali il Garante per la sorveglianza dei prezzi è chiamato a trasmettere una relazione scritta in specifiche fattispecie di tendenze incrementali dei prezzi dei carburanti, chiarisce che queste rappresentano una specificazione dei compiti già attribuiti a legislazione vigente al medesimo Garante, che potrà, pertanto, provvedervi avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Segnala che le erogazioni relative a cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, previste dall'articolo 8-*quater*, commi 1 e 3, saranno effettuate entro il limite massimo complessivo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.

Sottolinea che le stime secondo cui il medesimo articolo 8-*quater* non determina effetti negativi per la finanza pubblica hanno carattere prudenziale, in quanto gli oneri derivanti dall'incremento della componente di finanziamenti a fondo perduto trovano integrale compensazione nella riduzione della domanda ordinaria e nell'effetto di sostituzione di tale componente rispetto agli strumenti ordinari, posto che talune imprese, che avrebbero comunque richiesto l'intervento del Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, decideranno di avvalersi delle disposizioni introdotte dal citato articolo 8-*quater*.

Conferma che i dati considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, in materia di esenzione dalle ritenute alla fonte dei premi di valore inferiore a 300 euro erogati agli atleti dilettanti, sono tuttora pienamente utilizzabili.

Fa presente, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 10-*quinquies*, che prevedono l'estensione della disciplina concernente la definizione agevolata dei carichi fiscali di

cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025 ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle regioni e dagli enti locali, conferiscono una facoltà agli enti territoriali interessati, che potranno avvalersene esclusivamente nell'ambito dei complessivi limiti connessi all'equilibrio dei rispettivi bilanci.

Assicura che gli effetti finanziari negativi ascritti all'articolo 11, che ripristina la disciplina in materia di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2026, corrispondono puntualmente agli effetti di segno positivo ascritti alle disposizioni introdotte dalla medesima legge di bilancio.

Chiarisce che gli effetti in termini di minori entrate IRES, IRPEF e IRAP derivanti dall'incremento della misura dell'imposta di bollo sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio, disposto dall'articolo 12, sono stati stimati applicando un'aliquota marginale media IRPEF che si assesta al 24 per cento e un'aliquota IRAP del 4 per cento, in linea con le aliquote medie effettive.

Evidenzia che la norma di interpretazione autentica relativa alle esenzioni fiscali applicabili al trasferimento della proprietà dei beni immobili dalla società ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili all'ACI, di cui all'articolo 12-bis, non determina effetti negativi in termini di gettito rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica, confermando la neutralità fiscale delle operazioni già riconosciuta in sede applicativa;

Per quanto attiene agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 1, che posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina limitativa del *turn over* alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, fa presente che questi sono stati quantificati in termini corrispondenti alla quantificazione a suo tempo effettuata con riferimento all'articolo 1, comma 834, della legge n. 207 del 2024 e all'articolo 12, commi 16-duodevices e 16-undevices, del decreto-legge n. 25 del 2025.

Per quanto attiene, invece, agli oneri indicati dalla relazione tecnica con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, che riducono da sei a due punti percentuali la maggiorazione da applicare in caso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, rileva che questi sono riferiti al complesso delle gestioni previdenziali, essendo l'incidenza su posizioni creditorie dell'INAIL di portata marginale.

Evidenzia, peraltro, che la predetta riduzione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e, pertanto, non determina effetti sui piani di differimento già approvati, mentre gli ulteriori effetti derivanti dal recupero di circa 1.700 piani di differimento dalla quota di piani oggetto di revoca non incidono sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in quanto le revoche considerate sono riconducibili a piani di dilazione considerati non recuperabili a legislazione vigente.

Fa presente, poi, che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 14, è stato ricostruito, per ognuna delle generazioni future interessate, un piano di ammortamento a capitalizzazione composta con un'unica rata annuale, ipotizzando che la rateazione inizi sempre dalla metà dell'anno.

In relazione, poi, all'applicazione dei minori tassi previsti dal medesimo comma 1 dell'articolo 14, chiarisce che la predetta applicazione determina a regime un onere lordo pari a circa 54 milioni di euro, cui si contrappongono effetti riduttivi, stimati in circa 38 milioni, riconducibili ai piani di ammortamento delle revoche non recuperabili.

Sottolinea che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 14-bis, che consentono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di riconoscere un incremento della quota dei compensi del personale non dirigenziale coinvolto nelle attività di verifica, controllo, riscossione e recupero dei tributi gestiti dalle regioni e

dalle province autonome, nel caso in cui l'attività di accertamento non sia affidata in concessione, si provvederà in sede di contrattazione integrativa, nell'ambito delle risorse stanziati nel Fondo risorse decentrate, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti interessati.

Rileva che le disposizioni dell'articolo 14-ter, comma 1, che prevedono un incremento delle risorse destinate all'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 102 del 2024, finalizzato all'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un ufficio dirigenziale non generale dedicato al settore florovivaistico, si rendono necessarie per tenere conto degli aggiornamenti *medio tempore* intervenuti nei trattamenti economici del personale dirigenziale, derivanti dall'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali dell'area dirigenziale.

Con riferimento alle risorse preordinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della citata legge n. 102 del 2024, rappresenta che queste sono state quantificate sulla base di una preliminare istruttoria relativa ai predetti oneri, fermo restando che, nel caso in cui i decreti legislativi attuativi dei medesimi principi e criteri direttivi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o nell'ambito delle predette risorse, gli stessi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie;

Rileva, quindi, che le predette risorse, finalizzate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della citata legge n. 102 del 2024, non sono oggetto di una specifica autorizzazione di spesa e, pertanto, non sono oggetto di prenotazione, ma costituiscono una preliminare indicazione relativa alla fonte di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti principi e criteri direttivi, individuata negli

accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nei limiti complessivi indicati dalla disposizione.

Conferma, inoltre, che agli eventuali maggiori oneri connessi ai rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, in ragione dell'incremento di una unità dei componenti del medesimo Comitato, ai sensi della novella di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), si provvederà nei limiti delle risorse stanziati dall'articolo 24-bis, comma 11, del decreto-legge n. 237 del 2016.

Fa presente, altresì, che agli oneri derivanti dai compensi per i consulenti e gli esperti di cui potrà avvalersi il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, ai sensi della novella di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), si dovrà provvedere entro il limite massimo di 180.000 euro annui stabilito dalla medesima novella, che prevede il riconoscimento di un compenso massimo annuo pari a 30.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

Assicura, poi, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alle attività promozionali in materia di educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale, ai sensi della novella di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-ter), nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ad attività di promozione e di comunicazione istituzionale;

Con riferimento alla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 15-ter, in materia di copertura assicurativa integrativa per il personale della scuola, segnala che questa non incide sulla quantificazione degli oneri già effettuata a legislazione vigente, sulla base della quale è stata già avviata da parte di CONSIP la relativa procedura di affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa.

Per quanto concerne le somme destinate dall'articolo 16 ad assicurare la con-

tinuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026 rileva che queste costituiscono un limite massimo di spesa, il cui ammontare è stato determinato sulla base della stima del fabbisogno per il periodo tra luglio e dicembre dell'anno in corso, calcolato sulla base del numero delle carte emesse nel periodo precedente.

Conferma che le risorse di cui alle lettere *b)*, *b-bis)*, *b-ter)*, *b-quater)*, *b-sexies)*, *b-octies)*, *b-novies)*, *b-undecies)*, *b-duodecies)*, *b-quaterdecies)*, *b-quinquiesdecies)* del comma 2 dell'articolo 18, utilizzate per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri indicati dall'alinea dello stesso comma 2, risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di impegni assunti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Segnala che il diverso impatto sui saldi di finanza pubblica dei mezzi di copertura di cui alle lettere *b-quinquies)*, *b-septies)*, *b-octies)* e *b-novies)* del predetto comma 2 dell'articolo 18, come emergente dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, risulta coerente con i profili di spesa scontati nei tendenziali di finanza pubblica, anche con riferimento ad annualità successive al 2028.

Conferma, infine, che le disposizioni dell'articolo 18-*bis*, che modificano la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise, non incidono sulle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Ylenia LUCASELLI (FDI), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2935, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 38 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica tra-

smessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la novella di cui all'articolo 1, comma 1, è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non quantificati, in quanto rende possibile considerare come base imponibile, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, un valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni di permuta superiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, mentre le modifiche introdotte al comma 2 del medesimo articolo non incidono sulla quantificazione degli effetti ascritti alla disposizione;

le disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*, che modificano la soglia dell'inadempimento rilevante ai fini della verifica, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, di eventuali inadempimenti di obblighi di versamento derivanti da una o più cartelle di pagamento, prima di procedere al pagamento di somme dovute nei confronti di professionisti, ripristinano sostanzialmente la legislazione vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2026, destinate a entrare in vigore a partire dal 15 giugno 2026, alle quali erano ascritti potenziali effetti finanziari positivi, che non erano tuttavia stati prudenzialmente considerati nei saldi di finanza pubblica;

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo, di cui all'articolo 3, è stata effettuata secondo criteri di assoluta prudenzialità, in considerazione della sporadicità delle operazioni interessate dalla disposizione, tenuto conto che nei saldi di finanza pubblica non sono scontati effetti di gettito in relazione alla tassazione dell'avviamento negativo, in quanto nelle annualità più recenti non si sono verificati i presupposti per l'applicazione di tale tassazione;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4, che prevede, fino al 31 dicembre 2028, l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva su proventi finanziari derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia, è stata effettuata sulla base dell'analisi dei bilanci relativi all'anno d'imposta 2024 del Fondo interbancario di tutela dei depositi e del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, che includono la quasi totalità dei proventi finanziari sottoposti all'imposta sostitutiva in esame, considerando la quota delle rendite alle quali si applicano l'aliquota ordinaria del 26 per cento e l'aliquota agevolata del 12,5 per cento e raddoppiando prudenzialmente l'importo delle imposte sostitutive versate;

gli oneri derivanti dai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 6, che sono volti a escludere nuovamente dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio, sono stati quantificati sulla base dei dati relativi all'anno 2025 considerando il riconoscimento di commissioni da parte dei vettori aerei pari a circa 14 milioni di euro annui e di commissioni riferibili a ferrovie e traghetto pari a circa 25 milioni di euro annui, che determinerebbe un effetto di cassa riferito all'applicazione della ritenuta di acconto nell'anno 2026 pari a 4,5 milioni di euro, calcolando l'applicazione di una base ordinaria del 50 per cento e un'incidenza effettiva dell'11,5 per cento, incrementato prudenzialmente a 7,8 milioni di euro per tenere conto di possibili condotte infedeli, mentre a regime l'effetto in termini di minori entrate si attesterebbe a 3,3 milioni di euro annui;

gli effetti finanziari della novella di cui all'articolo 7, comma 1, che modifica l'agevolazione relativa al cosiddetto iperammortamento, al fine di incentivare anche gli investimenti aventi a oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi del-

l'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, sono stati stimati considerando le aliquote effettive applicate a ciascuna impresa, calcolate come rapporto tra l'IRPEF e l'IRAP dovute e il reddito imponibile desunti dalle dichiarazioni dei redditi, che determinano un'aliquota media applicata pari al 16 per cento;

gli importi medi degli investimenti agevolati ai sensi dell'articolo 7 ammontano a 253.587 euro per la fascia di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, a 4.565.404 euro per la fascia di investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e a 15.306.080 euro per la fascia di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

le novelle di cui all'articolo 7-*bis*, in materia di concordato preventivo biennale, si applicheranno ad accordi che verranno raggiunti dall'anno 2026 e non sono suscettibili di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto il maggior gettito derivante dall'adesione al concordato preventivo biennale, essendo legato agli accordi raggiunti annualmente, non è scontato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

gli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, sono riconducibili a maggiori spese di conto capitale, secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica aggiornata;

la norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 8, comma 1-*bis*, è volta a precisare che gli interventi di decarbonizzazione nel settore marittimo finanziabili con i proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera *r-ter*), del decreto legislativo n. 47 del 2020, devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la disposizione si limita ad individuare gli interventi che possono beneficiare dei finanziamenti a valere sui predetti proventi;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* potranno provvedere alle attività connesse alla progettazione tecnico-economica e alla realizzazione delle opere necessarie al potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino, di cui all'articolo 8, commi 4-ter e 4-quater, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 4-ter, che, oltre al costo dei lavori, comprende anche le spese relative al progetto di fattibilità tecnico-economica e alla progettazione esecutiva;

le risorse di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 8, commi 4-quinquies e 4-octies, del decreto in esame sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica l'attuazione di impegni già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le esenzioni fiscali previste dall'articolo 8, commi 4-novies e 4-decies, in relazione allo svolgimento dell'*America's Cup*, configurano una rinuncia a maggior gettito, in quanto si tratta di fattispecie impositive che verrebbero a configurarsi solo a seguito dello svolgimento del predetto trofeo e che, pertanto, non sono considerate nell'ambito delle entrate considerate ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla rideeterminazione delle aliquote di accisa di cui all'articolo 8-bis, sono stati considerati, in primo luogo, i dati relativi al gasolio agricolo e alla benzina agricola ricavati dal Bollettino petrolifero pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento alla medesima mensilità dell'anno precedente, riproporzionati per il numero di giorni di applicazione del provvedimento, in considerazione della circostanza che i consumi a fine agricolo presentano una componente legata alla stagionalità, applicando a tali consumi le variazioni di aliquota risultanti dalla normativa vigente e dal citato articolo 8-bis;

al fine di stimare gli effetti di cassa delle agevolazioni, il modello di stima tiene conto delle tempistiche di fruizione delle agevolazioni, come risultanti dalla normativa vigente e dai documenti applicativi dell'Amministrazione finanziaria;

ai fini della stima della quota dei consumi riconducibili a imprese, che rileva sia ai fini della stima degli effetti in termini di IVA sia ai fini della stima degli effetti in termini di IRES e IRAP, sono stati considerati i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA, applicando quote diverse a seconda del prodotto e dell'uso specifico considerato con riferimento agli impieghi agevolati, mentre ai fini della quantificazione degli effetti in termini di gettito IRES e IRAP si è tenuto conto dell'applicazione del meccanismo di saldo e acconto;

le previsioni dell'articolo 8-bis.1, ai sensi delle quali il Garante per la sorveglianza dei prezzi è chiamato a trasmettere una relazione scritta in specifiche fattispecie di tendenze incrementali dei prezzi dei carburanti, rappresentano una specificazione dei compiti già attribuiti a legislazione vigente al medesimo Garante, che potrà, pertanto, provvedervi avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le erogazioni relative a cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, previste dall'articolo 8-quater, commi 1 e 3, saranno effettuate entro il limite massimo complessivo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027;

le stime secondo cui il medesimo articolo 8-quater non determina effetti negativi per la finanza pubblica hanno carattere prudenziale, in quanto gli oneri derivanti dall'incremento della componente di finanziamenti a fondo perduto trovano integrale compensazione nella riduzione della domanda ordinaria e nell'effetto di sostituzione di tale componente rispetto agli strumenti ordinari, posto che talune im-

prese, che avrebbero comunque richiesto l'intervento del Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, decideranno di avvalersi delle disposizioni introdotte dal citato articolo 8-*quater*;

i dati considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, in materia di esenzione dalle ritenute alla fonte dei premi di valore inferiore a 300 euro erogati agli atleti dilettanti, sono tuttora pienamente utilizzabili;

le disposizioni dell'articolo 10-*quinquies*, che prevedono l'estensione della disciplina concernente la definizione agevolata dei carichi fiscali di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025 ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle regioni e dagli enti locali, conferiscono una facoltà agli enti territoriali interessati, che potranno avvalersene esclusivamente nell'ambito dei complessivi limiti connessi all'equilibrio dei rispettivi bilanci;

gli effetti finanziari negativi ascritti all'articolo 11, che ripristina la disciplina in materia di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2026, corrispondono puntualmente agli effetti di segno positivo ascritti alle disposizioni introdotte dalla medesima legge di bilancio;

gli effetti in termini di minori entrate IRES, IRPEF e IRAP derivanti dall'incremento della misura dell'imposta di bollo sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio, disposto dall'articolo 12, sono stati stimati applicando un'aliquota marginale media IRPEF che si assesta al 24 per cento e un'aliquota IRAP del 4 per cento, in linea con le aliquote medie effettive;

la norma di interpretazione autentica relativa alle esenzioni fiscali applicabili al trasferimento della proprietà dei beni

immobili dalla società ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili all'ACI, di cui all'articolo 12-*bis*, non determina effetti negativi in termini di gettito rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica, confermando la neutralità fiscale delle operazioni già riconosciuta in sede applicativa;

gli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 1, che posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina limitativa del *turn over* alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, sono stati quantificati in termini corrispondenti alla quantificazione a suo tempo effettuata con riferimento all'articolo 1, comma 834, della legge n. 207 del 2024 e all'articolo 12, commi 16-*duodevicies* e 16-*undevicies*, del decreto-legge n. 25 del 2025;

gli oneri indicati dalla relazione tecnica con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, che riducono da sei a due punti percentuali la maggiorazione da applicare in caso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, sono riferiti al complesso delle gestioni previdenziali, essendo l'incidenza su posizioni creditorie dell'INAIL di portata marginale;

la predetta riduzione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e, pertanto, non determina effetti sui piani di differimento già approvati, mentre gli ulteriori effetti derivanti dal recupero di circa 1.700 piani di differimento dalla quota di piani oggetto di revoca non incidono sulle previsioni di gettito considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in quanto le revoche considerate sono riconducibili a piani di dilazione considerati non recuperabili a legislazione vigente;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo

14, è stato ricostruito, per ognuna delle generazioni future interessate, un piano di ammortamento a capitalizzazione composta con un'unica rata annuale, ipotizzando che la rateazione inizi sempre dalla metà dell'anno;

l'applicazione dei minori tassi previsti dal medesimo comma 1 dell'articolo 14 determina a regime un onere lordo pari a circa 54 milioni di euro, cui si contrappongono effetti riduttivi, stimati in circa 38 milioni, riconducibili ai piani di ammortamento delle revoche non recuperabili;

all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 14-*bis*, che consentono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di riconoscere un incremento della quota dei compensi del personale non dirigenziale coinvolto nelle attività di verifica, controllo, riscossione e recupero dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome, nel caso in cui l'attività di accertamento non sia affidata in concessione, si provvederà in sede di contrattazione integrativa, nell'ambito delle risorse stanziato nel Fondo risorse decentrate, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio degli enti interessati;

le disposizioni dell'articolo 14-*ter*, comma 1, che prevedono un incremento delle risorse destinate all'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge n. 102 del 2024, finalizzato all'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un ufficio dirigenziale non generale dedicato al settore florovivaistico, si rendono necessarie per tenere conto degli aggiornamenti *medio tempore* intervenuti nei trattamenti economici del personale dirigenziale, derivanti dall'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali dell'area dirigenziale;

le risorse preordinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *i*), della citata legge n. 102 del 2024, sono

state quantificate sulla base di una preliminare istruttoria relativa ai predetti oneri, fermo restando che, nel caso in cui i decreti legislativi attuativi dei medesimi principi e criteri direttivi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o nell'ambito delle predette risorse, gli stessi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie;

le predette risorse, finalizzate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *i*), della citata legge n. 102 del 2024, non sono oggetto di una specifica autorizzazione di spesa e, pertanto, non sono oggetto di prenotazione, ma costituiscono una preliminare indicazione relativa alla fonte di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti principi e criteri direttivi, individuata negli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nei limiti complessivi indicati dalla disposizione;

agli eventuali maggiori oneri connessi ai rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, in ragione dell'incremento di una unità dei componenti del medesimo Comitato, ai sensi della novella di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *d*), si provvederà nei limiti delle risorse stanziato dall'articolo 24-*bis*, comma 11, del decreto-legge n. 237 del 2016;

agli oneri derivanti dai compensi per i consulenti e gli esperti di cui potrà avvalersi il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, ai sensi della novella di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *e*), si dovrà provvedere entro il limite massimo di 180.000 euro annui stabilito dalla medesima novella, che prevede il ricono-

scimento di un compenso massimo annuo pari a 30.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alle attività promozionali in materia di educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale, ai sensi della novella di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f-ter*), nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente ad attività di promozione e di comunicazione istituzionale;

la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 15-*ter*, in materia di copertura assicurativa integrativa per il personale della scuola, non incide sulla quantificazione degli oneri già effettuata a legislazione vigente, sulla base della quale è stata già avviata da parte di CONSIP la relativa procedura di affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa;

le somme destinate dall'articolo 16 ad assicurare la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026 costituiscono un limite massimo di spesa, il cui ammontare è stato determinato sulla base della stima del fabbisogno per il periodo tra luglio e dicembre dell'anno in corso, calcolato sulla base del numero delle carte emesse nel periodo precedente;

le risorse di cui alle lettere *b*), *b-bis*), *b-ter*), *b-quater*), *b-sexies*), *b-octies*), *b-novies*), *b-undecies*), *b-duodecies*), *b-quaterdecies*), *b-quinquiesdecies*) del comma 2 dell'articolo 18, utilizzate per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri indicati dall'alinea dello stesso comma 2, risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di impegni assunti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il diverso impatto sui saldi di finanza pubblica dei mezzi di copertura di

cui alle lettere *b-quinquies*), *b-septies*), *b-octies*) e *b-novies*) del predetto comma 2 dell'articolo 18, come emergente dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, risulta coerente con i profili di spesa scontati nei tendenziali di finanza pubblica, anche con riferimento ad annualità successive al 2028;

le disposizioni dell'articolo 18-*bis*, che modificano la disciplina sul rientro dal disavanzo sanitario da parte della regione Molise, non incidono sulle previsioni considerate nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 678 del 12 maggio 2026, a pagina 70, seconda colonna, venticinquesima riga, dopo le parole: « Silvio LAI » aggiungere le seguenti: « (PD-IDP) ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 679 del 13 maggio 2026, a pagina 112, prima colonna, dopo la ventiquattresima riga, aggiungere il seguente periodo « La Commissione approva la proposta di parere riferita al testo del provvedimento. ».

ALLEGATO

**DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
C. 2935 Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA***Articolo 1**(Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento)*

La disposizione, al **comma 1**, interviene sull'articolo 13, comma 2, lettera d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ridefinendo i criteri di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative di cui all'articolo 11 del medesimo decreto. In particolare, la disposizione individua quale criterio generale di determinazione della base imponibile il valore monetario dei beni e servizi come determinato contrattualmente ed introduce un limite minimo, stabilendo che tale valore non può essere inferiore all'ammontare dei costi riferibili alle operazioni. **Rispetto alla disciplina precedentemente introdotta dall'articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, quindi, la disposizione individua la base imponibile delle operazioni permutative nel valore monetario dei beni e dei servizi che costituiscono oggetto di tali operazioni, come riportato nel contratto, e non nei soli costi riferibili alle predette operazioni, che costituiscono solo il limite minimo della surrichiamata base imponibile.** Al comma 2 viene regolata la decorrenza della nuova modalità di determinazione della base imponibile introdotta dal comma 1, precisando che la stessa si applica alle operazioni permutative riferibili ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. La disposizione fa salvi, inoltre, i comportamenti adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge n. 199 del 2025, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Infine, per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in conformità alla disciplina vigente al 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto. Il comma 3 prevede l'abrogazione dei commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Dal punto di vista finanziario, in riferimento al comma 1 e alla conseguente abrogazione dei commi 138 e 139 della legge di bilancio 2026, si precisa che, non potendo essere il valore contrattualmente definito inferiore ai costi riferibili alle operazioni - che costituivano la base imponibile delle operazioni permutative a legislazione vigente (comma 138 della legge n. 199 del 2025) - la disposizione è suscettibile di determinare potenziali effetti finanziari positivi prudenzialmente non quantificati, in riferimento ai contribuenti che, pur potendo indicare nel contratto un valore delle operazioni pari ai relativi costi, scegliessero di indicare un valore, e quindi una base imponibile, superiore, fermo restando il recupero di gettito di 7,6 milioni di euro per il solo anno 2026, già considerato ai fini dei saldi di finanza pubblica in ragione della relazione tecnica dei commi 138 e 139 della legge n. 199 del 2025, i cui presupposti rimangono confermati anche dalla formulazione del comma 2. Assumendo, infatti, che circa la metà delle operazioni permutative effettuate in un anno sia riconducibile a contratti stipulati nelle annualità precedenti, rispetto alla formulazione originariamente introdotta dal comma 138 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026, **resta confermato il recupero di gettito valutato in 7,6 milioni di euro per il solo anno 2026, cui potrebbero aggiungersi ulteriori effetti positivi, non stimati, associati alla formulazione dell'articolo 13, comma 2, lettera d) del d.P.R. 26 ottobre 1972, di cui al comma 1, come da ultimo novellato.**

*Articolo 2**(Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati)*

La disposizione, al comma 1, integra il divieto di cumulo con l'opzione di cui all'articolo 24-bis del TUIR (imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia) già previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 23 del 2016, estendendolo anche al nuovo regime impatriati di cui dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023. Le



disposizioni si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che alla disposizione non si ascrivono effetti, e che, peraltro, gli stessi potrebbero essere positivi considerato il carattere restrittivo delle stesse.

Articolo 2-bis

(Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi)

La disposizione intende attribuire lo stesso trattamento fiscale di imponibilità previsto dalla normativa tributaria per i redditi percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana, anche ai redditi percepiti dai lavoratori marittimi, residenti in Italia, imbarcati su navi adibite a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, annodate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

L'intervento è finalizzato a consentire la fruizione, in concreto, del credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, alle imprese di navigazione che utilizzano le navi UE/SEE, la cui spettanza è prevista dal comma 1 dell'articolo 6-ter del medesimo decreto-legge. Detto credito d'imposta, infatti, è stabilito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente corrisposti al personale di bordo ed è utilizzabile in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro relativamente a tali redditi.

A legislazione vigente, il credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, viene infatti percepito dalle imprese armatrici delle navi di cui all'articolo 6-ter limitatamente ai marittimi imbarcati per periodi non superiori a 183 giorni nell'arco di 12 mesi in quanto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88, il reddito dei lavoratori marittimi derivante dall'attività prestata su navi battenti bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi è escluso dalla base imponibile IRPEF dei medesimi lavoratori. Dalla non imponibilità e dalla conseguente mancato assoggettamento ad IRPEF deriva, pertanto, l'impossibilità, per l'armatore, di usufruire del credito d'imposta surrichiamato.

Si evidenzia che tale circostanza è emersa in quanto la Commissione europea ha analizzato la notifica delle autorità italiane, effettuata a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernente una serie di misure a favore delle attività di trasporto marittimo internazionale, tra cui misure di agevolazione fiscale per gli armatori e misure che riducono parzialmente i costi del lavoro per i marittimi e per i loro datori di lavoro, con riferimento - per quanto qui di interesse - alla reintroduzione del regime italiano a favore del registro internazionale, autorizzato per la prima volta con decisione della Commissione del 13 maggio 1998 e successivamente dalla decisione della Commissione dell'11 giugno 2020 (caso SA.48260), che ha autorizzato la proroga del regime fino al 31 dicembre 2023.

Nel corso dell'istruttoria concernente il rinnovo del regime, infatti, è emerso che il vigente quadro normativo prevede, proprio alla luce del regime notificato, che solo i marittimi comunitari che lavorano a bordo di navi immatricolate in uno Stato dell'UE/del SEE sono ammissibili ai fini dei benefici in favore dei marittimi (esenzione IRPEF) e degli armatori (credito d'imposta). Infatti, la Commissione ha evidenziato che l'articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante "*Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime*", deroga al principio della tassazione su base mondiale generalmente applicabile alle persone fiscalmente residenti in Italia, prevedendo che i redditi versati ai marittimi di nazionalità italiana che lavorano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi a bordo di navi battenti bandiera straniera (comprese quelle battenti bandiera dell'UE/del SEE) sono esclusi dalla tassazione in Italia. Tale esclusione dall'imposizione fiscale dei redditi da attività svolte su navi battenti bandiera di un altro Stato dell'UE/del SEE per più di 183 giorni su un periodo di dodici mesi, percepiti da un marittimo



residente ai fini fiscali in Italia (quindi soggetto ad IRPEF), interferisce con l'operatività del regime: infatti, nella misura in cui il credito d'imposta di cui gli armatori possono beneficiare corrisponde alla ritenuta alla fonte sui redditi dei marittimi, l'esclusione dall'imposta sul reddito dei marittimi impedisce, di fatto, agli armatori che utilizzano navi battenti bandiera dell'UE/del SEE, non battenti bandiera italiana, di accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997.

Per i suddetti motivi, le amministrazioni competenti hanno concordato con la Commissione di modificare il quadro normativo nazionale al fine di consentire agli armatori che utilizzano navi battenti bandiera di un altro Stato dell'UE/del SEE di beneficiare del credito d'imposta, attraverso l'applicazione del medesimo trattamento fiscale previsto per i redditi percepiti dai marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana, anche ai redditi percepiti dai marittimi imbarcati su navi battenti bandiera di un altro Stato dell'UE/del SEE adibite a traffici commerciali internazionali e iscritte nei registri degli Stati UE/SEE ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 457 del 1997.

In detto contesto la disposizione, con il comma 1, lettera a), interviene sul Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), inserendo la lettera d-*quater*) all'articolo 3, comma 3, al fine di escludere dalla base imponibile IRPEF i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle battenti bandiera UE/SEE di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, annotate nell'elenco di cui al comma 2 della medesima disposizione. Ne consegue, pertanto, che per il versamento delle ritenute alla fonte relative ai redditi dei lavoratori marittimi imbarcati sulle navi annotate nel citato elenco, alle imprese di navigazione sarà riconosciuto, così come già è previsto per le navi (battenti bandiera italiana) iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 457 del 1997, il credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Diversamente, i redditi dei lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera, non annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997 per un periodo superiore a 183 giorni, continueranno ad essere esclusi da IRPEF ai sensi della nuova lettera d-*quater*) dell'articolo 3, comma 3, del TUIR.

Inoltre, la disposizione modifica, con il comma 1, lettera b), l'articolo 51, comma 8-*bis*, del TUIR, prevedendo che il regime ivi disciplinato di tassazione dei redditi di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali, definite con decreto del Ministro del lavoro, non si applica ai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi. Con tale disposizione si è inteso uniformare il trattamento fiscale delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori imbarcati sulle navi battenti bandiera UE/SEE annotate nel già citato elenco di cui al comma 2 dell'articolo 6-ter, rispetto a quello applicato alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori imbarcati sulle navi battenti bandiera italiana.

Infine, il comma 2 della disposizione abroga il sopra richiamato comma 5 dell'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, le cui disposizioni sono sostanzialmente trasfuse nelle modifiche introdotte all'articolo 3, comma 3, e nell'articolo 51, comma 8-*bis*, del TUIR, con la limitazione alle navi di bandiera estera diverse da quelle annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997.

Pertanto, la disposizione prevede, in sintesi, che i redditi percepiti dai lavoratori marittimi, imbarcati su navi adibite a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, annotate nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997, sono assoggettati ad IRPEF secondo le regole ordinarie, escludendo per tali soggetti sia l'esclusione da imposizione prevista dall'articolo 3, comma 3, del TUIR, sia la determinazione del reddito sulla base delle retribuzioni convenzionali ai sensi dell'articolo 51, comma 8-*bis*, del TUIR medesimo.

Ai fini della stima degli impatti finanziari della disposizione, gli effetti relativi alla sola IRPEF si considerano neutrali, in quanto il maggior gettito determinato dalla disposizione è compensato dalla



perdita di pari importo dovuta al maggior credito d'imposta maturato.

Quanto agli effetti in termini di addizionali regionali e comunali, la disposizione determina un recupero di gettito di difficile quantificazione (presumibilmente di entità trascurabile) e, pertanto, prudenzialmente non stimato.

Articolo 2-ter

(Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973)

La misura modifica il comma 1-ter dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal comma 725 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199, al fine di prevedere che la nuova procedura, ivi prevista, di recupero dei debiti recati da cartelle esattoriali notificate nei confronti di professionisti i quali, a loro volta, vantino crediti – anche derivanti da incarichi di gratuito patrocinio – nei confronti delle PP.AA., trovi applicazione –anziché nei casi di cartelle insolute di qualunque ammontare, nei soli casi di debiti di ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.

Al riguardo, tenuto conto che relazione tecnica concernente l'articolo 1, comma 725 della legge di bilancio 2026, non aveva prudenzialmente ascrivito effetti positivi al nuovo comma 1-ter dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, la disposizione non determina effetti rispetto a quanto attualmente scontato nelle previsioni di finanza pubblica.

Articolo 3

(Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali)

La disposizione, che prevede la rateizzazione quinquennale della tassazione del *badwill*, comporta effetti finanziari negativi nei primi quattro anni di applicazione della misura.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, all'interno della banca dati dell'imposta di registro relativa agli anni 2022-2024, sono stati individuati i soggetti *IAS/IFRS Adopter* che hanno effettuato operazioni contraddistinte dal codice negozio 1118 (compravendita di aziende). L'analisi delle note integrative dei rispettivi bilanci ha consentito di verificare se, nelle operazioni di aggregazione aziendale concluse nel periodo considerato, la *Purchase Price Allocation* avesse generato un avviamento positivo (*goodwill*) oppure un avviamento negativo (*negative goodwill* o *badwill*) imputato a conto economico e rilevante ai fini Ires.

Nel complesso, evidenziando preliminarmente il numero limitato di fattispecie, nel periodo analizzato (2022-2024) è stato contabilizzato a conto economico un ammontare di componenti positivi riconducibili al *badwill* pari a 25 milioni di euro, che ha comportato l'inclusione nelle imposte correnti di un ammontare complessivo di Ires pari a 6,0 milioni di euro, considerando l'aliquota legale pari al 24%.

Con riferimento all'Irap, si rileva che i soggetti che hanno registrato un *badwill* a conto economico hanno imputato tale componente positiva di reddito in una voce non rilevante ai fini della determinazione della base imponibile del tributo. Conseguentemente, dalla norma non derivano effetti rispetto alle previsioni a legislazione vigente relative al gettito IRAP.

La quantificazione assume che l'imputazione annuale del *badwill* a conto economico generi un'Ires dovuta in misura pari al doppio di quella osservata nel periodo 2022-2024, ovvero in misura pari a 12 milioni di euro.

La previsione di una rateizzazione di tale imposta, in quote costanti su un periodo quinquennale, determina effetti finanziari negativi nei primi quattro anni di applicazione della misura.

Nelle tabelle che seguono sono indicati gli effetti finanziari in termini di competenza e cassa, con un acconto Ires del 75 per cento, tenuto conto dell'entrata in vigore



della norma nel 2026 con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Competenza	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	-9,6	-7,2	-4,8	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0

importi in milioni di euro

Cassa	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	0,0	0,0	-22,2	-3,0	-0,6	1,8	0,0	0,0

importi in milioni di euro

Articolo 4.

(Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti)

La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2028, l'esclusione, dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dei proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli simili corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia.

Ai fini della valutazione finanziaria, sono stati esaminati i bilanci 2024 dei principali fondi di garanzia dei depositanti. In particolare, è stato preso in considerazione il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che è un consorzio di diritto privato, costituito nel 1987 su base volontaria e divenuto successivamente obbligatorio, che garantisce i depositi in caso di liquidazione di una banca consorziata fino a 100.000 euro per depositante e per banca. Attualmente, aderiscono al FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo e delle casse rurali/casse, che aderiscono al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC), anch'esso esaminato ai fini della stima degli effetti finanziari della misura.

Dall'esame dei bilanci dei due suddetti fondi risulta un'imposta versata (imposta sostitutiva sui proventi finanziari pari al 12,5/26 per cento) di circa 8,4 milioni di euro su base annua, che viene prudenzialmente raddoppiata nell'importo per considerare eventuali altri operatori e potenziali maggiori proventi finanziari esenti. Pertanto, si stima che l'intervento determini i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	-16,8	-16,8	-16,8	0,0

in milioni di euro

Articolo 5

(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto la relazione tecnica della norma che istituiva il contributo in esame aveva già considerato un periodo di sei mesi per la predisposizione dei sistemi di monitoraggio necessari alla concreta applicazione della misura, ascrivendo, pertanto, effetti finanziari calcolati su metà anno per il 2026.



Articolo 6**(Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni)**

La disposizione, al comma 1, prevede che l'applicazione della ritenuta di acconto introdotta dall'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 si applichi alle provvigioni e compensi, comunque denominati, corrisposti dal 1° maggio 2026, e non più, come originariamente previsto dal comma 142 della medesima legge, a quelli corrisposti dal 1° marzo 2026. Sulla base dei dati e della metodologia adottati in sede di valutazione della norma originaria, il rinvio dell'applicazione della misura per due mesi determina effetti negativi corrispondenti a due dodicesimi dell'onere valutato per l'intera annualità, stimabili, pertanto, in 14,3 milioni di euro nel 2026.

Il comma 2-bis modifica la disciplina inserita dall'articolo 1, commi 140 e 141 della legge di bilancio 2026 n. 199 del 2025, escludendo dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale, ivi prevista, le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alle provvigioni percepite per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio.

Ai fini del calcolo degli effetti finanziari della disposizione, rispetto ai complessivi effetti di maggior gettito ascritti ai commi da 140 a 142 della legge di bilancio 2026, sono stati utilizzati i dati relativi all'anno 2025, riportati nel Travel Agency Association Report, redatto da IATA e *Global delivery center*. Secondo tali dati, con riferimento alla biglietteria aerea, su un transato stimato di circa 5 miliardi di euro (e considerato, peraltro, che per l'anno 2026 la stima sarà sicuramente inferiore a causa della flessione delle transazioni dovuta alla crisi derivante dal contesto geopolitico in corso), le commissioni riconosciute dai vettori possono essere quantificate in circa complessivi 14 milioni di euro, considerando l'80% del transato con commissione dello 0,1% (4 milioni di euro) e il 20% del transato con commissione dell'1% (10 milioni di euro).

A tale importo si aggiunge la componente riferibile a ferrovie e traghetti. Considerando che tale transato pesa circa il 10% rispetto alla biglietteria aerea, il relativo valore può essere stimato in circa 500 milioni di euro.

Applicando una commissione media del 5%, le commissioni riferibili a ferrovie e traghetti risultano pari a circa 25 milioni di euro.

Il totale delle commissioni relative ai documenti di viaggio per trasporto di persone risulta quindi pari a circa 39 milioni di euro (14 milioni + 25 milioni).

Su tale importo, l'applicazione della ritenuta d'acconto, determinerebbe un effetto di cassa pari a: circa 1,8 milioni di euro, in caso di applicazione della base ridotta del 20%, con incidenza effettiva del 4,6%; e a circa 4,5 milioni di euro, in caso di applicazione della base ordinaria del 50%, con incidenza effettiva dell'11,5%. Tenendo conto dell'applicazione della sola regola ordinaria di applicazione della ritenuta sulla base di calcolo più elevata, si può prudenzialmente stimare in 4,5 milioni per l'anno 2026 la perdita di cassa sul gettito che lo Stato avrebbe incassato in anticipo, in ragione dell'applicazione della ritenuta sulle provvigioni di che trattasi, dai contribuenti che dichiarano correttamente.

Va precisato che il volume delle transazioni interessate dalla norma in commento, dalle informazioni pervenute, non può essere agevolmente sottratto a tassazione in quanto facilmente ricostruibile e verificabile. Tuttavia, al fine di quantificare, prudenzialmente, gli effetti complessivi di gettito connessi alla prevista esclusione da ritenuta d'acconto delle provvigioni applicate sulle attività di biglietteria delle agenzie di viaggi e turismo, è opportuno considerare che la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2025 (relativa all'anno 2023), redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1. ("Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva") della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), aveva stimato la propensione media al *gap* (propensione Irpef ed Ires, ponderata per i rispettivi potenziali) in misura pari al 42 per cento.

Alla luce del dato appena richiamato, in linea con l'approccio utilizzato per stimare gli effetti



finanziari ascritti ai citati commi 140-142 della legge di bilancio 2026 va precisato che se, in linea di principio, la ritenuta d'acconto risulta essere solo un'anticipazione di liquidità, è indispensabile considerare che la ritenuta in argomento non genera solo un'anticipazione di cassa ma, rispetto alle condotte infedeli, permette un recupero definito del gettito evaso.

Tenuto conto della stima relativa alla perdita di gettito, pari a 4,5 milioni di euro, e supponendo che i dati utilizzati si riferiscano agli importi correttamente dichiarati, per determinare l'onere connesso alla minore *compliance*, si deve dividere tale importo per il complemento a uno di 0,42.

Procedendo in tal modo, il valore complessivo della ritenuta potenziale ammonta a 7,8 milioni di euro. Sottraendo da tale cifra la perdita di cassa già stimata, si ottiene una minore entrata strutturale di 3,3 milioni, che si produrrebbe per l'anno 2026 e per quelli successivi.

In sintesi, l'emendamento determinerebbe minori entrate, declinate in termini di cassa, così ripartite:

Anno 2026	Anni 2027 e successivi
- 7,8	- 3,3

(dati in milioni di euro)

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'intervento normativo in esame, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, che reca le necessarie disponibilità.

Articolo 7

(Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

La disposizione interviene sulla disciplina di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), recante l'agevolazione in forma di cd. iperammortamento, eliminando il vincolo della provenienza geografica dei beni oggetto dell'investimento al fine di rendere ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Per potenziare gli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica ed energetica, la disciplina di cui ai commi in precedenza richiamati prevede, una maggiorazione delle quote d'ammortamento deducibili per i beni materiali e immateriali negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026 e i beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, gli investimenti effettuati nel 2026 e fino al 30 settembre 2028 sono deducibili con maggiorazioni pari al 180 per cento del costo d'acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione della deducibilità delle quote di ammortamento. Si precisa che i sopraindicati limiti sono riferiti alla singola annualità e non all'arco temporale di vigenza della norma considerato



unitariamente.

Ai fini della stima, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0 (dati dichiarazioni dei redditi provvisori), pari rispettivamente a 12 miliardi di euro per i beni materiali e 370 milioni di euro per i beni immateriali, come indicato nella tabella che segue.

		Investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti Made in Ue fino al 30-set-2028
Beni materiali Transizione 4.0	fino a 2,5 milioni di euro	8.097	180%
	da 2,5 a 10 milioni di euro	3.090	100%
	da 10 a 20 milioni di euro	833	50%
Beni immateriali Transizione 4.0		370	50% - 180%

in milioni di euro

Tenuto conto che l'importo massimo per gli investimenti in beni immateriali previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta era fissato in misura pari a 1 milione di euro, mentre, la norma in esame prevede massimali più alti, nella stima tali investimenti sono stati riflessi in misura pari a quelli risultanti dai dati relativi a Transizione 4.0 moltiplicati per 2,5 volte.

Inoltre, non essendo disponibili dati sugli investimenti Transizione 5.0, si stima che gli investimenti che beneficeranno dell'agevolazione subiranno un incremento del 25% rispetto a quelli Transizione 4.0. Sono stati presi in considerazione, per ogni singola annualità, la totalità degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0, riproporzionata, nel solo periodo d'imposta 2028, per tener conto della vigenza della norma per nove mesi.

Infine, si assume che, in linea con il DM del 31 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze, l'investimento sia fiscalmente ammortizzabile in 5 anni per i beni materiali e in 3 anni per i beni immateriali.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di competenza della misura stimati con i modelli di microsimulazione Ires e Irpef.

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	-249,5	-831,5	-1.429,5	-1.665,2	-1.665,2	-1.415,8	-835,2	-266,7	0	0	0
IRPEF	-39,9	-133,7	-225,3	-261,5	-261,5	-221,6	-131,5	-41,2	0	0	0
Addizionale regionale	-2,4	-7,9	-13,2	-15,3	-15,3	-12,9	-7,6	-2,4	0	0	0
Addizionale comunale	-0,8	-2,8	-4,7	-5,4	-5,4	-4,5	-2,5	-0,9	0	0	0
TOTALE	-292,6	-975,9	-1.672,7	-1.947,4	-1.947,4	-1.654,8	-976,8	-311,2	0	0	0

in milioni di euro



Con un acconto Ires-Irpef del 75%, gli effetti finanziari di cassa della nuova proposta sono i seguenti:

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-436,6	-1.268,0	-1.878,0	-1.842,0	-1.665,2	-1.228,8	-399,6	159,6	200,0	0,0
IRPEF	0	-69,8	-204,1	-294,0	-288,7	-261,5	-191,7	-63,8	26,5	30,9	0,0
Addizionale regionale	0	-2,4	-7,9	-13,2	-15,3	-15,3	-12,9	-7,6	-2,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-1,0	-3,4	-5,3	-5,6	-5,4	-4,2	-2,0	-0,4	0,3	0,0
TOTALE	0	-509,8	-1.483,4	-2.190,5	-2.151,6	-1.947,4	-1.437,6	-473,0	183,3	231,2	0

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari di cassa della misura originaria e quelli della nuova proposta rispetto alla relazione tecnica originaria:

Norma originaria

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-354,7	-1.103,8	-1.622,7	-1.587,6	-1.436,4	-1.081,7	-362,2	163,5	166,4	0,0
IRPEF	0	-56,7	-178,4	-254,4	-248,4	-225,5	-168,8	-57,0	27,5	25,3	0,0
Addizionale regionale	0	-1,9	-6,8	-11,4	-13,2	-13,2	-11,3	-6,7	-1,9	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,9	-2,9	-4,5	-4,9	-4,7	-3,8	-1,9	-0,2	0,2	0,0
TOTALE	0	-414,2	-1.291,9	-1.893,0	-1.854,1	-1.679,8	-1.265,6	-427,8	188,9	191,9	0

in milioni di euro

Effetti differenziali della nuova proposta normativa rispetto alla norma originaria

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRES	0	-81,9	-164,2	-255,3	-254,4	-228,8	-147,1	-37,4	-3,9	33,6	0,0
IRPEF	0	-13,1	-25,7	-39,6	-40,3	-36,0	-22,9	-6,8	-1,0	5,6	0,0
Addizionale regionale	0	-0,5	-1,1	-1,8	-2,1	-2,1	-1,6	-0,9	-0,5	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,5	-0,8	-0,7	-0,7	-0,4	-0,1	-0,2	0,1	0,0
TOTALE	0	-95,6	-191,5	-297,5	-297,5	-267,6	-172,0	-45,2	-5,6	39,3	0

in milioni di euro

Il comma 3-bis modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024 con la finalità di armonizzare l'Istituto del concordato preventivo biennale con l'agevolazione c.d. "iperammortamento", di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

In particolare, considerato che il reddito d'impresa oggetto di concordato riguarda la gestione ordinaria dell'impresa, la norma intende escludere ciò che non rientra in tale gestione ordinaria, come ad esempio, le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive indicate nel medesimo articolo 16.

Nello specifico, mediante l'aggiunta della lettera b-ter) al comma 1 dell'articolo 16, viene ricompresa nel novero delle componenti non ordinarie che non rilevano ai fini del concordato la maggiorazione



delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi del citato articolo 1, commi da 427 a 436. Coerentemente viene aggiornata anche la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 16 con il richiamo a tale maggiorazione.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, considerata la natura di coordinamento dell'intervento tra la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) e la recente misura agevolativa introdotta in materia di "iper ammortamento".

Articolo 7-bis

(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)

La disposizione, al comma 1, modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e introduce, analogamente a quanto già previsto per i contribuenti che ottengono punteggi di più elevata affidabilità (fino a 8), specifici limiti alle proposte di reddito e di valore della produzione netta concordati anche per i contribuenti con punteggi sintomatici di minore affidabilità fiscale (da 1 fino a 8). In particolare, la soglia posta è pari al 30 per cento per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, e al 35 per cento per i contribuenti che presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Dal punto di vista strettamente finanziario, le modifiche riguardano gli accordi che verranno raggiunti dal 2026, sia per i contribuenti che aderiranno alla disciplina del CPB per la prima volta sia per coloro che intendono rinnovare l'accordo per il biennio successivo al primo. In entrambi i casi, le nuove previsioni introdotte sono volte ad incentivare l'adesione al CPB per i soggetti con minore affidabilità fiscale, sicché, in linea con l'obiettivo dell'istituto, si ritiene che una maggiore adesione di tali soggetti potrebbe determinare l'emersione di maggiori basi imponibili. Pertanto, anche prevedendo l'introduzione di limiti alle proposte di reddito e di valore della produzione netta concordati per i contribuenti con minori indici di affidabilità, la determinazione del maggior gettito derivante dall'istituto, rispetto a tali soggetti, dovrebbe essere ugualmente garantita.

Da ultimo, è opportuno precisare che nell'aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica effettuato in sede del Documento di finanza pubblica dello scorso aprile, si è ritenuto di non scontare alcun maggior gettito in associazione ai maggiori versamenti dei contribuenti già aderenti all'istituto del CPB, non ritenendo prudentiale consolidare in sede di previsione tendenziale il conseguimento di maggiori gettiti correlati ad accordi di durata predefinita, solo eventualmente rinnovabili. Anche per tale ultima ragione, alle misure in esame non si ascrivono effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni di gettito a legislazione vigente.

La disposizione di cui al comma 2 interviene sull'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale, inserendo il comma 5-ter per effetto del quale, per il 2026, i predetti programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026.

La disposizione di cui al comma 3 differisce il termine per l'adesione al concordato relativo al biennio 2026-2027, al 31 ottobre 2026 ovvero, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono di carattere procedurale e non determinano, pertanto, effetti finanziari negativi rispetto a quanto scontato ai fini delle previsioni di gettito a legislazione vigente.

Articolo 8

(Misure in favore delle imprese e in materia di competitività nel settore marittimo)

La disposizione al comma 1 prevede che, ai sensi dell'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre



2025, n. 19, in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità, nel limite di spesa di **1.302,3** milioni di euro, venga riconosciuto un contributo pari **all'89,77** per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto. Sono considerati eleggibili ai fini dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali e beni immateriali di cui agli Allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché i costi sostenuti per le certificazioni relative alla documentazione contabile e al risparmio energetico, e **alle spese di formazione del personale.**

Il comma 1-bis prevede che la disposizione di cui alla lettera r-ter) del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di impiego di risorse provenienti dai proventi delle aste CO2, si interpreti nel senso che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo sono considerati ammissibili esclusivamente a condizione che avvengano nell'Unione europea. In termini finanziari, non avendo la disposizione una portata né restrittiva né estensiva riguardo ai soggetti potenzialmente beneficiari, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto essa interviene sulle possibilità di impiego dei proventi delle aste di quote di CO2, senza alterarne l'entità o i meccanismi ad essi sottesi.

Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro.

Ai fini della stima della congruità del limite di spesa, sono stati utilizzati i dati trasmessi dal Ministero del Made in Italy relativamente alle istanze tecnicamente ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0, che non ne hanno beneficiato per effetto del raggiungimento del limite di spesa previsto per la misura.

In base a tali dati, come indicato nella tabella che segue, il credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili è pari a 1.648,4 milioni di euro, dei quali 1.450,7 milioni di euro riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché alle spese sostenute per formazione.

Istanze tecnicamente ammissibili (fonte GSE)					
Numero istanze	Credito imposta totale	Crediti allegati A e B	Credito per autoconsumo	Crediti per certificazioni	Crediti per formazione
7.417,0	1.648,4	1.449,6	139,9	57,7	1,1
<i>Importi in milioni di euro</i>					

Il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, pari all'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili, risulta essere conseguentemente congruo.

Il comma 3-bis prevede la concessione di un contributo destinato alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2024, n. 183, unitamente alla notizia dell'esclusione dal beneficio in forma di credito d'imposta per esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo è concesso, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e sulle spese sostenute per le certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati. Il contributo non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del



credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. La disposizione prevede, altresì, che il contributo introdotto dal medesimo articolo comma 3-*bis* non concorra alla formazione del reddito imponibile IRES e IRAP e che non rilevi ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto riguarda un contributo di nuova istituzione rispetto al quale non sono attualmente scontati in bilancio effetti finanziari in termini di entrate IRES e IRAP.

Ai fini della stima della congruità dei limiti di spesa, sono stati utilizzati i dati trasmessi dal Ministero del Made in Italy relativamente alle istanze tecnicamente ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0, che non ne hanno beneficiato per effetto del raggiungimento del limite di spesa previsto per la misura.

In base a tali dati, il credito d'imposta relativo alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e sulle spese sostenute per le certificazioni per la documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati è complessivamente pari a 197,7 milioni di euro, dei quali 140 milioni di euro riconducibili agli investimenti in impianti finalizzati all'autoconsumo e 57,7 milioni per le spese sostenute per le certificazioni.

Pertanto, la disposizione comporta oneri pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Il comma 4-*ter* prevede uno stanziamento pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027 e a 62 milioni di euro per l'anno 2028 per la riqualificazione infrastrutturale e il completamento della banchina nord del Porto di Piombino, in continuazione al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che ha previsto misure urgenti per il potenziamento infrastrutturale del porto di Piombino, la salvaguardia occupazionale dell'area siderurgica e il risanamento ambientale, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile.

Il quadro dei fabbisogni è il seguente:

"Banchina Nord Ovest e aree retrostanti Metinvest"		
- PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA -		
A	IMPORTO LAVORI	
A.1	Importo totale lavori	80.000.000,00
A.2	Importo oneri per la sicurezza	200.000,00
A.3	Importo progettazione PFTE (compreso BIM) (al netto del ribasso di gara offerto per AQP pari al 48,50%)	776.483,37
A.4	Importo progettazione esecutiva (compreso BIM)	700.000,00
A	IMPORTO TOTALE LAVORI	81.676.483,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	per rilievi, accertamenti, indagini, analisi, monitoraggi, ecc.	270.000,00
B.2	per imprevisti e varianti di cui all'Articolo 120 del D.lgs. 36/2023	4.000.000,00
B.3	Accantonamenti per revisione prezzi di cui all'Articolo 60 del D.lgs. 36/2023	3.650.000,00



B.4	per spese tecniche (D.L., coordinamento sicurezza, assistenza dipendenti, Articolo 45 D.Lgs 36/2023, ecc)	1.600.000,00
B.5	per commissione giudicatrice	50.000,00
B.6	per spese di pubblicità	30.000,00
B.7	per collaudo, accertamenti, verifiche, ecc.	150.000,00
B.8	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	100.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	9.850.000,00
A + B	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO	91.526.483,37

A fronte dei suindicati fabbisogni, la disposizione stanZIA risorse pubbliche pari a complessivi 92 milioni di euro di cui 30 milioni di euro per l'anno 2027 e a 62 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023, relativo al "Credito di imposta per attività di ricerca e lo sviluppo nella microelettronica", che reca le occorrenti disponibilità.

L'articolo 8, al comma 4-*sexies*, istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028, con l'obiettivo di concedere agevolazioni, in regime di *de minimis* sotto forma di contributi in conto interessi per l'accesso al credito in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il comma 4-*septies* prevede che, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione del comma 4-*sexies*. Il comma 4-*octies* reca la copertura finanziaria stabilendo che, ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 30 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 104 del 2023, relativo al "Credito di imposta per attività di ricerca e lo sviluppo nella microelettronica", che reca le occorrenti disponibilità.

Al comma 4-*novies* sono previste esenzioni dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle persone giuridiche costituite nel 2026 in Italia dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti alla manifestazione 38^a America's Cup.

L'esenzione opera per le attività direttamente correlate alla partecipazione all'evento, svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, al fine di ricomprendervi tutte le attività svolte anche in occasione della prima «Regata Preliminare Louis Vuitton 38^a America's Cup», che avrà luogo a Cagliari tra il 21 e il 24 maggio 2026 e che aprirà la «Road to Naples». L'esenzione si estende, altresì, alle stabili organizzazioni istituite nel 2026 in Italia dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

La misura risponde allo straordinario rilievo della manifestazione sportiva, garantendone il regolare ed efficiente svolgimento mediante incentivi fiscali temporanei e circoscritti, in linea con quanto già previsto per precedenti interventi normativi per grandi manifestazioni sportive internazionali, ancorando l'esenzione ai soggetti costituiti per l'evento e alle attività ad esso direttamente ed esclusivamente correlate. La platea dei beneficiari della disposizione è, dunque, ristretta a circa sei soggetti (ipotizzando AC Italy e la partecipazione di ulteriori cinque *team*) e il perimetro di operatività della disposizione limitato alle sole attività inerenti e accessorie alla partecipazione alla competizione (sponsor, logistica, diritti minori).

Per quanto attiene agli effetti di natura finanziaria, in relazione agli anni 2026-2027, si configura una rinuncia a maggior gettito in quanto trattasi di fattispecie impositive che verrebbero a configurarsi solo a seguito dello svolgimento del trofeo velico America's Cup e che, diversamente,



non avrebbero determinato gettito a legislazione vigente.

Al comma 4-*decies*, è introdotta, inoltre, una disciplina speciale per i redditi percepiti dalle persone fisiche in relazione allo svolgimento della manifestazione.

In particolare, si prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dalle persone fisiche non residenti in Italia per le prestazioni rese all'organizzatore dell'evento sportivo o alle squadre partecipanti all'evento e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento medesimo sono esenti dall'IRPEF e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi. Si disciplina anche il caso in cui, per svolgere le suddette attività, i soggetti trasferiscano la residenza fiscale in Italia, prevedendo, in tal caso, un regime agevolativo in base al quale i redditi da questi percepiti nel 2026 e nel 2027 in relazione all'evento sportivo sono assoggettati ad imposizione limitatamente al 35 per cento del loro ammontare.

Con riguardo alla possibilità di fruire di detto regime agevolativo, si stabilisce, che i benefici non sono cumulabili con quelli previsti per i lavoratori impatriati, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, per i docenti e ricercatori, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e per i neo-residenti, di cui all'Articolo 24-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Per quanto attiene agli effetti di natura finanziaria, in relazione agli anni 2026-2027, si configura una rinuncia a maggior gettito in quanto trattasi di fattispecie impositive che verrebbero a configurarsi solo a seguito dello svolgimento del trofeo velico *America's Cup*.

Articolo 8-bis
(Misure in materia di accise)

L'articolo 8-*bis* prevede che dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026 le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio uso carburazione siano pari a 47,29 cent €/litro (472,9 euro/mille litri) e l'aliquota d'accisa sul GPL impiegato come carburante sia pari a 16,777 cent €/kg (167,77 euro/mille kg) e l'aliquota di accisa sul gas metano impiegato come carburante sia azzerata.

Nella stima degli effetti finanziari delle riduzioni di aliquota disposte dall'articolo in esame, ai fini della copertura degli effetti finanziari, si è tenuto conto dell'effetto delle riduzioni di accisa conseguenti al verificarsi, con riferimento al mese di marzo 2026, delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno consentito l'adozione del decreto interministeriale del 2 aprile 2026 previsto dal comma 290 del medesimo articolo, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinatesi nel medesimo periodo.

Tanto premesso, la stima degli effetti finanziari della disposizione, ai fini dell'individuazione della copertura finanziaria da reperire, al netto degli effetti determinati e coperti nell'ambito del citato decreto interministeriale del 2 aprile 2026, è stata condotta a partire dai consumi di benzina, gasolio, GPL e gas metano registrati nel mese di aprile 2025, riproporzionati in base al numero di giorni di vigenza della riduzione dell'accisa. Al netto dei consumi che beneficiano di specifiche agevolazioni in materia di accisa, come illustrato nel seguito, i consumi di gasolio e benzina nel mese di aprile 2025 sono risultati pari, rispettivamente, a circa 1,8 miliardi e 1 miliardo di litri (fonte MASE).

In conformità al modello accise del Dipartimento delle Finanze, i consumi a legislazione vigente sono stati stimati a partire dai consumi rilevati a consuntivo, opportunamente adeguati sulla base dell'andamento dei principali parametri macroeconomici (prezzo del *Brent*, tasso di cambio, deflatore del PIL). Nella stima si è inoltre tenuto conto di una contenuta elasticità di breve periodo, volta a riflettere una lieve variazione dei consumi in risposta alle variazioni del prezzo alla pompa. I consumi a legislazione vigente aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili risultano pari a circa 1.446 milioni di litri per il gasolio e a circa 794 milioni di litri per la benzina, con riferimento al solo periodo di applicazione della misura.



Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 1.455 milioni di litri per il gasolio e a 807 milioni di litri per la benzina, lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni. Applicando ai consumi a legislazione vigente l'aliquota vigente si ottiene un gettito pari a circa 973,3 milioni di euro per il gasolio e a 534,5 milioni di euro per la benzina. Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla sola disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta pari a 813,8 milioni di euro per il gasolio e a 452,7 milioni di euro per la benzina. La conseguente variazione di gettito è pari a -159,5 milioni di euro per il gasolio e a -81,8 milioni di euro per la benzina.

A tali importi si aggiunge la perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. In particolare, poiché per il gasolio agricolo si applica un'aliquota ridotta pari al 22 per cento dell'aliquota di 617,4 euro per mille litri, la riduzione dell'aliquota ordinaria comporta che, per il periodo di vigenza della misura, l'aliquota ridotta sia commisurata all'aliquota rideterminata anziché a 617,4 euro per mille litri. Analogo meccanismo opera per la benzina a uso agricolo, per la quale si applica il 49 per cento dell'aliquota ordinaria come rideterminata dalla disposizione in esame. Per il gasolio impiegato nei motori fissi è prevista un'agevolazione pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria; conseguentemente, anche in questo caso la rideterminazione dell'aliquota incide sulla misura dell'agevolazione applicabile. La perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è stimata pari a -2,1 milioni di euro per l'agricoltura e a -0,3 milioni di euro per i motori fissi.

Sono stati inoltre considerati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'aliquota di 472,9 euro per mille litri, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri, ai carburanti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025, come previsto dal comma 2 dell'articolo 8-bis in esame, con effetti finanziari in termini di accisa stimati in -8,1 milioni di euro. Nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai crediti d'imposta riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi. In tali fattispecie, la variazione dell'aliquota ordinaria determina un effetto di cassa riconducibile esclusivamente al disallineamento temporale tra il versamento dell'accisa piena al momento del rifornimento e il successivo rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Tale effetto si traduce in una variazione negativa di 46,8 milioni di euro nel rigo "accisa" della tabella degli effetti complessivi, compensata da una variazione positiva nel rigo "crediti d'imposta" che, per un importo pari a 46,1 milioni di euro, si realizza nel 2026.

Gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'accisa sul GPL usato come carburante sono stati stimati applicando alla base imponibile stimata per il periodo di riferimento, pari a circa 92 mila tonnellate, la variazione di aliquota di 57,5 euro/tonnellata, con una conseguente riduzione di gettito pari a -5,3 milioni di euro. Analogamente, gli effetti derivanti dalla disposizione contenuta al comma 1, numero d), concernente l'azzeramento dell'accisa sul gas metano usato come carburante sono stati stimati applicando la variazione di aliquota ai consumi stimati per il periodo di riferimento, pari a circa 45 milioni di metri cubi, con una riduzione di gettito pari a -0,2 milioni di euro.

Infine, gli effetti finanziari in termini di IVA sono stati stimati applicando l'aliquota del 22 per cento alla sola quota di accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l'imposta. Gli effetti sulle imposte dirette sono stati calcolati assumendo un'aliquota media IRES pari al 16 per cento e un'aliquota media IRAP pari a circa il 4 per cento, applicate alla sola quota di accisa riconducibile alle imprese. La tabella seguente riporta gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.



	2026	2027	2028
Accise	-304,1	0,0	0,0
IVA	-50,0	0,0	0,0
IRES	0,0	8,0	-3,5
IRAP	0,0	2,0	-0,9
Crediti d'imposta	46,1	0,3	0,0
Totale	-308,0	10,3	-4,4
Effetti su comp. RSS	-17,8	0,5	-0,2
Totale al netto compartecip.	-290,2	9,8	-4,2

in milioni di euro

Articolo 8-bis.1

(Disposizioni in materia di sorveglianza sui prezzi dei carburanti)

La proposta ha l'obiettivo di mettere a regime, a decorrere dal 30 giugno 2026, il sistema di monitoraggio e controllo sulla filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti che è stato introdotto con il decreto-legge n. 33 del 2026, con il quale si intende colpire ingiustificati incrementi dei prezzi in occasione di eventi straordinari e di particolari condizioni socioeconomiche. Si tratta di un'attività che rientra tra i compiti già attribuiti – a legislazione vigente – al Garante per la sorveglianza dei prezzi e che, quindi, continua a provvedere alla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Articolo 8-ter

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)

L'articolo 8-ter disciplina il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole. In particolare, si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese agricole, nel limite di 30 milioni per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 3 maggio 2026, per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Si stabilisce, infine, che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ai cui adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità



alimentare e delle foreste. Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri e rinvia per la relativa copertura finanziaria all'articolo 18.

Articolo 8-quater

(Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto)

Il nuovo articolo 8-quater interviene sul Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 al fine di introdurre un incremento della componente a fondo perduto applicabile ai finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione, con riferimento alle imprese maggiormente esposte agli effetti del rincaro dei costi energetici e alle ricadute economiche del conflitto nell'area del Golfo Persico. Il comma 1 prevede, nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del Fondo 394/81, l'elevazione fino al 20 per cento della componente a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020. Il comma 2 stabilisce che tale incremento si applica alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026, relative a iniziative di transizione digitale o ecologica, e riconducibili a imprese che abbiano subito un impatto negativo sul piano economico-finanziario in relazione all'aumento dei costi energetici o alle conseguenze indirette del conflitto mediorientale. Il comma 3 dispone che, per le imprese qualificabili come PMI ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, la quota a fondo perduto possa essere elevata sino al 30 per cento. Il comma 4 individua i limiti massimi di erogazione a valere sul Fondo per la Promozione Integrata, fissandoli in 160 milioni di euro per l'anno 2026 e 140 milioni di euro per l'anno 2027. Il comma 5 attribuisce al Comitato Agevolazioni la definizione delle modalità attuative e dei criteri di verifica delle condizioni previste. Sulla base dei dati aggiornati, alla data del 28 febbraio 2026, le disponibilità residue del Fondo risultano pari a 5.874 milioni di euro, di cui 315 milioni relativi al Fondo per la Promozione Integrata, al netto delle operazioni deliberate nel bimestre iniziale dell'anno pari a 259 milioni, con una componente FPI pari a 40 milioni a cui vanno aggiunti ulteriori 1.390 milioni di euro derivanti da stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2022 in via pluriennale, di cui 140 milioni riferiti al Fondo per la Promozione Integrata. Tenuto conto di tali elementi, le disponibilità impegnabili nel 2026 risultano pari a 7.264 milioni complessivi, di cui 455 milioni riferibili al Fondo per la Promozione Integrata. Gli impieghi in competenza per l'anno 2026 sono stimati in 1.207 milioni di euro, con una componente pari a 212 milioni a valere sul Fondo per la Promozione Integrata, comprendendo sia l'operatività ordinaria sia la quota riconducibile alla nuova misura.

Le disponibilità stimate al 31 dicembre 2026 risultano pertanto pari a 6.058 milioni complessivi, con un residuo di 243 milioni afferenti al Fondo per la Promozione Integrata. Per l'anno 2027 gli impieghi in competenza sono stimati in 1.250 milioni complessivi, di cui 180 milioni sul Fondo per la Promozione Integrata, mentre le disponibilità a fine 2027 sono stimate in 4.808 milioni di euro, delle quali 63 milioni relativi al Fondo per la Promozione Integrata. Sul piano della cassa, rilevante ai fini degli effetti sui saldi di finanza pubblica, le stime aggiornate relative allo scenario a legislazione invariata indicano un potenziale utilizzo pari a 160 milioni di euro nel 2026 e 140 milioni nel 2027, valori inferiori alla media storica del triennio 2023-2025, pari a circa 238 milioni annui. Rispetto ai dati sopra esposti, le evidenze più recenti mostrano un possibile ridimensionamento significativo della domanda sulle misure ordinarie, riconducibile al peggioramento del quadro macroeconomico con conseguente potenziale rinvio o riduzione dei piani di investimento da parte delle imprese. Tale dinamica porta a ipotizzare una riduzione degli impieghi sulle operatività già vigenti e, quindi, minori esigenze di cassa rispetto alle stime previste per l'anno in corso nonché rispetto agli impieghi degli scorsi anni. L'introduzione della nuova misura comporta pertanto un effetto di sostituzione rispetto agli strumenti ordinari, determinato anche dal fatto che talune imprese, che avrebbero comunque richiesto l'intervento del Fondo, si orienteranno verso la sezione



introdotta con la disposizione in esame. Ne deriva che la nuova operatività non comporta un incremento complessivo della domanda sul Fondo, ma una sua riallocazione verso una misura maggiormente aderente alle esigenze attuali determinate dall'aumento dei costi energetici. La combinazione del calo della domanda ordinaria e dell'effetto di sostituzione consente di compensare integralmente gli oneri derivanti dall'incremento della componente a fondo perduto. Tenuto conto che i limiti massimi di erogazione a valere sul Fondo per la Promozione Integrata fissati al comma 4, pari a 160 milioni nel 2026 e 140 milioni nel 2027, coincidono con le stime originarie previste per il biennio a legislazione vigente e al di sotto della media storica, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 9

(Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti)

Ai fini della stima degli effetti finanziari della misura, sono stati utilizzati i dati in possesso, del Dipartimento dello Sport, da quali risulta che i beneficiari della proposta sono circa 19,2 mila soggetti. Ipotizzando prudenzialmente che tutti percepiscano un premio pari a 300 euro, operando prudenzialmente un'ulteriore maggiorazione pari al 20% per tener conto dei soggetti con più sostituti d'imposta, e applicando la ritenuta, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028
Effetti di gettito	-1,38	0,0	0,0

in milioni di euro

La disposizione recata dal comma 2-bis interviene sull'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, al fine di aggiornare il perimetro soggettivo di applicazione della norma e di coordinarne il contenuto con la disciplina introdotta dalla riforma dell'ordinamento sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Più in particolare, il testo vigente del citato articolo 25, comma 2 disciplina alcune modalità fiscali relative ai proventi percepiti nell'ambito dell'attività istituzionale, facendo riferimento alle sole associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva. L'emendamento sostituisce tale formulazione con un rinvio alle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 36 del 2021.

La modifica è, dunque, finalizzata ad assicurare l'allineamento della disposizione previgente al sopravvenuto assetto normativo del settore sportivo dilettantistico, che ricomprende, accanto alle associazioni, anche le società sportive dilettantistiche tra i soggetti legittimati a operare nell'ambito dell'ordinamento di settore.

Infine, l'intervento di soppressione delle parole “dalle associazioni” alla lettera a) assume natura meramente coordinativa e si rende necessario al fine di garantire coerenza testuale con la nuova formulazione dell'alinea.

La proposta emendativa ha, pertanto, natura di coordinamento normativo ed è priva di effetti finanziari in quanto non introduce nuove fattispecie agevolative né amplia, in senso sostanziale, il contenuto precettivo della disposizione vigente, limitandosi ad aggiornare il riferimento ai soggetti destinatari della disciplina.



Articolo 10***(Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione)***

Per il suo contenuto di ordine procedurale, la disposizione al comma 1 e 2 non è idonea a determinare oneri per la finanza pubblica. Essa, infatti, si limita a disporre che, relativamente ai carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione successivamente all'8 agosto 2024 - e per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, è già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico - la richiesta di riconsegna anticipata degli stessi è esercitata nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale stesso.

La disposizione al comma 2-bis non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto il lieve ritardo ammesso nel versamento dell'unica e dell'ultima rata delle somme dovute a titolo di "rottamazione-quinquies" non determinerebbe alterazioni nella prevista distribuzione del gettito della definizione nelle varie annualità.

Il comma 2-ter non determina effetti finanziari, in quanto introduce una semplificazione in materia di imposta municipale propria (IMU), incidendo sulla procedura, di cui al comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, di modifica del decreto con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU. Si prevede, quindi, che le eventuali modificazioni delle predette fattispecie siano affidate a un decreto direttoriale, anziché a un decreto del Ministro.

Articolo 10-bis***(Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)***

Le disposizioni in esame apportano modifiche alla disciplina in materia di imposta provinciale di trascrizione.

In particolare, la lettera a) stabilisce che l'imposta sia applicata anche alle formalità di registrazione previste dall'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 relative ai veicoli immatricolati in uno Stato estero ma condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia e non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso.

Sulla base dei dati acquisiti da ACI, risulta un numero annuo di circa 40mila formalità riguardanti i veicoli in esame. Abbattendo prudenzialmente questo valore di un terzo, anche per escludere le formalità riferite ai motoveicoli che sono soggetti all'imposta solo se ultraventennali, e applicando un valore medio dell'IPT pagata pari a 391 euro, si stima, a decorrere dall'anno 2026, un maggior gettito su base annua di circa 10,4 milioni di euro. Per quanto concerne l'anno 2026, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento dal mese di giugno si stima un maggior gettito pari a 5,2 milioni di euro.

La successiva lettera b) modifica il comma 1-bis all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed è volta a precisare l'applicazione del principio di territorialità del tributo, stabilendo che, ai fini dell'attribuzione del gettito, per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, la sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività qualora questa sia diversa dalla sede legale è quella da prendere in considerazione per la territorializzazione del gettito e per la definizione della tariffa applicabile. Per gli altri soggetti passivi resta fermo, invece, il riferimento alla sede legale.

Inoltre, sempre per gli operatori del settore noleggio, le stesse disposizioni si applicano anche alle persone giuridiche con sede legale all'estero ma che hanno più sedi secondarie in Italia.

Al fine di assicurare una corretta applicazione della modifica normativa la successiva lettera c) introduce il comma 1-ter al citato articolo 56 e prevede che i soggetti passivi che operano nel settore



del noleggio di veicoli devono procedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, all'aggiornamento delle comunicazioni fornite alla Camera di commercio indicando l'indirizzo della sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività.

Le presenti disposizioni, relativamente ai soggetti con sede legale in Italia, non determinano riduzioni del gettito complessivo dell'imposta su base nazionale. Sono suscettibili, invece, di produrre potenziali effetti positivi, non valutabili prudenzialmente, associati all'estensione della normativa ai soggetti aventi sede legale all'estero.

Viene poi introdotto al medesimo articolo 56 un nuovo comma 4-*bis* in materia di accertamento dell'imposta in caso di parziale e omesso versamento in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Infine, il nuovo comma 5-*bis* prevede che le Province e le Città metropolitane possano accedere alle banche dati del PRA e della motorizzazione civile, secondo le modalità che saranno disciplinate con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali.

Viene, quindi, prevista l'abrogazione del comma 10 del citato articolo 56, che prevedeva che le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, fossero soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale.

Articolo 10-ter

(Modifica del comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

La disposizione prevede che l'ente possa affidare, in tutto o in parte, le attività di riscossione della tariffa, sia in fase volontaria sia in fase coattiva, a soggetti pubblici o privati iscritti nell'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 10-quater

(Misure in materia di termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111)

La disposizione stabilisce che, in conseguenza della nuova data di entrata in vigore delle norme richiamate dai commi da 1 a 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 – ossia il differimento al 1° gennaio 2027 dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei testi unici adottati nell'ambito della legge delega per la riforma del sistema tributario – per le Regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale alla data della precedente data di decorrenza del 1° gennaio 2026, sono prorogate le norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data del richiamato articolo 4. Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina effetti trattandosi di norme procedurali riguardanti l'attività legislativa regionale.

Articolo 10-quinquies

(Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali)

La disposizione prevede l'estensione della c.d. rottamazione-*quinquies* ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dalle regioni e dagli enti locali. Tale



estensione opererà soltanto a seguito di apposita scelta del singolo ente creditore che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne prevederanno, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate. Trattandosi di una facoltà per gli enti interessati, non si ascrivono effetti finanziari, anche in considerazione della specifica disciplina prevista, in conformità ai principi contabili, per gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Articolo 11

(Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX)

Le disposizioni in esame ripristinano la legislazione vigente prima del recente intervento operato con la legge n. 199 del 2025 (articolo 1, commi 51-55), in materia di trattamento fiscale dell'esenzione delle plusvalenze e dell'esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito dei titolari di reddito d'impresa. In particolare, si interviene agli articoli 58, 59, 87 e 89 del Tuir, all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 55 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

Il comma 5 prevede che le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026, consentendo l'applicazione del previgente regime (ante legge di Bilancio per il 2026) dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione delle plusvalenze senza soluzione di continuità.

Dal punto di vista strettamente finanziario, l'intervento determina oneri corrispondenti al recupero di gettito ascrivito alla misura contenuta nella legge di Bilancio 2026 e pari a:

2026	2027	2028	dal 2029
-35,2	-43,9	-45,1	-45,4

in milioni di euro

Articolo 12

(Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche)

La disposizione modifica la misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche – dall'importo attuale di euro 100,00 all'importo di euro 118,00.

In particolare, si evidenzia che la nuova misura dell'imposta si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e, quindi, per i rendiconti emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'importo di 100 euro annui; per i rendiconti emessi successivamente si applica il nuovo importo di 118 euro annui, anche se riferiti a rapporti già in essere.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, sono state considerate le società di capitali (circa 1,5 milioni) e le società di persone (circa 600 mila) attive, che rappresentano una parte dei soggetti complessivamente titolari di conti correnti. In un'ottica prudenziale, si assume che le prime detengano mediamente 2 conti correnti e le seconde 1,5 conti. Applicando l'imposta di bollo pari a 100 euro per ciascun conto corrente, il gettito annuo risulta pari a circa 390 milioni di euro. Si ritiene che l'incremento



dell'imposta non determini una riduzione del numero dei rapporti, tenuto conto del limitato incremento del costo, a fronte dell'interesse delle imprese a mantenere più rapporti (per linee di credito, fidi e strumenti di risparmio), oltre che in considerazione dell'estrema prudenza nella valutazione dei dati circa il numero di rapporti potenzialmente interessati dalla disposizione

Sulla base della stima del gettito complessivo annuo sopra riportata, applicando un aumento di 18 euro (da 100 euro a 118 euro) per ogni conto corrente intestato alle società si otterrebbe un maggiore gettito di circa 70,2 milioni di euro su base annua.

Considerando la decorrenza della misura, si stimano i seguenti effetti:

	2026	2027	2028	dal 2029
Imposta di bollo	52,7	70,2	70,2	70,2
IRES	0,0	-17,0	-15,4	-13,0
IRPEF	0,0	-5,1	-4,6	-3,8
IRAP	0,0	-3,9	-3,4	-2,8
TOTALE	52,7	44,2	46,8	50,6

In milioni di euro

Articolo 12-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025)

Con l'articolo 12-bis si introduce una disposizione di natura interpretativa relativa al contenuto dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025. In particolare, si integra l'effetto di neutralità fiscale, anche in relazione alle imposte dirette e se ne estende la portata non solo agli atti di trasferimento all'ACI degli immobili costituenti il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione della società *in house* dell'ACI denominata "ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili SpA", ma anche agli effetti che l'intera operazione determina sia sulla società sia sull'ACI.

Il trasferimento degli immobili viene effettuato in completa neutralità fiscale e al valore contabile di libro, non avendo l'operazione natura realizzativa né per la società oggetto di liquidazione, né per l'ACI, in quanto rientrante nel più ampio provvedimento di riordino dell'ACI e delle proprie società partecipate, di cui all'articolo 35 della legge n. 182 del 2025. In relazione agli effetti finanziari, va precisato che la disposizione, di natura interpretativa, è finalizzata a precisare – in linea con l'intento originario del legislatore come in precedenza, che l'esenzione a suo tempo stabilita dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025 debba intendersi riferita non solo al versamento delle imposte d'atto, ma anche alle imposte dirette eventualmente dovute dalla società oggetto di liquidazione. Analogamente a quanto riportato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 35, commi da 1 a 12, della legge n. 182 del 2025, anche la disposizione in commento non è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, ma si configura rinuncia a maggior gettito.

Articolo 13

(Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP)



Il comma 1 dispone il rinvio all'anno 2028 dell'applicazione della norma di cui al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di riduzione del *turn-over*, alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale. La misura, considerato quanto previsto dal comma 834 del citato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 - secondo cui gli enti interessati provvedono a effettuare il versamento di una somma corrispondente alla riduzione delle facoltà assunzionali nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato

- determina minori entrate per lo Stato, quantificabili in euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La disposizione di cui al comma 2 ha la finalità di consentire alle Fondazioni lirico sinfoniche di programmare in maniera sostenibile la propria attività istituzionale. La Legge di bilancio 2025 all'articolo 1, comma 607, stabilisce che, «nelle more della revisione della normativa di settore», la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche fosse assegnata per l'anno 2025 sulla base della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo per il triennio 2022-2024; la proroga di tale norma si è resa necessaria in attesa di una riforma organica della normativa di riferimento che finora non è ancora stata attuata, mettendo le fondazioni al rischio di un ritorno a criteri di assegnazione fondati su parametri risalenti al 2014, non più sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.

Il comma 3 interviene sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 762 e 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, hanno stabilito che:

- a) *“Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa”* (comma 762);
- b) *“Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025”* (comma 763).

Tanto premesso, alla data del 31 dicembre 2025 è scaduto il Disciplinare stipulato in data 7 agosto 2023, stipulato tra il MEF e la CONSAP in conformità alle vigenti disposizioni di legge sopra riportate, per la cura dell'attività istruttoria sulle richieste presentate dalle banche finanziatrici, di escussione della garanzia pubblica accordata *ex lege* ai prestiti concessi alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 2012 e nel 2016.

La disposizione in esame, per la parte corrispondente alle disposizioni che, ove approvate, si collocherebbero al comma 12-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 200 del 2025, consente una ordinata prosecuzione, per una ulteriore annualità, della citata attività istruttoria da parte della CONSAP, per conto del MEF, creando le basi per il rinnovo, sino al 31 dicembre 2026, del rapporto contrattuale ormai scaduto



il 31 dicembre 2025.

La prosecuzione del rapporto contrattuale con la CONSAP appare necessario anche al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività di gestione e liquidazione delle numerose istanze di escussione della garanzia pubblica da parte delle banche che hanno concesso i finanziamenti, con potenziali rischi reputazionali anche per il MEF.

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo, rinviando per la relativa copertura all'articolo 18.

Articolo 14

(Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

La disposizione di cui al comma 1 è volta a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e a migliorare il tasso di recupero dei crediti previdenziali mediante un piano di rateizzazione agevolato applicabile esclusivamente alle nuove istanze.

Per la quantificazione, in base ai dati Inps, nel corso del 2023 e del 2024 sono stati emessi circa 65 mila piani di differimento l'anno (con esclusione di agricoltori, gestione separata e domestici) per un importo medio di 21 mila euro e una durata media complessiva di 24 mesi. Di questi il 35% è soggetto a revoca. Posto che una riduzione dell'interesse di dilazione può incentivare il ricorso alla regolarizzazione in modalità rateale presso l'istituto e favorire il recupero dei crediti contributivi, incidendo sulla percentuale di revoche, si ipotizza che di queste ne possano essere recuperate circa 1.700. Tenuto conto che la disposizione partirebbe dalla data di entrata in vigore della stessa e che i piani di ammortamento emessi in base a tassi precedenti non vengono modificati, l'onere relativo alla diminuzione della maggiorazione di 4 punti percentuali sarebbe il seguente.

	Onere diminuzione maggiorazione di 4 punti percentuali
Anno 2026	4
Anno 2027	12,2
Anno 2028 e successivi	16,2

in milioni di euro

Il comma 3 autorizza gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia a stipulare contratti di lavoro subordinato per provvedere ai servizi di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili.

Gli oneri sono stati quantificati in via prudenziale utilizzando i seguenti criteri.

Il salario mensile medio previsto per queste categorie di dipendenti è stimato in 400 euro per tredici mensilità, tenendo conto del mercato del lavoro locale e degli stipendi medi corrisposti per analoghe mansioni da parte di altri uffici diplomatico- consolari di Paesi UE e della Delegazione dell'Unione europea presenti in Tunisia. Al salario di base occorre aggiungere un incremento annuale del 5%, obbligatorio in base alla legge tunisina, ed il calcolo dell'accantonamento per trattamento di fine rapporto che corrisponde, al massimo, a due mensilità per ogni anno di impiego. La seguente tabella riporta un calcolo del salario mensile per ciascun addetto proiettato su 10 annualità. Gli oneri riflessi al 17% sono quelli previsti dall'attuale normativa previdenziale tunisina.



	Salario unitario mensile	Salario unitario annuo	Oneri riflessi annui (17%)	Accantonamento annuo per tfr	Totale per 50 unità
Anno 2026	€ 400	€ 5.200	€ 884	€ 800	€ 258.150 (*)
Anno 2027	€ 420	€ 5.460	€ 928	€ 840	€ 361.410
Anno 2028	€ 441	€ 5.733	€ 975	€ 882	€ 379.481
Anno 2029	€ 463	€ 6.019	€ 1.023	€ 926	€ 398.412
Anno 2030	€ 487	€ 6.331	€ 1.076	€ 974	€ 419.064
Anno 2031	€ 510	€ 6.630	€ 1.127	€ 1.020	€ 438.855
Anno 2032	€ 536	€ 6.968	€ 1.185	€ 1.072	€ 461.228
Anno 2033	€ 563	€ 7.319	€ 1.244	€ 1.126	€ 484.462
Anno 2034	€ 591	€ 7.683	€ 1.306	€ 1.182	€ 508.556
Anno 2035	€ 621	€ 8.073	€ 1.372	€ 1.242	€ 534.371
Anno 2036	€ 652	€ 8.477	€ 1.441	€ 1.304	€ 561.089

(*) Gli oneri per l'anno 2026 sono calcolati per 9 mensilità, in quanto l'obbligo di stipula di contratti di lavoro subordinato previsto dall'ordinamento tunisino decorre dal 1° aprile 2026.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria, degli oneri derivanti dal comma 4, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'accantonamento di presenta le necessarie disponibilità e la sua riduzione nella misura sopra indicata non pregiudica l'attività di ratifica degli accordi internazionali.

Articolo 14-bis

(Integrazione delle misure di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale)

La disposizione prevede che al personale non dirigente che svolge attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi e al personale che partecipa alle attività di recupero dei tributi delle regioni e province autonome, nei casi in cui l'attività di accertamento non sia affidata in concessione, sia riconosciuta nell'ambito della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate, un incremento dei compensi correlato alla *performance*, che non può superare il 30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo.

Articolo 14-ter

(Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102)

La disposizione reca misure finanziarie urgenti finalizzate a consentire la piena attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102, in materia di florovivaismo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della medesima legge e dei principi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 1 prevede un incremento degli oneri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 102 del 2024, pari a 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027, in attuazione del criterio direttivo di cui



all'articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge delega. Tale criterio è finalizzato all'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di un ufficio dirigenziale non generale dedicato al settore florovivaistico.

La legge delega ha originariamente quantificato gli oneri connessi a tale intervento in 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Tuttavia, alla luce degli aggiornamenti intervenuti nei trattamenti economici del personale dirigenziale, derivanti dall'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali dell'area dirigenziale, si rende necessario procedere ad una rideterminazione della spesa complessiva, che risulta pari a 190.233 euro annui a decorrere dal 2027. L'incremento disposto con la presente norma corrisponde pertanto alla differenza tra l'onere aggiornato e quello già autorizzato, assicurando l'allineamento della copertura finanziaria ai livelli retributivi vigenti.

Il comma 2 modifica l'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio 2024, n. 102, consentendo per i criteri delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), la possibilità di utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Tale intervento è volto a garantire la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria delle misure riconducibili, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) attuazione del Piano nazionale del settore florovivaistico (criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 102 del 2024): strumento di indirizzo nazionale volto a coordinare, integrare e orientare le politiche pubbliche di settore, articolato su un orizzonte temporale pluriennale e caratterizzato da un insieme eterogeneo di aree di intervento, tra cui attività di ricerca e innovazione, iniziative di comunicazione e promozione, politiche per il verde urbano, interventi di miglioramento genetico e varietale, nonché misure di razionalizzazione della filiera;

b) interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico (criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge n. 102 del 2024 mediante l'adeguamento dei mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le necessarie disponibilità.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di educazione finanziaria)

Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante misure e interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa.

Le disposizioni di cui alle lettere a), b), **b-bis**) e c) presentano carattere ordinamentale. La lettera d) prevede che al Comitato partecipi anche un rappresentante designato dal Corpo della guardia di finanza. La disposizione non comporta oneri, in quanto, ai sensi del comma 9, dalla partecipazione al Comitato deriva la corresponsione di rimborsi spese a valere sulle risorse già previste dal comma 11 dello stesso articolo 24-bis (un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017).

La lettera e) introduce il comma 8-bis che prevede la possibilità del Comitato di avvalersi di consulenti o esperti nella materia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stante la previsione che agli oneri dallo stesso derivanti, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro

180.000 annui, si provvede a valere sulle risorse già previste dal citato comma 11. La lettera f), che prevede la corresponsione al direttore della Commissione o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle



spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica stante la previsione che agli oneri da essa derivanti si provvede a valere sui fondi previsti dal comma 11.

La lettera f-bis) novella il comma 10-bis dell'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, inserendo anche le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari, degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi tra i soggetti con cui il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria, sottoscrive appositi accordi al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia scolastica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli accordi cui si fa riferimento sono già previsti dalla normativa vigente e rientrano tra gli strumenti ordinari di collaborazione istituzionale utilizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito per la promozione dell'educazione finanziaria. La disposizione in esame si limita ad ampliare la platea dei soggetti che possono sottoscrivere i citati accordi, senza introdurre nuove attività o obblighi ulteriori rispetto a quelli già esistenti. Pertanto, la sottoscrizione di tali accordi continuerà ad avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare aggravii di spesa.

La lettera f-ter) introduce il comma 10-ter all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, prevedendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato, possa sottoscrivere appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1-bis dell'articolo 15 novella il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, prevedendo che il Ministero dell'istruzione e del merito definisca i contenuti dell'insegnamento dell'educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale d'intesa anche con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari, degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, che, sulla base della normativa vigente, rendono un mero parere non vincolante. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a incidere sulle modalità procedurali di coinvolgimento dei soggetti interessati, senza introdurre nuove attività o obblighi ulteriori. Pertanto, tali attività continueranno a essere svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 15-bis

(Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

La disposizione prevede, l'obbligo di accettare almeno una carta di debito e di credito di cui all'articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 179 del 2012 garantendo che i consumatori riescano a pagare ovunque con gli strumenti di pagamento elettronico più largamente diffusi presso il pubblico, ovverosia le carte di debito e di credito. La modifica ha, quindi, il solo effetto di precisare, in linea con le vigenti definizioni normative, ulteriori strumenti di pagamento che possono essere accettati dagli esercenti e che rientrano nella definizione di moneta elettronica.

Articolo 15-ter

(Disposizione di interpretazione autentica in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola)



La disposizione introduce una disposizione di interpretazione autentica riguardante la procedura di affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa per il personale della scuola di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n.25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e individua, in sede di prima applicazione, la disciplina contrattuale cui riferire le modalità di accesso al nuovo sistema di assicurazione integrativa. Per la suddetta procedura di affidamento è stata autorizzata la spesa di euro 80.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, e i criteri e le modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non incide sulla citata autorizzazione di spesa sulla base della quale è stata già avviata da parte di CONSIP la relativa procedura di affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa. Le risorse necessarie risultano, infatti, già integralmente individuate e stanziare nell'ambito degli atti di gara, con conseguente invarianza degli equilibri finanziari.

Articolo 16

(Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026)

La disposizione di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (EDC) nell'anno 2026, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 91 del 2025, si stima che gli oneri complessivi relativi alla produzione della *disability card* per l'anno 2026 ammontino a 1,6 milioni di euro.

Per assicurare la continuità del servizio nel periodo giugno-dicembre 2026, si rende necessario lo stanziamento pari a 1,6 milioni di euro. Tale fabbisogno è calcolato sulla base del costo unitario della card (pari a 7,38 euro) e della stima media delle emissioni mensili, determinata tenendo conto dei volumi produttivi registrati nei mesi precedenti.

L'onere individuato, pari a 1,6 milioni di euro, trova copertura mediante utilizzo delle risorse già stanziare dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 91 del 2025.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato)

La disposizione, per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, a decorrere dall'anno 2026, autorizza la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.

Articolo 17-bis.

(Disposizioni in materia di termini per i comuni situati in regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2026)

La disposizione chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026 n. 25 – che prevedono che per gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo



18 agosto 2000 n. 267, colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026 in conseguenza dei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 sia prorogato al 31 maggio 2026 - si applichino a tutti gli enti locali, di cui all'articolo 2 al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle Regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Articolo 18
(Disposizioni finanziarie)

La norma reca le disposizioni finanziarie del decreto.

In particolare, si prevede che:

- 1) il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sia incrementato di **43 milioni di euro per l'anno 2031** e 27 milioni di euro per l'anno 2035; **il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2027; per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota destinata al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica sia autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni di euro per l'anno 2027, 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, 129,6 milioni di euro per l'anno 2029, 78,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 30,1 milioni di euro per l'anno 2031; per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia autorizzata la spesa ulteriore di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, 17,4 milioni di euro per l'anno 2028, 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, 10,65 milioni di euro per l'anno 2030 e 6,45 milioni di euro per l'anno 2031; per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia autorizzata la spesa di ulteriori 9,45 milioni di euro per l'anno 2027, 12,18 milioni di euro per l'anno 2028, 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, 7,46 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,52 milioni di euro per l'anno 2031; per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia autorizzata la spesa di ulteriori 4,05 milioni di euro per l'anno 2027, 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, 3,19 milioni di euro per l'anno 2030 e 1,93 milioni di euro per l'anno 2031. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026;**
- 2) agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, **commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter**, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, e **17, comma 1**, valutati in **401,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 2.166,25 milioni di euro per l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, 165,5 milioni di euro per l'anno 2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, si provveda:**
 - a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, **54,05 milioni di euro per l'anno 2027, 46,9 milioni di euro per l'anno 2028, 52,5 milioni di euro per l'anno 2029, 50,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma**



- 1, 3, comma 2, 7, comma 1, **8-bis** e 12, comma 1, e delle minori spese derivanti **dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis**;
- b) quanto a **1.300** milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, **che presenta le necessarie disponibilità e il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti**;
- b-bis)** quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che presenta le necessarie disponibilità e il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;
- b-ter)** quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, risorse disponibili il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;
- b-quater)** quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario, il cui utilizzo non pregiudica interventi già programmati;
- b-quinquies)** quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23, che resta definitivamente acquisita all'erario;
- b-sexies)** quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che presenta le necessarie disponibilità e il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;
- b-septies)** quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a euro 94.756 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;
- b-octies)** quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;
- b-novies)** quanto a euro 398.600 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;
- b-decies)** quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;



- b-undecies)** quanto a euro 400.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;
- b-duodecies)** quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;
- b-terdecies)** quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;
- b-quaterdecies)** quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;
- b-quinquiesdecies)** quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il cui utilizzo non pregiudica la realizzazione di impegni già assunti;
- b-sexiesdecies)** quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che presenta le necessarie disponibilità;
- c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 3) infine, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, **6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 8, commi da 4-ter a 4-octies, 8-quater**, 10, 14, comma 3, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18-bis



(Modifiche ai commi 383 e 383-bis dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024)

L'articolo è diretto a modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 383 e 383-bis della legge n. 207 del 2024, riguardanti le procedure di valutazione del programma operativo 2026-2028 della Regione Molise e di erogazione del contributo previsto al comma 381 del medesimo articolo 1, complessivamente pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

In particolare, la modifica del comma 383 è diretta a prevedere che, a seguito dell'adozione del suddetto programma operativo, le risorse di cui al predetto comma 381 siano assegnate ed erogate, in anticipazione, nella misura del 20 per cento. Successivamente, a seguito della valutazione positiva del medesimo programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, le risorse di cui al medesimo comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento, comprensivo del 20 per cento già erogato, entro sessanta giorni dalla definitiva approvazione del programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti.

La modifica di cui al comma 383-bis, posticipa di un anno il termine per la copertura del disavanzo sanitario residuo al 31 dicembre 2023 da parte della Regione Molise.

Articolo 19
(Entrata in vigore)

La norma reca l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

19/05/2026

Daria Perrotta



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbrigno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026
1	1		Restrizione dell'ambito di applicazione del nuovo regime IVA permute, di cui all'art. 1, c. 139, della L. 199/2025	E	T	7.6				7.6				7.6
3	2		Rateizzazione della tassazione delle plusvalenze determinate dall'avviamento negativo nelle operazioni di acquisto di aziende, di cui all'art. 1, c. 237, della L. 234/2021 - IRES	E	T	-22.2	-3.0	-0.6	1.8	-22.2	-3.0	-0.6	1.8	-22.2
4	1		Esenzione dall'imposta sostitutiva sui redditi da capitale relativa agli interessi corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti, di cui all'art. 96, del D.Lgs. 385/1993	E	T	-16.8	-16.8	-16.8		-16.8	-16.8	-16.8		-16.8
6	1		Posticipazione dal 1° marzo al 1° maggio 2026 della data di riferimento per l'applicazione della ritenuta sui compensi corrisposti alle agenzie di viaggi e turismo, di cui all'art. 1, c. 142, della L. 199/2025	E	T	-14.3				-14.3				-14.3
6	2-bis e 2-ter		Attenuazione della disciplina relativa al versamento della ritenuta d'acconto delle agenzie viaggi, di cui all'art. 39, c. 5, del D.Lgs. 33/2025 e di cui all'art. 25-bis, del D.P.R. 600/1973	E	T	-7.8	-3.3	-3.3	-3.3	-7.8	-3.3	-3.3	-3.3	-7.8
6	2-quater		Riduzione Tabella A - TURISMO	S	C	-7.8	-3.3	-3.3	-3.3	-7.8	-3.3	-3.3	-3.3	-7.8
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - IRES	E	T		-81.9	-164.2	-255.3		-81.9	-164.2	-255.3	
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - IRPEF	E	T		-13.1	-25.7	-39.6		-13.1	-25.7	-39.6	
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - addizionale regionale	E	T						-0.5	-1.1	-1.8	



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbrigno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - addizionale regionale	S	C		0.5	1.1	1.8					
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - addizionale comunale	E	T					-0.1	-0.5		-0.1	-0.5
7	1		Applicabilità anche ai beni strumentali di provenienza extra UE della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, di cui all'art. 1, c. 427, della L. 199/2025 - addizionale comunale	S	C		0.1	0.5	0.8					
8	1		Riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese che, in data successiva al 6 novembre 2025, abbiano presentato comunicazioni relative a investimenti "Transizione 5.0" risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità	S	K	1,302.3				1,302.3		1,302.3		
8	3-bis		Concessione di un contributo in favore delle imprese che abbiano presentato comunicazioni relative a investimenti "Transizione 5.0" tecnicamente ammissibili riferibili a impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nonché relative a spese sostenute per le certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH	S	K	57.7	80.0	60.0		80.0	60.0	57.7	80.0	60.0
8	4-ter		Potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino	S	K		30.0	62.0		30.0	62.0		30.0	62.0
8	4-quinquies		Riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica, di cui all'art. 5, c. 11, del D.L. 104/2023	S	K		-30.0	-62.0		-30.0	-62.0		-30.0	-62.0
8	4-sexies		Istituzione di un fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane, finalizzato alla concessione di agevolazioni per l'accesso al credito in regime de minimis	S	K		20.0	30.0		20.0	30.0		20.0	30.0
8	4-octies		Riduzione delle risorse da destinare al credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica, di cui all'art. 5, c. 11, del D.L. 104/2023	S	K		-20.0	-30.0		-20.0	-30.0		-20.0	-30.0



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
8-bis	1-2		Proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle accise sui carburanti disposta dall'art. 2 del D.L. 33/2026 - accise	E	T	-304.1			-304.1			-304.1		
8-bis	1-2		Proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle accise sui carburanti disposta dall'art. 2 del D.L. 33/2026 - IVA	E	T	-50.0			-50.0			-50.0		
8-bis	1-2		Proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle accise sui carburanti disposta dall'art. 2 del D.L. 33/2026 - IRES	E	T		8.0	-3.5		8.0	-3.5		8.0	-3.5
8-bis	1-2		Proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle accise sui carburanti disposta dall'art. 2 del D.L. 33/2026 - IRAP	E	T					2.0	-0.9		2.0	-0.9
8-bis	1-2		Proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle accise sui carburanti disposta dall'art. 2 del D.L. 33/2026 - IRAP	S	C		-2.0	0.9						
8-bis	1-2		Proroga fino al 1° maggio 2026 della riduzione delle accise sui carburanti disposta dall'art. 2 del D.L. 33/2026 - Credito d'imposta	S	C	-46.1	-0.3		-46.1	-0.3		-46.1	-0.3	
8-ter	1		Contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese agricole, finalizzato a compensare i maggiori oneri per l'acquisto di carburante fino ad un massimo del 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di marzo dell'anno 2026	S	C	30.0			30.0			30.0		
9	1		Esenzione dall'applicazione delle ritenute alla fonte sui premi di risultato versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche per un ammontare complessivo non superiore a 300 euro, di cui all'art. 36, c. 6-quater, del D.Lgs. 36/2021	E	T	-1.4			-1.4			-1.4		
10-bis	1		Applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione anche alle formalità di registrazione previste dall'art. 59-bis, c. 2, del D.Lgs. 285/1992, relative ai veicoli immatricolati in uno Stato estero ma condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia e non coincidente con l'istatario del veicolo stesso, di cui all'art. 56, del D.Lgs. 446/1997 - IPT	E	T					10.4	10.4		10.4	10.4



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
10-bis	1		Applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione anche alle formalità di registrazione previste dall'art. 93-bis, c. 2, del D.Lgs. 285/1992, relative ai veicoli immatricolati in uno Stato estero ma condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia e non concidente con l'istatario del veicolo stesso, di cui all'art. 56, del D.Lgs. 446/1997 - maggiore capacità di spesa	S	C					5.2	10.4	10.4	10.4	5.2	10.4	10.4	10.4
11	1		Abrogazione dell'art. 1, cc. 51-55, della L. 199/2025 e contestuale ripristino del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - ritenuta a titolo d'imposta	E	T	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50	-12.50
11	1		Abrogazione dell'art. 1, cc. 51-55, della L. 199/2025 e contestuale ripristino del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - IRES	E	T	-22.10	-30.40	-31.60	-31.90	-22.10	-30.40	-31.60	-31.90	-22.10	-30.40	-31.60	-31.90
11	1		Abrogazione dell'art. 1, cc. 51-55, della L. 199/2025 e contestuale ripristino del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - IRPEF	E	T	-0.6	-0.9	-0.9	-0.9	-0.6	-0.9	-0.9	-0.9	-0.6	-0.9	-0.9	-0.9
11	1		Abrogazione dell'art. 1, cc. 51-55, della L. 199/2025 e contestuale ripristino del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - addizionale regionale	E	T					-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
11	1		Abrogazione dell'art. 1, cc. 51-55, della L. 199/2025 e contestuale ripristino del trattamento fiscale dei dividendi in ambito UE, di cui agli artt. 59 e 89, del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986, con limitazione del regime di esclusione ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% - addizionale regionale	S	C		0.1	0.1	0.1								
12	1		Incremento della misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio - limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche - imposta di bollo	E	T	52.7	70.2	70.2	70.2	52.7	70.2	70.2	70.2	52.7	70.2	70.2	70.2
12	1		Incremento della misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio - limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche - IRES	E	T		-17.0	-15.4	-13.0		-17.0	-15.4	-13.0		-17.0	-15.4	-13.0
12	1		Incremento della misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio - limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche - IRPEF	E	T		-5.1	-4.6	-3.8		-5.1	-4.6	-3.8		-5.1	-4.6	-3.8



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
12	1		Incremento della misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche - IRAP	E	T					-3.9	-3.4		-3.9	-3.4
12	1		Incremento della misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche - IRAP	S	C		3.9	3.4						
13	1		Differimento al 2028 dell'applicazione delle norme sul turn-over di cui all'art. 1, cc. 830 e 834, della L. 207/2024, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale	S	C				2.3	2.3		2.3	2.3	
13	1		Differimento al 2028 dell'applicazione delle norme sul turn-over di cui all'art. 1, cc. 830 e 834, della L. 207/2024, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale - effetti riflessi	E	TC				1.1	1.1		1.1	1.1	
13	1		Differimento al 2028 dell'applicazione delle norme sul turn-over di cui all'art. 1, cc. 830 e 834, della L. 207/2024, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale - versamento all'entrata del bilancio dello Stato	E	EXT	-2.3	-2.3							
13	3		Spese connesse alla prosecuzione dell'attività istruttoria della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa) sulle richieste presentate dalle banche finanziatrici di escussione della garanzia pubblica, di cui all'art. 1, c. 762, della L. 197/2022	S	C	0.5			0.5			0.5		
14	1		Diminuzione di 4 punti percentuali del tasso d'interesse applicato a differimenti e dilazioni nella regolarizzazione rateale di debiti contributivi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di cui all'art. 13, del D.L. 402/1981	E	EXT				-4.0	-12.2	-16.2	-4.0	-12.2	-16.2
14	1		Diminuzione di 4 punti percentuali del tasso d'interesse applicato a differimenti e dilazioni nella regolarizzazione rateale di debiti contributivi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, di cui all'art. 13, del D.L. 402/1981	S	C	4.0	12.2	16.2						
14	3		Attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia	S	C	0.26	0.36	0.38	0.26	0.36	0.38	0.26	0.36	0.38
								0.40						0.40



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
14	4		Riduzione Tabella A - MAECI	S	C	-0,26	-0,36	-0,56	-0,26	-0,36	-0,56	-0,26	-0,36	-0,56
14-ter	1		Incremento delle risorse in favore dell'Ufficio per la filiera del florovivaismo, finalizzato a garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività, di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), della L. 102/2024	S	C		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02
14-ter	3		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C		-0,02	-0,02		-0,02	-0,02		-0,02	-0,02
16	1		Disposizioni riguardanti la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, nell'ambito dell'adozione del D.Lgs. di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841	S	C	1,6			1,6					
16	1		Utilizzo delle somme iscritte sul Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 17, c. 4, della L. 91/2025	S	C	-1,6			-1,6					
17	1		Risorse a favore dell'Avvocatura dello Stato finalizzate al pagamento, per conto delle parti dalla stessa patrocinata, delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato	S	C	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	1		Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FSPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C									
18	1		Incremento del Fondo nazionale per le emergenze in agricoltura, di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K		30,0			30,0			30,0	
18	1		Incremento della quota destinata al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, nell'ambito del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, c. 95, della L. 145/2018	S	K		175,0	159,2		175,0	159,2		175,0	159,2
								129,6						129,6





Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricogni			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
18	1		Incremento delle risorse per i contratti di sviluppo di impresa, nell'ambito del rafforzamento della struttura produttiva del Paese, di cui all'art. 43, del D.L. 112/2008	S	K		13.5	17.4		13.5	17.4	13.5	17.4	17.7
18	1		Raffinanziamento dei contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia (Marabus), di cui all'art. 1, c. 647, della L. 208/2015	S	C		9.5	12.2		9.5	12.2	9.5	12.2	12.4
18	1		Raffinanziamento dei contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia (Ferrobonus), di cui all'art. 1, c. 648, della L. 208/2015	S	C		4.1	5.2			5.3		4.1	5.3
18	1		Raffinanziamento del fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'art. 1, c. 519, della L. 213/2023	S	C	773.0								
18	2	b)	Riduzione del Fondo finalizzato a incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, di cui all'art. 1, c. 770, della L. 199/2025	S	K	-1,300.0			-1,300.0			-1,300.0		
18	2	b)-bis	Riduzione del fondo istituito dall'art. 1, c. 460, della L. 207/2024 e destinato all'erogazione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti che abbiano aderito alla procedura di versamento spontaneo, di cui all'art. 5, del D.L. 146/2021	S	K	-50.0	-80.0	-60.0	-50.0	-80.0	-60.0	-50.0	-80.0	-60.0
18	2	b)-ter	Riduzione del fondo istituito dall'art. 1, c. 460, della L. 207/2024 e destinato all'erogazione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti che abbiano aderito alla procedura di versamento spontaneo, di cui all'art. 5, del D.L. 146/2021 - versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme disponibili in conto residui	E	EXT	10.0								
18	2	b)-ter	Riduzione del fondo istituito dall'art. 1, c. 460, della L. 207/2024 e destinato all'erogazione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti che abbiano aderito alla procedura di versamento spontaneo, di cui all'art. 5, del D.L. 146/2021 - versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme disponibili in conto residui	S	K					-10.0		-10.0		
18	2	b)-quater	Utilizzo di quota parte delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario	E	EXT	64.0								



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricogni			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
18	2	b)- quater	Utilizzo di quota parte delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario - minori spese	S	C				-64.0			-64.0		
18	2	b)- quinq- ues	Utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2025, di cui all'art. 23, D.Lgs. 47/2020, che restano acquisite all'erario	E	EXT	497.6								
18	2	b)- quinq- ues	Utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell'anno 2025, di cui all'art. 23, D.Lgs. 47/2020, che restano acquisite all'erario - minori spese	S	K				-60.0	-90.0	-116.0	-60.0	-90.0	-116.0
18	2	b)- seies	Riduzione del Fondo nazionale per le emergenze in agricoltura, di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K	-30.0			-30.0			-30.0		
18	2	b)- septies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 23, c. 7, del D.Lgs. 47/2020	S	K	-333.9			-118.0	-66.8	-29.2	-118.0	-66.8	-29.2
18	2	b)- septies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 23, c. 7, del D.Lgs. 47/2020	S	K	-0.1			-0.1			-0.1		
18	2	b)- octies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D.Lgs. 102/2014	S	K	-1.3			-0.8	-0.4	-0.1	-0.8	-0.4	-0.1
18	2	b)- novies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D.Lgs. 199/2021	S	K	-0.4			-0.2	-0.2		-0.2	-0.2	
18	2	b)- decies	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 5, c. 12, del D.Lgs. 102/2014	S	K	-29.4			-9.8	-9.8	-9.8	-9.8	-9.8	-9.8



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
18	2	b)-undicesime	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 8, c. 11, del D.Lgs. 102/2014	S	K	-0,4					-0,4						
18	2	b)-duodicesime	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 102/2014	S	K	-3,0					-1,8	-0,9	-0,3		-1,8	-0,9	-0,3
18	2	b)-terdecimesime	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.Lgs. 47/2020	S	K	-11,8					-3,9	-3,9	-3,9		-3,9	-3,9	-3,9
18	2	b)-quattordicesime	Utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 14, c. 8, del D.L. 131/2024	S	K	-20,0					-10,0	-10,0			-10,0	-10,0	
18	2	b)-quindicesime	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2026 delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 23, c. 7, del D.Lgs. 47/2020 e dell'art. 5, c. 12, del D.Lgs. 102/2014	E	EXT	119,6											
18	2	b)-sedicesime	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2026 delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 23, c. 7, del D.Lgs. 47/2020 e dell'art. 5, c. 12, del D.Lgs. 102/2014	S	K						-40,0	-40,0	-39,6		-40,0	-40,0	-39,6
18	2	b)-sedicesime	Riduzione del fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, di cui all'art. 1, c. 519, della L. 213/2023	S	C		-222,0	-199,0	-165,0								
18	2	d)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-37,0	-100,2	-223,8	-307,1		-37,0	-100,2	-223,8	-307,1	-37,0	-100,2	-223,8
18	2	d)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-30,0					-30,0				-30,0	
Entrate						297,5	-108,1	-208,9	-288,3		-389,2	-109,1	-220,7	-299,6	-389,2	-109,1	-220,7
Spese						296,7	-108,5	-209,6	-288,4		-391,5	-110,7	-221,3	-299,7	-391,5	-110,7	-221,3
SALDO						0,7	0,5	0,7	0,1		2,3	1,6	0,6	0,1	2,3	1,6	0,6

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. C. 2935 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 113

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni, indi la sottosegretaria per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

C. 2935 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte anzitutto che non sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta del 18 maggio scorso.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Candiani, a formulare i pareri sulle proposte emendative presentate.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative

presentate, formulando altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori di tutte le proposte emendative riferite al provvedimento: si intende vi abbiano rinunciato.

Dichiara, quindi, conclusa la fase di esame degli emendamenti.

Concorde la Commissione, sospende quindi la seduta, nell'attesa che siano trasmessi i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 9.15, è ripresa alle 10.45.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti il parere favorevole con osservazione della Commissione Affari Costituzionali, il parere favorevole della Commissione Ambiente, nonché il parere favorevole con osservazione e raccomandazioni del Comitato per la Legislazione, mentre la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente per l'Assemblea. Avverte altresì che le Commissioni Giustizia, Affari esteri, Cultura, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Agri-

coltura, Politiche dell'Unione europea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno fatto sapere che non esprimeranno il parere di rispettiva competenza.

Avverte quindi che la Commissione procederà ora alla votazione sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Andrea DE BERTOLDI (LEGA), nel preannunciare la propria astensione dal voto, mette in luce come, presso il Senato, sia stata approvata una proposta emendativa, presentata dal PD e sostenuta anche da altre forze di opposizione, che lede l'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Trento, riducendone le entrate per oltre 10 milioni di euro annui. Rileva come, nelle vesti di deputato eletto in quel territorio, non possa condividere nella sua interezza un testo che, in definitiva, mina la possibilità per la Provincia autonoma di Trento di esercitare le proprie competenze legislative, dal momento che le stesse necessitano, inevitabilmente, di coperture.

Sebbene dichiararsi di apprezzare il contenuto del decreto-legge nel suo complesso, stigmatizza, in particolare, il contenuto dell'articolo 10-bis, che modifica la disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione, prevedendo che per i soggetti che operano professionalmente nel settore del noleggio

dei veicoli, nel caso in cui la sede legale sia distinta da quella di operatività effettiva, sia quest'ultima a rilevare ai fini della destinazione del gettito d'imposta.

A fronte delle problematiche sollevate, si rivolge alla rappresentante del Governo per sollecitare, come già anticipato al sottosegretario Freni a margine della seduta, la necessità di una pronta iniziativa dell'Esecutivo, affinché, con uno specifico intervento normativo, si possa rimediare alla situazione descritta, ripristinando la precedente disciplina.

Per le ragioni esposte, conferma che si asterrà dalla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, preannunciando che manterrà analoga posizione nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Candiani, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale sulla crisi e le prospettive del calcio italiano di:

Umberto Calcagno, Presidente dell'Associazione italiana calciatori (AIC);

Giancarlo Abete, Presidente della Lega nazionale dilettanti (LND) 115

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale. C. 2834 Mollicone (*Esame e rinvio*) 115

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 Matteoni (*Esame e rinvio*) 118

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

Audizione informale sulla crisi e le prospettive del calcio italiano di:

Umberto Calcagno, Presidente dell'Associazione italiana calciatori (AIC);

Giancarlo Abete, Presidente della Lega nazionale dilettanti (LND).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 12.35.

Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale.

C. 2834 Mollicone.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, riferisce che la proposta di legge in esame, che si compone di un solo articolo, reca disposizioni volte a creare una disciplina speciale al fine di colmare una lacuna dell'ordinamento interno che, ad oggi, non ha ancora dato attuazione alle convenzioni internazionali che fissano principi circa il regime relativo alla restituzione di opere d'arte e beni culturali sottratti in base a politiche discriminatorie e predatorie, attuate tra il 1933 e il 1945, che hanno colpito i cittadini ebrei e le persone ritenute tali in Europa – siano tali opere o beni attualmente nella disponibilità di enti pubblici o di privati.

L'unico articolo della proposta di legge si compone di cinque commi.

In particolare, rileva che il comma 1 reca una delega al Governo per l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale, appartenute a cittadini ebrei o a persone ritenute tali tra il 1933 e il 1945, e attualmente situate in Italia, finalizzata al raggiungimento di una soluzione giusta ed equa per tali casi.

Ciò, precisa il medesimo comma, in coerenza con i Principi di Washington, approvati dalla Conferenza sull'arte confiscata dai nazisti del 3 dicembre 1998, con la Dichiarazione di Terezin sui beni delle vittime dell'olocausto e le questioni correlate, approvata dalla Conferenza sull'arte confiscata dai nazisti del 30 giugno 2009, e con le Buone pratiche approvate il 5 marzo 2024.

Il comma 2, composto da tredici lettere a loro volta articolate in numeri, reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui al comma 1. Le prime due lettere recano l'inquadramento dell'ambito di applicazione della delega, fornendo la definizione di opere d'arte sottratte o alienate.

In particolare, osserva che la lettera *a*) dispone che debbano essere definite « opere d'arte » le cose che interessano l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza.

Queste ultime, sempre ai sensi della lettera *a*), devono appartenere ad alcune categorie definite dalla Convenzione ONU di Parigi del 1970 sulle misure per impedire il traffico illecito dei beni culturali, ossia: « collezione ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentino un interesse paleontologico; » o « oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi ».

Sottolinea che la lettera *b*) definisce « sottratte o alienate » le opere d'arte oggetto di confisca, sequestro, furto, saccheggio, razzia ovvero altra modalità di acqui-

sizione coatta, vendita forzosa o indotta anche all'asta nonché quelle vendute dai legittimi proprietari in quanto soggetti a persecuzione razziale sia nei Paesi occupati dalle forze naziste e fasciste sia nei Paesi non occupati.

Segnala che, con la lettera *c*), articolata in otto numeri, si dispone l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del Comitato per la restituzione delle opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale. I primi quattro numeri della lettera in commento ne disciplinano le attività e le competenze, mentre i successivi ne definiscono la struttura e le attribuzioni. In particolare, i decreti legislativi devono prevedere che il Comitato:

1) svolga l'attività istruttoria e decisoria finalizzata alla restituzione delle opere d'arte sottratte ai legittimi proprietari al momento della sottrazione o ai loro eredi, discendenti o comunque aventi titolo ovvero, in assenza di legittimi richiedenti, all'Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI);

2) esamini le istanze di restituzione presentate dai legittimi proprietari del bene o dai loro eredi, discendenti o comunque aventi titolo, ovvero dall'UCEI o dalla singola comunità ebraica di riferimento;

3) valuti le segnalazioni effettuate direttamente dal Ministero della cultura o da altra amministrazione pubblica;

4) formuli al Ministro della cultura una proposta vincolante in merito all'eventuale restituzione dell'opera d'arte;

5) sia nominato, con decreto del Ministro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo istitutivo;

6) sia composto da cinque membri, di cui tre, compreso il presidente, individuati tra professori universitari, magistrati, avvocati esperti di comprovata professionalità e di elevata qualificazione nel settore del patrimonio culturale, designati dal Mi-

nistro della cultura, d'intesa con l'UCEI, uno designato dal Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e uno designato dall'Avvocatura generale dello Stato. Si dispone che il mandato duri cinque anni e che sia rinnovabile per una sola volta. Ai membri del Comitato non spettano emolumenti;

7) adotti un regolamento interno di organizzazione e funzionamento, che disciplini altresì le modalità di accertamento della legittimità del titolo dei soggetti richiedenti, nonché le eventuali misure che il Comitato può suggerire, compresi gli obblighi di informazione al pubblico, per assicurare il raggiungimento di una soluzione giusta ed equa;

8) operi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo altresì che le funzioni di segreteria del Comitato siano attribuite agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura.

La successiva lettera *d*) dispone in materia di procedimento di restituzione delle opere, prevedendo che il Comitato, terminata la fase istruttoria, formuli una proposta motivata al Ministro della cultura entro centottanta giorni dal ricevimento delle predette istanza o segnalazione.

Evidenzia che la lettera *e*) stabilisce che il provvedimento conclusivo del procedimento, che deve essere conforme alla proposta del Comitato, sia adottato con decreto del Ministro della cultura entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta proposta.

La lettera *f*) dispone nel senso che i decreti legislativi devono prevedere che, in caso di accoglimento dell'istanza, l'opera d'arte sia restituita al soggetto richiedente, qualora vi abbia titolo, ovvero all'UCEI, nel caso sussistano dubbi sulla legittimità di tale titolo.

Con la lettera *g*), si prevede che, nel caso in cui il Comitato accerti l'avvenuta sottrazione di un'opera d'arte a seguito di segnalazione del Ministero della cultura o di altra pubblica amministrazione e in as-

senza di legittimi richiedenti, l'opera d'arte sia assegnata al Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah o, in alternativa, all'UCEI, che provvede ad attribuirli alle singole comunità ebraiche, anche straniere, sentita la *World Jewish Restitution Organization*, tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui ebbe luogo la sottrazione.

Rileva che la lettera *h*), composta da tre numeri, dispone in ordine agli effetti del provvedimento conclusivo del procedimento di restituzione. In particolare, quest'ultimo deve:

1) determinare la sdemanializzazione dell'opera d'arte custodita o a qualsiasi titolo detenuta presso un istituto o luogo della cultura pubblico;

2) determinare la restituzione dell'opera d'arte appartenente a soggetti privati, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di prescrizione e decadenza nonché di modi di acquisto della proprietà;

3) comporti in ogni caso, decorsi i termini previsti per l'esercizio della tutela giurisdizionale, la mancata applicazione all'opera d'arte della tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, con conseguente possibilità di uscita definitiva del bene dal Paese.

La lettera *i*) disciplina la tutela giurisdizionale avverso il provvedimento conclusivo del procedimento di restituzione, prevedendo che: la cognizione è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; che alle relative controversie si applichi il rito abbreviato previsto dall'articolo 120 del codice del processo amministrativo; che il ricorso sospenda gli effetti eventualmente prodotti dal provvedimento di restituzione e tenendo comunque ferma la possibilità per il Comitato di adottare misure di informazione al pubblico anche durante la definizione del ricorso.

Con la lettera *l*), si dispone che il Comitato, nel caso in cui la restituzione non sia ritenuta la soluzione più giusta ed equa, possa proporre alle parti rimedi alternativi

o altre forme di compensazione, tenuto conto delle risultanze dell'attività istruttoria.

Riferisce che con la lettera *m*) si prevede che l'indennizzo, il prezzo o la somma eventualmente ricevuti dai precedenti legittimi proprietari o loro eredi, a qualsiasi titolo, non impediscano al Comitato di proporre comunque la restituzione dell'opera d'arte.

La lettera *n*) stabilisce che tutti gli atti relativi all'attività del Comitato, ivi compresi i ricorsi, le decisioni e i provvedimenti conclusivi del procedimento, siano pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con la lettera *o*), si dispone che la disciplina prevista dai decreti legislativi di cui al comma 1 abbia efficacia fino al 31 dicembre 2040 e che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tale termine possa essere prorogato di ulteriori periodi di quindici anni.

Osserva che il comma 3 statuisce che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura e sono trasmessi alle Camere, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Si prevede altresì che tali Commissioni si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Il medesimo comma precisa che, ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate

dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Il comma 4 prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, può apportarvi le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune.

Infine, rileva che il comma 5 contiene, al primo periodo, la clausola di invarianza finanziaria, al secondo periodo, la disposizione con cui si garantisce il rispetto della legge di contabilità e finanza pubblica, assicurando la copertura finanziaria prevista dalla Costituzione nel caso di nuovi o maggiori oneri determinati dall'entrata in vigore di uno o più decreti legislativi delegati.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.

C. 2898 Matteoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Matteoni, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, ricorda che la proposta di legge, che si compone di due articoli, fa seguito alla risoluzione n. 7-00361 approvata dalla Commissione nella seduta del 4 marzo 2026, con la quale il Governo si è impegnato:

a valutare l'opportunità di avviare le procedure finalizzate al riconoscimento dell'« Abisso Plutone », sito speleologico situato nel Carso triestino, quale luogo di testimonianza della tragedia ivi consumatasi, inserendolo nel quadro dei luoghi della memoria legati al dramma delle foibe e

dell'esodo degli italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia, anche ai fini della sua eventuale dichiarazione quale monumento nazionale;

a promuovere, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione storica del sito, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte in particolare alle giovani generazioni.

Passando al contenuto del testo, rileva che l'articolo 1, costituito da due commi, reca la dichiarazione di monumento nazionale. Esso, al comma 1, stabilisce che la foiba dell'Abisso Plutone, cavità naturale

posta all'interno del sito speleologico della Grotta di Plutone sul Carso triestino, è dichiarata monumento nazionale.

Il comma 2 prevede che lo Stato, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, promuove iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione della memoria storica del sito di cui al comma 1, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni.

Infine, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. C. 2935 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista</i>)	125

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (Consap), in videoconferenza, di Legacoop, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), in videoconferenza, dell'Associazione nazionale piccoli comuni italiani (ANPCI), in videoconferenza, di Assital, in videoconferenza, dell'Associazione residenze universitarie italiane (REUNI), di Assoimmobiliare, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato imprese, di Rete professioni tecniche (RPT), del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati (CNGeGL) e del Consiglio nazionale dei geologi (CNG), di Confcooperative, di Ecco Climate, in videoconferenza, della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), di Federcasa, del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC), di Confabitare, dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU), in videoconferenza, della Fondazione Inarcassa, in videoconferenza, del Forum terzo settore, in videoconferenza, di Confapi, di Confedilizia, in videoconferenza, della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA), dell'Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali (UNITEL), dell'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI), dell'Unione degli universitari (UDU), dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), di Confindustria, di INCO Association, in videoconferenza, di Green Building Council Italia (GBC Italia), del Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA), del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET) e dell'Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT), in videoconferenza, e dell'Unione inquilini, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2920, di conversione in legge del decreto-legge n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa	122
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza
del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

C. 2935 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Benvenuti Gostoli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che, nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, sono state inserite talune disposizioni di interesse della Commissione sulle quali intende soffermarsi.

In particolare, il comma 1-*bis* dell'articolo 8, concernente la disciplina del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS), reca una norma di interpretazione autentica della lettera r-*ter* del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attuativo della direttiva (UE) 2018/410 in materia di EU ETS, al fine di chiarire che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, nonché l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea.

Il successivo comma 3-*bis* reca norme di agevolazione finanziaria per interventi di transizione energetica. La disposizione, infatti, riconosce alle imprese già destinatarie del credito d'imposta Transizione 5.0 un contributo in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, ivi compresi i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

I commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinq*ues del medesimo articolo 8 recano disposi-

zioni concernenti il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino, e in particolare per il completamento della banchina nord, in quanto funzionale anche alla piena riuscita dei progetti di reindustrializzazione del polo siderurgico. Più in dettaglio, al comma 4-*ter* è previsto uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro per il 2027 e 62 milioni per il 2028 per i predetti interventi di potenziamento. Il comma 4-*quater* affida la gestione e l'attuazione delle fasi di progettazione tecnico-economica delle opere, nonché la loro realizzazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in raccordo con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sulla base di un cronoprogramma e previa presentazione del quadro economico, dei cronoprogrammi procedurali e finanziari e dei codici unici di progetto (CUP).

L'articolo 8-*quater* reca misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici, subordinando, tra l'altro, l'accesso all'incremento del cofinanziamento a fondo perduto, di cui all'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto « Cura Italia »), alla circostanza che le domande di finanziamento da parte delle imprese riguardino, tra le altre, iniziative volte alla transizione ecologica di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023.

L'articolo 10-*ter*, che sostituisce il comma 3 dell'articolo 156 del cosiddetto codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che la riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa del servizio idrico integrato possa essere affidata, mediante procedimento ad evidenza pubblica, ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo dei concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'articolo 17-*bis*, recante disposizioni in materia di termini per i comuni situati in regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2026, specifica che le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 27 febbraio 2026,

n. 25, che prorogano al 31 maggio 2026 il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025, si applicano a tutti gli enti locali, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 18, al comma 1, reca, tra l'altro, ulteriori stanziamenti per il potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Avverte, quindi, che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo del Partito Democratico (*vedi allegato 2*).

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico, soffermandosi su alcune questioni ritenute di particolare rilievo.

Con riferimento all'intervento sui carburanti, rileva che il Governo si limita a prevedere una rimodulazione temporanea delle accise, senza introdurre un meccanismo strutturale né criteri selettivi a favore delle famiglie più vulnerabili. Osserva che manca, pertanto, una strategia complessiva idonea ad accompagnare in modo efficace e mirato la transizione energetica e la mobilità sostenibile.

Esprime un analogo giudizio critico sul Piano Transizione 5.0, che avrebbe dovuto sostenere gli investimenti digitali ed energetici delle imprese. Rileva, infatti, che molte imprese hanno programmato investimenti, assunto impegni contrattuali e pianificato finanziamenti confidando in tale strumento, salvo poi vedere disattese le relative aspettative.

Richiama, inoltre, il tema delle risorse stanziare per le infrastrutture portuali, osservando che i 92 milioni di euro previsti rappresentano una risposta soltanto parziale rispetto a un fabbisogno ben più ampio. Segnala, anche alla luce della realtà

portuale di Genova, che analoghe criticità riguardano il porto di Piombino e altri scali, le cui esigenze risultano sostanzialmente non soddisfatte.

Alla luce di quanto sopra espresso, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che, in caso di approvazione della proposta di parere favorevole del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale di rappresentanti della Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (Consap), in videoconferenza, di Legacoop, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), in videoconferenza, dell'Associazione nazionale piccoli comuni italiani (ANPCI), in videoconferenza, di Assital, in videoconferenza, dell'Associazione residenze universitarie italiane (REUNI), di Assoimmobiliare, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato imprese, di Rete professioni tecniche (RPT), del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati (CNGeGL) e del Consiglio nazionale dei geologi (CNG), di Confcooperative, di Ecco Climate, in videoconferenza, della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), di Federcasa, del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC), di Confabitare, dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU), in videoconferenza, della Fondazione Inarcassa, in videoconferenza, del Forum terzo settore, in videoconferenza, di Confapi, di Confedilizia, in videoconferenza, della Federazione italiana mediatori agenti

d'affari (FIMAA), dell'Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali (UNITEL), dell'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI), dell'Unione degli universitari (UDU), dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), di Confindustria, di INCO Association, in videoconferenza, di Green Building Council Italia (GBC Italia), del Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA), del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET) e dell'Unione nazionale inquilini

ambiente e territorio (UNIAT), in videoconferenza, e dell'Unione inquilini, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2920, di conversione in legge del decreto-legge n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 20.30.

ALLEGATO 1

**DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
C. 2935 Governo.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2935, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
C. 2935 Governo.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2935, di conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica,

premesso che:

il provvedimento conferma un'impostazione priva di adeguata programmazione e caratterizzata dal ricorso a interventi frammentari e di breve periodo, che non appaiono idonei a fornire risposte strutturali alle principali criticità che interessano il Paese, con particolare riferimento al costo dell'energia, alla perdita di potere d'acquisto delle famiglie, alle difficoltà delle imprese, all'incertezza sugli investimenti e alla pressione fiscale gravante sui contribuenti regolari;

il testo del decreto, già ampiamente eterogeneo nella sua formulazione originaria, è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame presso il Senato, anche mediante la trasposizione nel suo corpo normativo di disposizioni contenute nel decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42;

tale modalità di intervento normativo evidenzia una difficoltà di programmazione e di individuazione di priorità chiare e stabili, con effetti negativi sulla certezza del diritto e sulla prevedibilità del quadro regolatorio per famiglie, imprese ed enti territoriali;

la tecnica normativa della confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza determina, inoltre, una compressione delle prerogative parlamen-

tari e limita la piena valutazione da parte delle Commissioni competenti, anche con riferimento a disposizioni che presentano rilevanti ricadute in materia ambientale, energetica, infrastrutturale e di protezione civile;

a fronte della necessità di misure stabili e prevedibili, il provvedimento reca interventi di carattere temporaneo e di limitata efficacia, alcuni dei quali risultano destinati a produrre effetti per un arco temporale estremamente circoscritto, con il rischio di non assicurare adeguata continuità agli operatori economici e ai cittadini interessati;

in particolare in materia di caro carburanti, il Governo continua a intervenire sulle accise mediante provvedimenti successivi e finestre temporali assai ristrette, senza prevedere un meccanismo automatico, né una risposta strutturale all'aumento dei costi energetici;

la riduzione o rimodulazione del prelievo sui combustibili fossili non risulta accompagnata da una strategia organica volta alla riduzione della dipendenza energetica, al sostegno della mobilità sostenibile, all'accelerazione dell'elettrificazione dei consumi e al rafforzamento del trasporto pubblico locale;

tale impostazione appare altresì priva di adeguati criteri selettivi di carattere ambientale e sociale, non risultando orientata a sostenere prioritariamente le famiglie vulnerabili, i pendolari, le imprese maggiormente esposte alla transizione e i settori nei quali sia possibile promuovere, congiuntamente, efficienza energetica, ridu-

zione delle emissioni e riconversione tecnologica;

sarebbe invece necessaria una politica industriale, fiscale ed energetica capace di accompagnare gli investimenti, sostenere la crescita e garantire stabilità alle imprese, mentre il provvedimento si limita in larga parte a correggere criticità e incertezze derivanti da precedenti interventi normativi;

particolare rilievo assume la vicenda relativa al Piano Transizione 5.0, che avrebbe dovuto sostenere gli investimenti digitali ed energetici delle imprese e che, invece, ha evidenziato rilevanti criticità gestionali, connesse all'esaurimento delle risorse, alla permanenza delle prenotazioni e all'incertezza circa l'effettiva misura dell'agevolazione riconoscibile;

tale incertezza ha inciso negativamente sull'affidamento delle imprese che hanno programmato investimenti, pianificato finanziamenti, assunto impegni contrattuali e avviato procedure di acquisto sulla base di un quadro agevolativo successivamente modificato o ridimensionato;

una gestione degli incentivi caratterizzata da incertezza e modifiche in corso d'opera compromette la fiducia degli operatori economici, indebolisce la credibilità degli strumenti pubblici di sostegno e rischia di scoraggiare nuovi investimenti proprio negli ambiti dell'innovazione, dell'efficienza energetica e della transizione industriale;

le misure di sostegno alle imprese colpite dall'aumento dei costi energetici e dalle conseguenze dei conflitti internazionali risultano prive di una chiara condizionalità ambientale e non concorrono in modo adeguato a orientare il sistema produttivo verso obiettivi di decarbonizzazione, autonomia energetica e resilienza climatica;

l'articolo 17-*bis*, relativo agli enti locali situati nelle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nel 2026, si limita a prorogare al 31 maggio 2026 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione 2025, senza prevedere misure

aggiuntive per la prevenzione del rischio idrogeologico, la messa in sicurezza del territorio, il ripristino delle infrastrutture danneggiate e il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali colpiti da eventi climatici estremi;

quanto alle disposizioni relative al potenziamento delle infrastrutture del porto di Piombino, il provvedimento interviene stanziando complessivi 92 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028, facendo seguito anche all'approvazione di numerosi atti di indirizzo presentati in Parlamento, anche dal gruppo PD-IDP, volti a sollecitare interventi in favore del territorio;

la presenza del rigassificatore di Piombino avrebbe dovuto essere accompagnata, fin dalla sua installazione, da un insieme organico e strutturato di misure di compensazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, concretamente efficaci e definite attraverso un reale coinvolgimento degli enti locali e delle comunità territoriali interessate, includendo anche i comuni limitrofi di Follonica, Scarlino e Castiglione della Pescaia;

tali misure compensative avrebbero dovuto riguardare il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale dell'area, nonché la riduzione dei costi energetici per gli utenti domestici e le imprese del territorio;

gli interventi previsti, per un ammontare complessivo stimato in circa 870 milioni di euro, avrebbero dovuto interessare, tra l'altro, la messa in sicurezza del porto, la bonifica delle aree industriali, lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili, l'ammodernamento delle infrastrutture viarie, la valorizzazione delle aree archeologiche, la realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, nonché la promozione di nuovi investimenti nell'area portuale, con particolare riferimento alla banchina Metinvest, e ulteriori stanziamenti per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale complessa di Piombino;

era inoltre prevista, in favore delle imprese e dei cittadini del comune di Piom-

bino, una riduzione del 50 per cento dei costi energetici;

a fronte di tale quadro, il Governo non ha dato effettiva attuazione a un adeguato sistema di compensazioni territoriali, limitandosi ora a introdurre un intervento infrastrutturale che, pur rilevante, non esaurisce il complesso degli impegni assunti nei confronti del territorio e non risponde in modo sufficiente alle esigenze di tutela am-

bientale, rilancio produttivo, mitigazione degli impatti e riequilibrio socio-economico dell'area,

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Nuovo testo C. 362 Molinari (*Seguito dell'esame e rinvio*) 128

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 10.30.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.

Nuovo testo C. 362 Molinari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che è stato presentato un ricorso avverso la valutazione di inammissibilità per estraneità di materia dell'emendamento Colombo 2.14 pronunciata nella seduta del 13 maggio scorso.⁽¹⁾

Fa presente che, a seguito di una ulteriore valutazione della proposta emenda-

tiva, anche alla luce delle motivazioni adottate nel ricorso presentato, la presidenza ritiene di riammetterla in quanto le misure ivi proposte sono da riferirsi agli ambiti del centro storico individuati ai sensi dell'articolo 3 del nuovo testo in esame, in coerenza con l'oggetto e con le finalità di tutela enunciate all'articolo 1.

Avverte, inoltre, che la relatrice, on. Andreuzza, ha rappresentato l'esigenza di poter disporre di ulteriore tempo per l'esame in sede referente del provvedimento, che, ricorda, è attualmente inserito nel calendario dell'Assemblea a partire dalla seduta del 26 maggio 2026.

Si riserva quindi, se non vi sono obiezioni, di scrivere al Presidente della Camera per chiedere di rinviare l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento ad altro calendario.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 683 del 20 maggio 2026.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	129
Indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni.	
Audizione, in videoconferenza, di Lucilla Valente, presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, e di Giovanni Grasso, consigliere di Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	129

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni.

Audizione, in videoconferenza, di Lucilla Valente, presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, e di Giovanni Grasso, consigliere di Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Lucilla VALENTE, *presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti*, e Giovanni GRASSO, *consigliere di Stato*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare un quesito il presidente Luciano CIOCCHETTI.

Lucilla VALENTE, *presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti*, risponde al quesito formulato.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per l'intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per l'attuazione del federalismo fiscale****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale di Luca Bianchi, economista e direttore generale della SVIMEZ, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (Atto n. 400) 130

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (Atto n. 400) 130

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente, Andrea MASCARETTI.

Audizione informale di Luca Bianchi, economista e direttore generale della SVIMEZ, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (Atto n. 400).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente, Andrea MASCARETTI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (Atto n. 400).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	131
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	131
Audizione di Roberto Massucci, questore di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131
Sulla pubblicità dei lavori	132
Comunicazioni del presidente	132
ALLEGATO	133

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI.

Martedì 19 maggio 2026.

Il comitato III si è riunito dalle 11.30 alle 11.35.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Roberto Massucci, questore di Roma.
(*Svolgimento e conclusione*).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Roberto Massucci, questore di Roma.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Roberto MASSUCCI, *questore di Roma*, svolge il proprio intervento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, il senatore Walter VERINI (PD-IDP) e il deputato Federico CAFIERO DE RAHO (M5S).

Roberto MASSUCCI, *questore di Roma*, risponde a più riprese ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 13.15, è ripresa alle ore 13.20).

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori delle comunicazioni odierne sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che nella seduta del 12 maggio scorso, l'Ufficio di presidenza ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, delle seguenti collaborazioni a tempo parziale: Marco Di Lello, avvocato, per il Comitato «*Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive*» e Giovanna Maria Micale, insegnante di lettere e operatrice psico-pedagogica territoriale, per il Comitato «*Cultura della legalità e protezione dei minori*».

Ricorda che tutti gli incarichi di collaborazione sono a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate sostenute, e che i collaboratori a tempo parziale saranno presenti in Commissione e nei Comitati soltanto su espressa convocazione.

Procede infine a dar conto alla Commissione dei risultati derivanti dai controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023 effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 24 e 25 maggio prossimi per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei seguenti comuni: Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno, Trani, Venezia, Afragola (NA), Cava de' Tirreni (SA), Ercolano (NA), Faenza (RA), Imola (BO), Legnano (MI), Marsala (TP), Molfetta (BA), Moncalieri (TO), Portici (NA), Viareggio (LU), Vigevano (PV), nonché dei sindaci e dei consigli comunali dei seguenti comuni sciolti ex art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000: Cerva (CZ), Melito di Napoli (NA), Quindici (AV), Randazzo (CT) e Tropea (VV). Propone quindi che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che l'elenco delle candidature in violazione del codice di autoregolamentazione sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Con riferimento alle consultazioni che si terranno in data 24 e 25 maggio 2026 per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni di Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno, Trani, Venezia, Afragola (Napoli), Cava de' Tirreni (Salerno), Ercolano (Napoli), Faenza (Ravenna), Imola (Bologna), Legnano (Milano), Marsala (Trapani), Molfetta (Bari), Moncalieri (Torino), Portici (Napoli), Viareggio (Lucca), Vigevano (Pavia), nonché dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni sciolti ex art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 di Cerva (Catanzaro), Melito di Napoli (Napoli), Quindici (Avellino), Randazzo (Catania) e Tropea (Vibo Valentia), risultano in violazione del codice di autoregolamentazione le candidature di:

MOCCIA Mauro, candidato al consiglio comunale di Afragola (NA), per la lista "AFRAGOLA LIBERA". Nei confronti del predetto candidato, il GUP presso il tribunale di Napoli ha disposto, in data 7 settembre 2022, il rinvio a giudizio per più condotte integranti il reato di bancarotta fraudolenta (artt. 216, 219 e 223 della legge fallimentare ora previsti dagli artt. 322, 326 e 329 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale innanzi al tribunale di Napoli, con prossima udienza fissata al 12 ottobre 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o), del codice di autoregolamentazione.

GENTILE Luigi, candidato sindaco per il comune di Agrigento per le liste "DC-DEMOCRAZIA CRISTIANA", "NOI MODERATI-PARTITO POPOLARE EUROPEO-SUD CHIAMA NORD", "LEGA-AGRIGENTO" e "GENTILE SINDACO DI AGRIGENTO-PRIMA L'ITALIA". Nei confronti del predetto candidato, il GUP presso il tribunale di Agrigento ha disposto, in data 12 marzo 2021, il rinvio a giudizio per il reato di bancarotta fraudolenta (artt. 216, 219 e 223 della legge fallimentare ora previsti dagli artt. 322, 326 e 329 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale innanzi al tribunale di Agrigento, con prossima udienza fissata al 21 maggio 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o), del codice di autoregolamentazione.

ANNIVERSARIO Massimo, candidato al consiglio comunale di Avellino per la lista "SCEGLIE NARGI". Nei confronti del predetto candidato, il GUP presso il tribunale di Nocera Inferiore ha disposto, in data 26 novembre 2025, il rinvio a giudizio per il reato di bancarotta

fraudolenta (artt. 216, 219 e 223 della legge fallimentare ora previsti dagli artt. 322, 326 e 329 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale innanzi al tribunale di Nocera Inferiore, con prossima udienza fissata al 15 luglio 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o), del codice di autoregolamentazione.

BALBI Maria Maddalena, candidata al consiglio comunale di Avellino per la lista “LIBERI E FORTI”. Nei confronti della predetta candidata, il GUP presso il tribunale di Milano ha disposto, in data 29 gennaio 2025, il rinvio a giudizio per il reato di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.). Il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale innanzi al tribunale di Milano, con prossima udienza fissata al 26 maggio 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), del codice di autoregolamentazione.

DENTICE Gaetano, candidato al consiglio comunale di Avellino per la lista “FRATELLI DI AVELLINO”. Nei confronti del predetto candidato, il GUP presso il tribunale di Napoli ha disposto, in data 20 maggio 2024, il rinvio a giudizio per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.). Il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale innanzi al tribunale di Napoli, con prossima udienza fissata al 9 ottobre 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera n), del codice di autoregolamentazione.

FESTA Gianluca, candidato sindaco per il comune di Avellino per le liste “W LA LIBERTA”, “LIBERI E FORTI”, “ENJOY” e “DAVVERO”. Nei confronti del predetto candidato, il GIP presso il tribunale di Avellino ha emesso, in data 13 ottobre 2025, decreto di giudizio immediato per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 416, 318, 319, 319-*quater* c.p.). Il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale innanzi al tribunale di Avellino, con prossima udienza fissata al 25 settembre 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione.

PANARIELLO Ernesto, candidato al consiglio comunale di Avellino per la lista “SIAMO AVELLINO”. Nei confronti del predetto candidato, il GUP presso il tribunale di Roma ha disposto, in data 5 dicembre 2022, il rinvio a giudizio per più condotte integranti il reato di bancarotta fraudolenta (artt. 219 e 223 della legge fallimentare ora previsti dagli artt. 326 e 329 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale innanzi al tribunale di Roma, con prossima udienza fissata al 21 gennaio 2027.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera *o*) del codice di autoregolamentazione.

PADOVANO SORRENTINO Anna, candidata al consiglio comunale di Cava de’ Tirreni (SA) per la lista “PARTITO DEMOCRATICO”. Nei confronti della predetta candidata, il GUP presso il tribunale di Nocera Inferiore ha disposto, in data 27 maggio 2019, il rinvio a giudizio per il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.). Il procedimento è pendente in fase dibattimentale presso il tribunale di Nocera Inferiore con udienza fissata al 1° dicembre 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera *b*) del codice di autoregolamentazione.

PALLADINO Massimo, candidato al consiglio comunale di Cava de’ Tirreni (SA) per la lista “NUOVI ORIZZONTI”. Nei confronti del predetto candidato, il GUP presso il tribunale di Milano ha disposto, in data 15 aprile 2024, il rinvio a giudizio per più condotte integranti il reato di bancarotta fraudolenta (artt. 216, 219 e 223 della legge fallimentare ora previsti dagli artt. 322, 326 e 329 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Il procedimento è pendente in fase dibattimentale presso il tribunale di Milano con udienza fissata al 24 settembre 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera *o*) del codice di autoregolamentazione.

BENNICI Santina, candidata al consiglio comunale di Enna per la lista “FRATELLI D’ITALIA”. Nei confronti della predetta candidata, il GUP presso il tribunale di Gela ha disposto, in data 18 dicembre 2025, il rinvio a giudizio per i reati di tentativo di estorsione e estorsione aggravata (art. 629 c.p.). Il procedimento è pendente in fase dibattimentale presso il tribunale di Gela con udienza fissata al 28 maggio 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera *h*) del codice di autoregolamentazione.

TAGLIAMONTE Giovanni, candidato al consiglio comunale di Ercolano (NA) per la lista “PARTITO DEMOCRATICO”. Nei confronti del predetto candidato, il GUP presso il tribunale di Napoli ha disposto, in data 26 novembre 2024, il rinvio a giudizio per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.). Il procedimento è pendente in fase dibattimentale presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere con udienza fissata al 21 maggio 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera *n*) del codice di autoregolamentazione.

PICCINI Giuseppe, candidato al consiglio comunale di Imola (BO) per la lista “FORZA ITALIA”. Nei confronti del predetto candidato, il GUP presso il tribunale di Bologna ha disposto, in data 27 maggio 2024, il rinvio a giudizio per il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.). Il procedimento è pendente in fase dibattimentale presso il tribunale di Ravenna con prossima udienza fissata al 25 maggio 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera *a*) del codice di autoregolamentazione.

RANUCCI Anna, candidata al consiglio comunale di Melito di Napoli (NA) per la lista “UN PATTO PER MELITO”. Nei confronti della predetta candidata, il GUP presso il tribunale di Roma ha disposto, in data 9 ottobre 2024, il rinvio a giudizio per i reati di frode informatica e di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (artt. 640-ter e 615-ter c.p.). Il procedimento è pendente in fase dibattimentale presso il tribunale di Roma con udienza fissata al 7 dicembre 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera *a*) del codice di autoregolamentazione.

ROMA Lucia, candidata al consiglio comunale di Melito di Napoli (NA) per la lista “NUOVO CDU CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI”. Nei confronti della predetta candidata, il tribunale di Ancona ha emesso, in data 2 aprile 2026, sentenza di condanna, alla pena di un anno e due mesi di reclusione e 300 euro di multa, per il reato di tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.).

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera *h*) del codice di autoregolamentazione.

SAGLIMBENI Salvatore, candidato al consiglio comunale di Messina per la lista “AMO MESSINA”. Nei confronti del predetto candidato, il GUP presso il tribunale di Messina ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.). Il procedimento è pendente

in fase dibattimentale presso il tribunale di Messina con prossima udienza fissata al 17 settembre 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *n*) del codice di autoregolamentazione.

ALFIERI Alessandro, candidato al consiglio comunale di Portici (NA) per la lista "PARTITO DEMOCRATICO". Nei confronti del predetto candidato, il tribunale di Napoli ha emesso, in data 10 settembre 2024, sentenza di condanna, alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta (artt. 216, 219 e 223 della legge fallimentare ora previsti dagli artt. 322, 326 e 329 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). È pendente giudizio di appello con prossima udienza prevista per l'8 luglio 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *o*) del codice di autoregolamentazione.

PILLERA Alfio, candidato sindaco per il comune di Randazzo (CT) per le liste "TRASPARENZA E LEGALITA'-FREDDY PILLERA SINDACO RANDAZZO". Nei confronti del predetto candidato, il GUP presso il tribunale di Messina, in data 16 gennaio 2025, ha disposto il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale di Patti per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) aggravato ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 c.p. Il procedimento è pendente in fase dibattimentale presso il tribunale di Patti con prossima udienza fissata al 27 maggio 2026.

Nei confronti dello stesso candidato, il GUP presso il tribunale di Catania, in data 1° dicembre 2023, ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.). Il procedimento è pendente in fase dibattimentale presso il tribunale di Catania con prossima udienza fissata al 15 settembre 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettere *q*) e *a*) del codice di autoregolamentazione.

MEGALE Eleonora Maria Pia, candidata al consiglio comunale di Reggio Calabria per la lista "PARTITO DEMOCRATICO". Nei confronti della predetta candidata, il GUP presso il tribunale di Reggio Calabria, in data 5 novembre 2021, ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.). Il procedimento è pendente in fase dibattimentale presso il tribunale di Reggio Calabria con udienza fissata al 28 maggio 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *n*) del codice di autoregolamentazione.

VERGA Mauro, candidato al consiglio comunale di Trani (BAT) per la lista “TRANI LIBERA”. Nei confronti del predetto candidato, il tribunale di Trani ha emesso, in data 2 dicembre 2021, sentenza di condanna, alla pena di tre anni di reclusione, per il reato di tentata estorsione aggravata (artt. 56 e 629 c.p.). È pendente giudizio di appello.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del codice di autoregolamentazione.

DELLO MARGIO Tania, candidata al consiglio comunale di Viareggio (LU) per la lista “MARIA LINA MARCUCCI SINDACA”. Nei confronti della predetta candidata, è stata emessa, in data 14 novembre 2023, sentenza di condanna dalla Corte di appello di Firenze, alla pena di due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione e 800 euro di multa per il reato di turbata libertà degli incanti e di estorsione (artt. 353 e 629 c.p.). Con sentenza del 19 giugno 2024 la Corte di cassazione ha confermato la condanna per il reato di estorsione, mentre ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze la condanna limitatamente ad alcune condotte di turbata libertà degli incanti.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del codice di autoregolamentazione.

RAO Maria Giulia Giuseppina, candidata al consiglio comunale di Viareggio (LU) per la lista “LISTA SANTINI VIAREGGIO PER MARIA LINA SINDACA”. Nei confronti della predetta candidata, il GUP presso il tribunale di Livorno, in data 17 aprile 2025, ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.). Il procedimento è pendente in fase dibattimentale presso il tribunale di Livorno con prossima udienza fissata al 20 maggio 2026.

Nei confronti della stessa candidata, il GUP presso il tribunale di Firenze, in data 10 giugno 2025, ha disposto il rinvio a giudizio per più condotte integranti il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.). Il procedimento è pendente in fase dibattimentale presso il tribunale di Lucca con prossima udienza fissata al 25 maggio 2026.

La predetta candidatura risulta pertanto in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *a*) del codice di autoregolamentazione.

Limitatamente ai 5 comuni sciolti *ex* articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interessati dalla presente tornata elettorale del 24 e 25 maggio, risultano altresì in violazione del codice di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c):

Per il comune di Randazzo (CT) le candidature di: **ANZALONE Gianluca Giuseppe**, candidato alla carica di sindaco per la lista “SI MUOVE LA CITTÀ”, già assessore del comune sciolto; **LA PIANA Emilio Emanuele**, candidato al Consiglio comunale per la lista “SI MUOVE LA CITTÀ”, già assessore del comune sciolto; **FOTI Concetta Carla Luisa**, candidata alla carica di sindaco per la lista “RESPONSABILITÀ E FUTURO”, già assessore del comune sciolto.

Per il comune di Tropea (VV) le candidature di: **MACRÌ Giovanni**, candidato alla carica di sindaco per la lista “FORZA TROPEA”, già sindaco del comune sciolto; **MARZOLO Caterina**, candidata al Consiglio comunale per la lista “FORZA TROPEA”, già assessore del comune sciolto; **TRECATE Greta**, candidata al Consiglio comunale per la lista “FORZA TROPEA”, già assessore del comune sciolto; **RODOLICO Giuseppe**, candidato alla carica di sindaco per la lista “INSIEME PER TROPEA”, già sindaco del comune sciolto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 140

Audizione, in videoconferenza, di Fernando Prodomo, magistrato in quiescenza (*Svolgimento e conclusione*) 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 141

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 141

Audizione, in videoconferenza, di Vittoria Franco, già Senatrice della Repubblica (*Svolgimento e conclusione*) 141

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Fernando Prodomo, magistrato in quiescenza.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Fernando Prodomo, magistrato in quie-

scenza. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audito dovesse ritenere opportuno di essere ascoltato in seduta segreta, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Fernando PRODOMO, *magistrato in quiescenza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, e le deputate Stefania ASCARI (M5S), Beatriz COLOMBO (FDI), Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI) e Grazia DI MAGGIO (FDI), e la senatrice Cinzia PELLEGRINO (FDI).

Fernando PRODOMO, *magistrato in quiescenza*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

Nessuno chiedendo di intervenire, sospende la seduta, avvertendo che riprenderà alle 13,45, dopo lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissata per le ore 13,30, con l'audizione, in videoconferenza di Vittoria Franco, ex Senatrice della Repubblica.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Vittoria Franco, già Senatrice della Repubblica.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Vittoria Franco, già Senatrice della Repubblica. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audizione dovesse ritenere opportuno di essere ascoltata in seduta segreta, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Vittoria FRANCO, *già Senatrice della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni Francesco MICHELOTTI, *presidente*, e i deputati Grazia DI MAGGIO (FDI), Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), Stefania ASCARI (M5S) e la senatrice Cinzia PELLEGRINO (FDI).

Vittoria FRANCO, *già Senatrice della Repubblica*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	142
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Artigiani e piccole imprese Mestre CGIA	142
Audizione dell'avvocato Antonella Stefani dell'Albo degli avvocati di Venezia	143

Martedì 19 maggio 2026. – Presidenza del presidente LISEI. – Intervengono, in rappresentanza dell'Associazione Artigiani e piccole imprese Mestre CGIA, il dottore Paolo Zabeo, nonché l'avvocato Antonella Stefani dell'Albo degli avvocati di Venezia, accompagnata dal dottore Mauro Stefani.

La seduta comincia alle 11.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web-TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo

assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Artigiani e piccole imprese Mestre CGIA.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottore Paolo ZABEO, rappresentante dell'Associazione Artigiani e piccole imprese Mestre CGIA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e svolgere considerazioni, il presidente LISEI (FdI), la senatrice ZEDDA (FdI) e il deputato Alfonso COLUCCI (M5S).

A tutti risponde il dottore ZABEO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'avvocato Antonella Stefani dell'Albo degli avvocati di Venezia.

Dopo un intervento della senatrice ZAMBITO (PD-IDP), in merito all'organizzazione dei lavori, il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

L'avvocato Antonella STEFANI dell'Albo degli avvocati di Venezia svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e svolgere considerazioni, il deputato Alfonso COLUCCI (M5S) e la senatrice ZEDDA (Fdi).

A tutti risponde l'avvocato STEFANI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluse le procedure informative.

La seduta termina alle 13.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	144
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	144
Audizione, in videoconferenza, della sindaca di Solarolo, Maria Diletta Beltrani <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	144
Audizione, in videoconferenza, della sindaca di Riolo Terme, Federica Malavolti <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 19 maggio 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in

videoconferenza, del sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni. Invita, quindi, l'audito a svolgere la sua relazione.

Alessandro BARATTONI, *sindaco di Ravenna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Beatriz COLOMBO (FDI), a più riprese, e Pino BICCHIELLI, *presidente*, ai quali risponde Alessandro BARATTONI, *sindaco di Ravenna*.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, della sindaca di Solarolo, Maria Diletta Beltrani.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in

videoconferenza, della sindaca di Solarolo, Maria Diletta Beltrani. Invita, quindi, l'audita a svolgere la sua relazione.

Maria Diletta BELTRANI, *sindaca di Solarolo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, formulando osservazioni, Beatriz COLOMBO (FDI).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia l'audita per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, della sindaca di Riolo Terme, Federica Malavolti.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, della sindaca di Riolo Terme, Federica Malavolti. Invita, quindi, l'audita a svolgere la sua relazione.

Federica MALAVOLTI, *sindaca di Riolo Terme*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'audita per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 19 maggio 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. C. 2935 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	5

COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
Audizione informale di rappresentanti di SVIMEZ nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034	9
Audizione informale di rappresentanti di Openpolis nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034	9

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e C. 1742 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
ERRATA CORRIGE	16

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. C. 2935 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	20
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	31

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », e Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	30
--	----

Audizione informale di Corrado Caruso, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Alma Mater Studiorum » di Bologna, Nicola Grasso, professore di diritto costituzionale presso l'Università del Salento, e Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	30
Audizione informale di rappresentanti dell'associazione Carte in Regola, delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani (ACLI), in videoconferenza, e dell'Associazione Ricreativa Culturale Italiana (ARCI APS), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	30

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICOLO	34
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	34
Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Audizione, in videoconferenza, di Arild Moe, <i>research professor</i> del <i>Fridtjof Nansen Institute</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	34

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:	
DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. C. 2935 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	71
ERRATA CORRIGE	70

VI Finanze

SEDE REFERENTE:	
DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. C. 2935 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	113

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale sulla crisi e le prospettive del calcio italiano di:	
Umberto Calcagno, Presidente dell'Associazione italiana calciatori (AIC);	
Giancarlo Abete, Presidente della Lega nazionale dilettanti (LND)	115
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale. C. 2834 Mollicone (<i>Esame e rinvio</i>)	115

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 Matteoni (Esame e rinvio)	118
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 38/2026: Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. C. 2935 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	120
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	124
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista)	125

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (Consap), in videoconferenza, di Legacoop, in videoconferenza, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), in videoconferenza, dell'Associazione nazionale piccoli comuni italiani (ANPCI), in videoconferenza, di Assital, in videoconferenza, dell'Associazione residenze universitarie italiane (REUNI), di Assoimmobiliare, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e di Confartigianato imprese, di Rete professioni tecniche (RPT), del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati (CNGeGL) e del Consiglio nazionale dei geologi (CNG), di Confcooperative, di Ecco Climate, in videoconferenza, della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), di Federcasa, del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC), di Confabitare, dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU), in videoconferenza, della Fondazione Inarcassa, in videoconferenza, del Forum terzo settore, in videoconferenza, di Confapi, di Confedilizia, in videoconferenza, della Federazione italiana mediatori agenti d'affari (FIMAA), dell'Unione nazionale italiana dei tecnici degli enti locali (UNITEL), dell'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI), dell'Unione degli universitari (UDU), dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), di Confindustria, di INCO Association, in videoconferenza, di Green Building Council Italia (GBC Italia), del Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA), del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET) e dell'Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT), in videoconferenza, e dell'Unione inquilini, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2920, di conversione in legge del decreto-legge n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa	122
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Nuovo testo C. 362 Molinari (Seguito dell'esame e rinvio)	128
--	-----

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	129
Indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni.	

Audizione, in videoconferenza, di Lucilla Valente, presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, e di Giovanni Grasso, consigliere di Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	129
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Luca Bianchi, economista e direttore generale della SVIMEZ, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (Atto n. 400)	130
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ANCI nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (Atto n. 400)	130
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	131
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	131
Audizione di Roberto Massucci, questore di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131
Sulla pubblicità dei lavori	132
Comunicazioni del presidente	132
<i>ALLEGATO</i>	133

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	140
Audizione, in videoconferenza, di Fernando Prodomo, magistrato in quiescenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	141
Audizione, in videoconferenza, di Vittoria Franco, già Senatrice della Repubblica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori	142
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Artigiani e piccole imprese Mestre CGIA	142

Audizione dell'avvocato Antonella Stefani dell'Albo degli avvocati di Venezia	143
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	144
Audizione, in videoconferenza, del sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144
Audizione, in videoconferenza, della sindaca di Solarolo, Maria Diletta Beltrani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144
Audizione, in videoconferenza, della sindaca di Riolo Terme, Federica Malavolti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

PAGINA BIANCA



19SMC0196991